



Corso di Laurea Magistrale in Governo, Amministrazione e Politica

Cattedra di Diritto dell'Informazione e della Comunicazione

**Il contrasto all'*Hate Speech* nel calcio: prospettive  
giuridiche e approcci comparati**

Chiar.mo Prof.  
Pietro Santo Falletta

---

Relatore

Chiar.mo Prof.  
Maurizio Mensi

---

Correlatore

Chiara Signorini

---

Candidato

Anno Accademico 2024/2025

# Indice

<i>Introduzione</i>	<i>I</i>
<i>Capitolo I</i>	<i>1</i>
<i>Il fenomeno dell'hate speech nel calcio</i>	<i>1</i>
<b>1. Il fenomeno dell'hate speech</b>	<b>1</b>
<b>2. Le origini e la diffusione dell'hate speech nel calcio</b>	<b>10</b>
<b>3. Manifestazioni di odio nel calcio: dallo stadio ai social media</b>	<b>19</b>
3.1 Analisi dei soggetti colpiti da <i>hate speech</i>	24
<i>Capitolo II</i>	<i>31</i>
<i>La regolamentazione dell'Hate Speech nel calcio</i>	<i>31</i>
<b>1. Discorso d'odio: primi interventi normativi sovranazionali</b>	<b>32</b>
1.1 Raccomandazione CM/Rec(2022)16 ed evoluzione della strategia europea contro l'hate speech	36
1.2 Dal Piano d'azione europeo al <i>Digital Services Act</i> : strumenti e attori	42
1.3 La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)	50
<b>2. Regolamenti e normative FIFA contro l'hate speech</b>	<b>53</b>
2.1 Il <i>FIFA Statutes</i>	55
2.2 Il <i>FIFA Code of Ethics</i>	59
<b>3. Regolamenti e normative UEFA contro l'hate speech</b>	<b>61</b>
3.1 Il <i>UEFA Statutes</i>	62
3.2 Il <i>UEFA Disciplinary Regulations</i>	64
<b>4. Iniziative FIFA e UEFA contro l'hate speech</b>	<b>66</b>
<i>Capitolo III</i>	<i>73</i>
<i>Federazioni Calcistiche e Club europei nella lotta all'hate speech</i>	<i>73</i>
<b>1. La Germania e la <i>Deutscher Fußball-Bund</i></b>	<b>73</b>
1.1 Le iniziative dei Club tedeschi	78
<b>2. La Francia e la <i>Fédération Française de Football</i></b>	<b>80</b>
2.1 Le iniziative dei Club francesi	85
<b>3. L'Inghilterra e la <i>Football Association</i></b>	<b>87</b>
3.1 Le iniziative dei Club inglesi	91
<b>4. La Spagna e la <i>Real Federación Española de Fútbol</i></b>	<b>93</b>
4.1 Le iniziative dei Club spagnoli	102
<i>Capitolo IV</i>	<i>105</i>

<i>Il contrasto all'hate speech in Italia: dalla normativa nazionale all'azione della FIGC e dei club</i>	<i>105</i>
<b>1. Il quadro normativo italiano</b>	<b>105</b>
1.1 L' AGCOM e la disciplina dei media audiovisivi	112
<b>2. La risposta regolamentare della FIGC</b>	<b>115</b>
<b>3. Le iniziative FIGC</b>	<b>120</b>
<b>4. Le iniziative dei Club italiani</b>	<b>123</b>
<i>Conclusioni</i>	<i>IV</i>

## Introduzione

Il calcio non è solo lo sport più seguito e praticato in Italia, ma un vero e proprio fenomeno sociale e culturale, che affonda le sue radici nell'identità collettiva del nostro Paese. Ogni partita è molto più di un evento sportivo: è un rito condiviso, un'occasione per trasmettere valori fondamentali quali il rispetto, la cooperazione e l'inclusione.

Il potenziale formativo dello sport, e del calcio in particolare, è oggi più che mai al centro del dibattito sociale e educativo. Un approccio al calcio fondato sui valori può rappresentare un importante strumento per la costruzione di una società più onesta, sana e coesa. Questo sport, infatti, ha una capacità unica di unire le persone, indipendentemente dalle barriere linguistiche, culturali e religiose. Emblematico, in tal senso, è l'episodio della tregua di Natale del 1914, quando i soldati delle opposte trincee decisero di sospendere le ostilità per disputare una partita: un gesto che conferma la potenza conciliatrice di questo gioco.

Tuttavia, la dimensione ideale e valoriale del calcio è oggi minacciata da un fenomeno sempre più diffuso: il discorso d'odio. Negli stadi, e in particolare nelle curve, si assiste alla normalizzazione di comportamenti discriminatori, cori razzisti, insulti religiosi e sessisti, che trasformano l'ambiente sportivo in uno spazio ostile. Le curve rappresentano spesso "zone franche", dove ogni forma di espressione, anche la più estrema, è tollerata o legittimata. Questo non solo contamina lo spirito del gioco, ma alimenta anche una cultura tossica che porta il pubblico ad essere esposto ad un modello comportamentale che, se reiterato e non contrastato, può diventare norma.

L'avvento dei social media ha aggravato ulteriormente il problema. L'odio, una volta confinato negli stadi, trova oggi terreno fertile in rete, dove, anche grazie all'anonimato, si annulla la percezione dell'altro, facilitando l'aggressione verbale. La retorica dell'odio trova così spazio anche al di fuori dell'arena sportiva, insinuandosi nella quotidianità con effetti profondi sul benessere delle persone, generando insicurezza, isolamento, disturbi depressivi e ansia sociale.

Il presente lavoro si propone di esaminare le normative e le regolamentazioni attualmente in vigore, connesse, in modo diretto, al fenomeno del discorso d'odio nel contesto calcistico, al fine di valutarne l'effettiva capacità di contrastarlo e prevenirlo.

Il primo capitolo intende analizzare il fenomeno dell'*hate speech*, definendone i tratti distintivi e le modalità attraverso cui esso si manifesta. Successivamente, lo studio si concentra sull'impatto del fenomeno dei discorsi d'odio in ambito calcistico a livello nazionale e internazionale, approfondendo alcune vicende particolarmente rilevanti, al fine di comprendere come espressioni verbali di matrice discriminatoria abbiano progressivamente trovato spazio nelle dinamiche proprie di questo contesto, diventandone una componente ricorrente e strutturata.

Il percorso prosegue con l'analisi del quadro normativo e istituzionale volto al contrasto dell'*hate speech*. In primo luogo, saranno approfondite le disposizioni sovranazionali, partendo dalle direttive e raccomandazioni dell'Unione Europea per giungere alle regolamentazioni adottate dalle federazioni internazionali di calcio, in particolare FIFA e UEFA. Queste ultime, oltre ai profili normativi, promuovono campagne e iniziative educative, anch'esse oggetto di valutazione.

Successivamente, per comprendere come le indicazioni internazionali vengano attuate concretamente, si passerà ad uno studio comparativo delle principali federazioni calcistiche europee. Verranno analizzati i rispettivi regolamenti, le strategie di prevenzione, i sistemi sanzionatori e le campagne di sensibilizzazione, soffermandosi anche sul ruolo attivo di alcuni club impegnati nel contrasto al discorso d'odio.

La parte finale sarà dedicata allo studio del quadro normativo nazionale in materia di *hate speech*, con un focus specifico sul ruolo della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), sia sotto il profilo regolamentare, sia in relazione alle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione adottate. In continuità con tale approfondimento, saranno prese in esame le azioni promosse dai club calcistici italiani.

Con il presente lavoro di tesi, dunque, si persegue lo scopo di contribuire ad una riflessione critica sul sistema calcistico italiano in materia di contrasto al discorso d'odio, cercando di comprendere quali siano le condizioni necessarie affinché il calcio possa

riflettere un ambiente effettivamente inclusivo, educativo e rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile.

# Capitolo I

## Il fenomeno dell'*hate speech* nel calcio

### 1. Il fenomeno dell'*hate speech*

Il fenomeno dell'*hate speech* – in italiano “discorso d’odio” – è oramai un tema ampiamente discusso in ambito accademico, giuridico e sociale.

L’incitamento all’odio, ovvero una qualsiasi “azione, espressione, comportamento, discorso di tipo razzista che incita alla violenza o all’odio nei confronti di individui o intere fasce di popolazione (stranieri e immigrati, donne, persone di colore, omosessuali, credenti di altre religioni, disabili, anziani, ecc.)”<sup>1</sup>, non è un fenomeno nuovo. Storicamente, è sempre accaduto che figure di rilievo, (esponenti politici, leader religiosi o gruppi di interesse) abbiano indirizzato la propria azione contro specifici individui o categorie sociali al fine di ottenere il consenso delle masse.

Se con l’avvento della modernità, il mondo rivendicava il fatto di aver spalancato le porte ad un’etica del rispetto e dell’accettazione del diverso, con la società odierna si assiste ad un’inversione di rotta.<sup>2</sup> Oggi, infatti, il contesto sociale appare sempre più spietato nei confronti di chi si discosta dalla norma, manifestando forme di intolleranza che si traducono in una crudeltà spesso banale, quasi inconsapevole, ma non per questo meno pervasiva e dannosa.

Con il termine “*hate speech*” si fa riferimento ad una serie di parole o discorsi che non hanno altra funzione a parte quella di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo, e che rischiano di provocare reazioni violente contro quel gruppo o da parte di quel gruppo.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Incitamento all’odio, in Enciclopedia Treccani online, consultabile su: [https://www.treccani.it/vocabolario/incitamento-all-odio\\_res-5d143d1b-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9\\_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/incitamento-all-odio_res-5d143d1b-89c5-11e8-a7cb-00271042e8d9_(Neologismi)/).

<sup>2</sup> F. CERQUOZZI, *Dall’odio all’*hate speech*. Conoscere l’odio e le sue trasformazioni per poi contrastarlo*, in *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, n. 1, 2018, pp. 42-53.

<sup>3</sup> G. PINO, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in “*Politica del Diritto*”, n. 2, 2008, pp. 287-305.

La differenza che sussiste tra le frasi constatative e gli *hate speech* riguarda la natura “esecutiva” di questi ultimi: mentre le prime si limitano a descrivere una realtà o una situazione, i secondi vengono generati con la mera intenzione di danneggiare il soggetto al quale sono rivolti.

Sebbene esistano, come vedremo in seguito, numerose definizioni di tale fenomeno, risulta ancora complesso indentificarlo sia da un punto di vista giuridico che sociale.

È indubbio che gli elementi caratterizzanti il discorso d’odio siano riconducibili all’ostilità, alla discriminazione e all’intento lesivo. Le suddette caratteristiche si manifestano chiaramente in un discorso volto a incitare odio verso specifici individui o gruppi, attraverso l’uso di epiteti dispregiativi basati sulla loro appartenenza razziale, etnica, religiosa, culturale o di genere.<sup>4</sup>

Tali elementi costituiscono il nucleo comune delle diverse qualificazioni normative dell’*hate speech*, trovando riscontro sia in disposizioni di diritto interno, che in strumenti internazionali volti a tutelare la dignità e l’uguaglianza sostanziale degli individui, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità dell’intervento regolatorio.

Un’utile definizione di *hate speech* ci giunge dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (Ecri), elaborata nella Raccomandazione di politica generale n. 15 relativa alla lotta contro il discorso d’odio adottata in data 8 dicembre 2015.

*“Si intende per discorso dell’odio il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l’odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della “razza”, del colore della pelle, dell’ascendenza, dell’origine nazionale o etnica, dell’età, dell’handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale.”*<sup>5</sup>

Nonostante la definizione proposta dalla Commissione Europea sia notevolmente articolata, risulta opportuno ampliare la ricerca, prendendo in considerazione anche il

---

<sup>4</sup> R. BORTONE, F. CERQUOZZI, *L’hate speech al tempo di Internet*, in *Aggiornamenti Sociali*, dicembre 2017, pp. 818-827.

<sup>5</sup> COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO E L’INTOLLERANZA (ECRI), Raccomandazione di politica generale n. 15 relativa alla lotta contro il discorso dell’odio, adottata l’8 dicembre 2015, pubblicata il 21 marzo 2016, Consiglio d’Europa, Strasburgo, p. 3.

contributo di autorevoli istituzioni che hanno cercato di delineare i contorni giuridici e concettuali del fenomeno.

Le Nazioni Unite e, in particolar modo l'UNESCO, sviluppano strategie e piani d'azione per combattere il discorso d'odio, definendolo come:

*“qualsiasi tipo di comunicazione nel discorso, nella scrittura o nel comportamento che attacca o utilizza un linguaggio peggiorativo o discriminatorio con riferimento a una persona o a un gruppo sulla base di chi sono, in altre parole, in base alla loro religione, etnia, nazionalità, razza, colore, discendenza, genere o altro fattore di identità”.*<sup>6</sup>

Le due definizioni, pur avendo formulazioni differenti, convergono su alcuni punti fondamentali: la discriminazione basata su caratteristiche personali come razza, genere, religione etc.; la multidimensionalità del fenomeno; l'incitamento all'odio.

Inoltre, le Nazioni Unite, nell'ambito della Strategia e Piano d'Azione per contrastare l'*Hate Speech* (*UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech*, 2019)<sup>7</sup>, sottolineano come l'*hate speech* possa generare problematiche sia a livello personale, quanto nell'ambito sociale. Questo produce un impatto significativo sulla sfera psicologica delle vittime e, frequentemente, anche sui gruppi più vulnerabili, contribuendo alla creazione di un clima ostile nei loro confronti e limitandone l'integrazione, l'accesso alle risorse e il pieno riconoscimento all'interno della società.<sup>8</sup>

Nel Piano d'Azione si legge: “I discorsi d'odio minano la coesione sociale, erodono i valori condivisi e possono gettare le basi per la violenza, minacciando la pace, la stabilità, lo sviluppo sostenibile e il rispetto dei diritti umani per tutti.”<sup>9</sup> Ciò evidenzia la consapevolezza maturata dalle Nazioni Unite riguardo ad un fenomeno che, se non adeguatamente affrontato, rischia di incidere sulle norme sociali, contribuendo alla normalizzazione dell'espressione di opinioni discriminatorie.

La "normalizzazione" del discorso d'odio porta a una maggiore accettazione sociale della discriminazione razziale, di genere, religiosa, etnica e culturale, contribuendo alla legittimazione di atteggiamenti e pratiche escludenti. Questo processo non solo mina i

---

<sup>6</sup> *What you need to know about hate speech*, UNESCO, 2024. Consultabile su: <https://www.unesco.org/en/countering-hate-speech/need-know>.

<sup>7</sup> NAZIONI UNITE, *Strategia e piano d'azione delle Nazioni Unite contro il discorso d'odio*, giugno 2019.

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 2.

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 1.

diritti fondamentali degli individui e dei gruppi bersaglio, ma può anche tradursi in politiche pubbliche meno inclusive e in un clima sociale che tollera, o persino incoraggia, atti di discriminazione e violenza.

La tutela e la garanzia dei diritti fondamentali rappresentano, senz'altro, il principio cardine dell'attività della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui funzione primaria consiste nell'assicurare che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)<sup>10</sup>. Attraverso la sua giurisprudenza, la Corte svolge un ruolo essenziale nel garantire l'interpretazione e l'applicazione uniforme della Convenzione, tutelando così i diritti e le libertà fondamentali all'interno dell'ordinamento giuridico europeo.

L'articolo 10 della CEDU, in particolare, si configura come una norma di fondamentale rilievo, rientrando tra le prime disposizioni ad essere state redatte. Il suddetto articolo tutela la libertà di espressione in maniera ampia e onnicomprensiva, garantendo la possibilità di "comunicare informazioni e idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera"<sup>11</sup>.

Tuttavia, nel luglio 2006, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emanava la sentenza *Erbakan v. Turkey*<sup>12</sup>, nella quale si enunciava la non assolutezza dell'articolo 10 della CEDU – precedentemente illustrato – e la sua non applicabilità nei casi in cui il discorso incitasse all'odio, alla discriminazione o alla violenza. Nella sentenza della Corte si legge:

*“Ne consegue che in linea di principio si può ritenere necessario, nelle società democratiche, sanzionare o addirittura prevenire tutte le forme di espressione che propagano, incitano, promuovono o giustificano l'odio fondato sull'intolleranza (compresa l'intolleranza religiosa), se si fa in modo che le "formalità", "condizioni", "restrizioni" o "sanzioni" imposte siano proporzionate allo scopo legittimo perseguito.”<sup>13</sup>[...] “non c'è dubbio che espressioni concrete che costituiscono un discorso di odio, come la Corte ha notato nel caso *Jersild c. Danimarca**

---

<sup>10</sup> Convenzione internazionale redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa e considerata il testo di riferimento in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo perché è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.

<sup>11</sup> Articolo 10, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

<sup>12</sup> CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Erbakan c. Turchia*, ric. n. 59405/00, sentenza del 6 luglio 2006. Consultabile su: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-76232%22%5D%7D>.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

*(sentenza del 23 settembre 1994, serie A n. 298, p. 25, § 35), che possono essere offensive per individui o gruppi, non beneficiano della protezione dell'articolo 10 della Convenzione.*"<sup>14</sup>

La libertà di espressione rappresenta un fondamento essenziale per ogni società democratica; tuttavia, nel paragrafo 2 dell'articolo 10 della CEDU, viene evidenziato come l'esercizio di tale libertà non sia assoluto bensì "comport[i] doveri e responsabilità"<sup>15</sup> che garantiscano il rispetto di altri diritti inalienabili, tra cui la protezione della morale e della reputazione altrui.

L'*hate speech*, a causa della sua natura denigratoria e ingiuriosa, è dunque considerato un fattore di propagazione dell'intolleranza, risultando incompatibile con i valori e i principi sanciti dall'ordinamento giuridico dell'Unione Europea.<sup>16</sup> In virtù di ciò, risulta necessario adottare misure di prevenzione o sanzione nei confronti della diffusione di discorsi d'odio, laddove questi, come abbiamo constatato, non rientrino nella tutela garantita dall'articolo 10 della CEDU.

Oltre agli organismi internazionali, anche numerosi studiosi hanno cercato di comprendere il fenomeno dell'*hate speech* sotto una prospettiva non solo giuridica ma anche filosofica, sociologica e comunicativa, cogliendone, talvolta, sfumature particolari. Il discorso d'odio risulta essere non solo un problema legato alla sensibilità individuale di chi ne è vittima, ma una questione di garanzia della dignità collettiva e di uno status sociale. L'elemento centrale da evidenziare non è la reazione immediata suscitata da uno slogan o da un epiteto discriminatorio pronunciato in un momento di concitazione, bensì il modo in cui tali espressioni possano radicarsi nel contesto sociale, consolidandosi nel tempo e contribuendo alla normalizzazione di atteggiamenti e percezioni discriminatorie.<sup>17</sup> Quando un gruppo viene pubblicamente etichettato come inferiore, indegno o pericoloso, i suoi membri subiscono un danno concreto nella società, con conseguenze che possono tradursi in discriminazione economica, emarginazione sociale e una progressiva erosione del loro riconoscimento come parte integrante della comunità.

---

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Articolo 10, paragrafo 2, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

<sup>16</sup> F. ZUFALL, M. HAMACHER, K. KLOPPENBORG e T. ZESCH, *A Legal Approach to Hate Speech - Operationalizing the EU's Legal Framework against the Expression of Hatred as an NLP Task*, in *Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop*, 2022, pp. 53-64.

<sup>17</sup> AMNESTY INTERNATIONAL – SEZIONE ITALIANA, *Hate speech: conoscerlo e contrastarlo. Guida breve per combattere i discorsi d'odio online*, Amnesty International Italia, 2020. pp. 7-8.

Una realtà che viene deturpata da scritte antisemite, croci incendiate o volantini diffamatori a sfondo razziale, è una realtà che ha perso il senso di sicurezza collettiva.<sup>18</sup> Quest'ultima rappresenta, a tutti gli effetti, un bene collettivo che ognuno di noi, in modo più o meno conscio, aiuta a mantenere e preservare. Il discorso d'odio, tuttavia, mina questo bene pubblico e ne rende difficile il mantenimento<sup>19</sup>: parola dopo parola, insulto dopo insulto, diviene sempre più difficile conservare questo senso di sicurezza e, se si vuole, anche integrità.

“La sicurezza che le persone cercano non è solo quella fisica, ma anche quella contro l'umiliazione corrosiva dell'anima che accompagna l'ingiustizia manifesta nella società.”<sup>20</sup>

Autori di rilievo nel dibattito sul discorso d'odio, tra cui il filosofo del diritto neozelandese Jeremy Waldron, hanno approfondito la questione della necessità, in misura più o meno ampia, di regolamentare tale fenomeno. Waldron sostiene che l'assenza di interventi normativi sul discorso d'odio non costituisca un'effettiva tutela della libertà di espressione, bensì favorisca una minaccia per la dignità individuale e la coesione sociale, compromettendo il principio di pari rispetto tra i cittadini.<sup>21</sup>

Secondo l'autore, il discorso d'odio crea un clima di sfiducia e ostilità che rende difficile la convivenza tra gruppi diversi, minando i valori fondamentali di inclusività, dignità, uguaglianza e rispetto reciproco. Non combattendo l'*hate speech*, rischieremo di promuovere una società, dunque, condannata ad una frammentazione che, difficilmente, risulterà reversibile.<sup>22</sup>

La correlazione tra discorso d'odio e libertà di espressione costituisce un tema di rilevanza centrale nel dibattito giuridico e dottrinale. Oltre a Waldron, anche altri autori ne hanno evidenziato la complessità, riconoscendo che l'*hate speech* non si configura come un'entità giuridicamente omogenea, ma piuttosto come un insieme eterogeneo di

---

<sup>18</sup> J. WALDRON, *Dignity and Defamation: The Visibility of Hate*, in *Harvard Law Review*, vol. 123, n. 7, maggio 2010, pp. 1596–1637.

<sup>19</sup> F. DE SIMONE, 'Fake news', 'post truth', 'hate speech': nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale, in *Archivio Penale*, n. 1, 2018, pp. 1–43, p. 12.

<sup>20</sup> J. WALDRON, *Dignity and Defamation: The Visibility of Hate*, op. cit.

<sup>21</sup> F. DI TANO, "The harm in hate speech" di Jeremy Waldron (2012), Francesco Di Tano Avvocato, 2013. Consultabile su: <https://www.francescoditano.it/the-harm-hate-speech-di-jeremy-waldron-2012/>.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

manifestazioni caratterizzate da gradi di offensività e pericolosità differenti, con ricadute variabili sull'ordine pubblico e sulla tutela dei diritti fondamentali.

Un esempio può essere il lavoro svolto da Susan Benesch, giornalista americana, che concentra la sua analisi sulla necessità di riconoscere e combattere l'*hate speech* ma senza compromettere il diritto fondamentale alla libertà di espressione.

Nel delineare il concetto di *hate speech*, Benesch sottolinea come questa forma di comunicazione sia generalmente intesa come un “discorso che denigra individui sulla base della loro appartenenza a un determinato gruppo, ad esempio etnico, religioso, culturale o politico.”<sup>23</sup> Tuttavia, l'autrice evidenzia come non ogni discorso d'odio sia realmente pericoloso e che, lo stesso, sebbene riprovevole da un punto di vista etico, sia comune in numerose società senza essere un fattore scatenante della violenza di massa.<sup>24</sup> In tale contesto, Benesch introduce il concetto di *dangerous speech* (discorso pericoloso), ovvero quel discorso d'odio che possiede un chiaro potenziale di incitamento alla violenza e che deve essere combattuto attraverso strategie efficaci.<sup>25</sup>

Il dibattito sul discorso d'odio e la sua regolamentazione si colloca in un delicato equilibrio tra la necessità di proteggere la dignità e la sicurezza delle persone e il rispetto della libertà di espressione, pilastro fondamentale delle società democratiche.

Ciò che rimane indiscusso è senz'altro che, con l'avvento dei social media, il fenomeno del discorso d'odio abbia trovato un contesto particolarmente favorevole alla sua proliferazione. Se in passato tale fenomeno si manifestava prevalentemente attraverso il discorso pubblico orale e, solo in misura più limitata, tramite i mezzi di comunicazione tradizionali quali la stampa e la televisione, l'ambiente digitale ha significativamente amplificato la sua portata, rendendolo accessibile a un pubblico potenzialmente illimitato e favorendo una rapida diffusione di contenuti lesivi<sup>26</sup>, spesso in assenza di un efficace controllo normativo. “Effettivamente internet e, più specificamente, i social media si

---

<sup>23</sup> S. BENESCH, *Dangerous Speech: A Practical Guide*, Dangerous Speech Project, 2013, p. 1.

<sup>24</sup> S. BENESCH, *Dangerous speech*, in *Challenges and perspectives of hate speech research*, in *Digital Communication Research*, vol. 12, 2023, pp. 185–197.

<sup>25</sup> *Ivi*, 191.

<sup>26</sup> GRUPPO DI LAVORO ODIO ONLINE, *Rapporto Finale*, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, 2021. Consultabile su: <https://assets.innovazione.gov.it/1613027971-odio-report-6.pdf> p.7.

contraddistinguono come spazi in cui il fenomeno si manifesta in maniera più evidente, frequente e talvolta incontrollata.”<sup>27</sup>

Chiunque abbia accesso ad Internet può contribuire alla creazione di informazioni e comunicazioni che, a loro volta, possono essere condivise e arricchite più volte. Di per sé questo non rappresenta un meccanismo pericoloso, tuttavia, lo diviene quando ciò che viene condiviso ha un carattere prettamente violento e offensivo.

Nel contesto digitale, le dinamiche comunicative tendono a favorire una percezione distaccata e spesso superficiale delle conseguenze delle proprie azioni, specialmente quando queste si concretizzano in espressioni denigratorie o offensive nei confronti di altri individui. La mancanza di un’interazione diretta e la natura mediata della comunicazione online riducono significativamente il senso di responsabilità personale, inducendo gli utenti ad esprimere giudizi o commenti lesivi con una leggerezza che difficilmente si riscontrerebbe nelle relazioni interpersonali nel mondo reale. Tale fenomeno risulta ancor più evidente quando le offese sono rivolte a soggetti sconosciuti<sup>28</sup>, la cui identità e dignità vengono spesso percepite in modo astratto, contribuendo così alla normalizzazione di condotte potenzialmente dannose e alla diffusione di un clima di ostilità nella sfera pubblica digitale.

È importante sottolineare come, tuttavia, ciò che viene scritto online, non rimane circoscritto a questa sfera, bensì “si riflette nella vita reale degli individui, con implicazioni potenzialmente dannose.”<sup>29</sup>

L’*hate speech* online permane nel tempo e nello spazio, rendendo più difficile, per chi lo subisce, liberarsene o discostarsi da questo. Due sono le caratteristiche principali che lo differenziano da quello offline: la permanenza, come abbiamo visto, e il ritorno imprevedibile. La prima caratteristica si riferisce alla “potenzialità delle manifestazioni di odio online di rimanere attive nel tempo sotto formati diversi, di essere trasferite tra piattaforme differenti con la correlata possibilità di essere ininterrottamente allegare ad

---

<sup>27</sup> A. SEDDONE, G. BOBBA, M. MANCOSU, F. VEGETTI, *Barometro dell’odio nello sport. L’hate speech nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter (X)*, 2ª edizione, ottobre 2023.

<sup>28</sup> “Nel contesto online, la *toxic disinhibition* porta gli individui a esprimere insulti, rabbia o odio senza freni, comportamenti che raramente terrebbero nella vita reale. Questa forma di disinibizione è favorita dall’anonimato, dall’invisibilità e dalla distanza emotiva tra gli utenti.” Da J. SULER, *The Online Disinhibition Effect*, in *CyberPsychology & Behavior*, vol. 7, n. 3, 2004, pp. 321–326. p. 325.

<sup>29</sup> A. SEDDONE, G. BOBBA, M. MANCOSU, F. VEGETTI, *Barometro dell’odio nello sport. L’hate speech nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter (X)*, op. cit., p.12.

altri contenuti.”<sup>30</sup>La seconda indica la capacità dell’*hate speech* online di rimanere non solo attivo per un periodo di tempo illimitato, ma anche di ripresentarsi, una volta cancellato, sotto formati diversi: può comparire nuovamente, “in un altro luogo, in un altro tempo o, magari, proprio sulla stessa piattaforma ma con diversa forma o intestazione.”<sup>31</sup>

Il discorso d’odio online può assumere una pluralità di forme e manifestazioni. Ai fini della presente analisi, si è scelto di adottare quattro dimensioni di riferimento, le quali consentiranno di individuare, con maggiore precisione, i contesti in cui ci si trova di fronte a un’espressione riconducibile al suddetto fenomeno.

La prima dimensione si riferisce al linguaggio volgare<sup>32</sup>. Quest’ultimo indica in generale un modo di parlare offensivo utilizzato per evidenziare un disprezzo verso qualcosa o qualcuno. Nonostante non sia una forma di istigazione all’odio vera e propria, il linguaggio volgare rientra nel campo dell’*hate speech* in quanto denota una conversazione che non sta avvenendo in modo civile<sup>33</sup> e dunque potrebbe avere un impatto negativo sui partecipanti, compromettendo il confronto e contribuendo a un clima ostile o discriminatorio.

La seconda dimensione è quella dell’aggressività verbale<sup>34</sup>. In questo caso, parolacce e insulti sono utilizzati con il mero scopo di offendere il soggetto al quale sono rivolti.

Oltre all’aggressività verbale, rientra nel discorso d’odio anche l’aggressività fisica<sup>35</sup>, che costituisce la terza dimensione. L’aggressività fisica rappresenta una versione più violenta delle dimensioni precedentemente descritte, in quanto, implicando minacce direzionate, si configura come un danno all’incolumità fisica di chi la subisce<sup>36</sup>.

L’ultima dimensione rappresenta il nucleo essenziale dell’*hate speech*, come delineato nelle definizioni giuridiche e nei contributi accademici precedentemente analizzati: essa

---

<sup>30</sup> *L’Hate Speech e la violenza verbale online*, #Dirittodell’Informatica.it, 2019. Consultabile su: <https://www.dirittodellinformatica.it/ict/web/hate-speech-e-la-violenza-verbale-online.html/>.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> GRUPPO DI LAVORO ODIO ONLINE, *Rapporto Finale*, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, 2021, p.18.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 19.

si identifica nella discriminazione. Quest'ultima si configura come un'azione lesiva volta a denigrare, offendere o insultare individui o gruppi sulla base di criteri quali razza, etnia, genere, religione, orientamento sessuale o semplicemente per la diversità rispetto a modelli dominanti, considerati normali.<sup>37</sup>

Sulla base di queste quattro dimensioni, proveremo, in questa sede, a comprendere più nello specifico come il fenomeno dell'*hate speech* si manifesti nel mondo del calcio, un ambito in cui le dinamiche sociali, culturali ed economiche si intrecciano profondamente con la dimensione sportiva.

## 2. Le origini e la diffusione dell'*hate speech* nel calcio

Alla fine del XIX secolo il calcio è riconosciuto come sport qualificato e codificato.

In Inghilterra, le scuole inglesi avevano da sempre giocato versioni di calcio diverse, seguendo dunque regole spesso variabili o in contrapposizione tra di loro.<sup>38</sup>

Nasce l'esigenza di unificare il gioco e disciplinarlo attraverso direttive specifiche, che non lasciassero spazio ad interpretazioni: il 26 ottobre del 1863 la *Football Association*<sup>39</sup> londinese pubblica il primo regolamento ufficiale, noto come "*Laws of the Game*"<sup>40, 41</sup>

Il calcio, con all'incirca le stesse regole che conosciamo oggi, inizia così a diffondersi rapidamente in Europa e in America Latina grazie agli scambi commerciali e alla diaspora britannica.<sup>42</sup>

Sebbene inizialmente il gioco fosse legato alle classi medio-alte, caratterizzate da un tifo più contenuto di tipo "elitario", con il tempo questo iniziò a diffondersi nel tessuto sociale fino a raggiungere le aree urbane e industriali, dove la popolazione e, con questa, il tifo, divennero senz'altro più concitati.

---

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 18.

<sup>38</sup> A. MARCELO, *Dove è nato il calcio: le origini*, Football Explorer, 2024. Consultabile su: <https://footballexplorer.it/2024/11/dove-e-nato-il-calcio-le-origini/>.

<sup>39</sup> Federazione calcistica inglese. Organo di governo del calcio in Inghilterra che gestisce tutte le attività calcistiche, sia a livello amatoriale che professionale, incluse le squadre nazionali e le competizioni.

<sup>40</sup> Ancora oggi il regolamento ufficiale del calcio a undici e costituisce la base normativa per la pratica di questo sport.

<sup>41</sup> The Laws of the Game, 1863, National Football Museum. Consultabile su: <https://nationalfootballmuseum.com/items/the-laws-of-the-game-1863/>.

<sup>42</sup> CALCIO - LA STORIA DEL CALCIO, in Enciclopedia Treccani online, consultabile su: [https://www.treccani.it/enciclopedia/calcio-la-storia-del-calcio\\_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/calcio-la-storia-del-calcio_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/).

Tale processo portò alla nascita delle prime rivalità calcistiche, un limpido riflesso di quelle che già erano le rivalità esistenti nelle società di allora, ovvero rivalità tra classi legate a questioni campanilistiche e culturali.<sup>43</sup>

Nella sua fase iniziale, il calcio divenne palcoscenico di scontri che incarnavano tensioni sociali molto più profonde. Non si scontravano due semplici squadre calcistiche, bensì l'insieme di ideali e di dottrine che ognuna di queste, anche non volendo, rappresentava. Alcuni club, difatti, sorti in specifiche zone delle città, erano associati alle élite industriali mentre altri alle classi operaie. Un esempio emblematico è la storica rivalità tra Boca Juniors e River Plate in Argentina, nota come “*Superclásico*”. Entrambe le squadre nacquero nei primi anni del Novecento a Buenos Aires nel quartiere povero della Boca, tradizionalmente associato alle classi operaie e agli immigrati italiani ma, tuttavia, in un secondo momento, il River Plate si trasferì nel più affluente quartiere di Núñez, legato alle classi medio-alte.<sup>44</sup> Nacque così una rivalità che, ancora oggi, non rappresenta solo un semplice evento sportivo, bensì è il simbolo di una vera e propria manifestazione delle tensioni sociali ed economiche presenti nella società Argentina.

Per citare un esempio autenticamente italiano è inevitabile fare riferimento al club calcistico più antico d'Italia, il Genoa Cricket and Football Club, e la sua rivale dell'epoca, la Sampierdarenese. Il primo, nato nel 1893 dalla volontà di un gruppo di inglesi residenti a Genova, era inizialmente riservato esclusivamente ai cittadini britannici e, solo in un secondo momento, aprì le porte agli italiani. Si trattava di un club legato alla borghesia anglosassone<sup>45</sup>, rappresentante di culture e ideali che sicuramente poco avevano a che fare con quelle rappresentate da una polisportiva che, sei anni più tardi, avrebbe affondato le proprie radici nel quartiere operaio di Sampierdarena, una zona industriale con una forte identità popolare<sup>46</sup>, dalla quale trasse con fierezza il nome. La rivalità tra questi club simboleggia uno dei primi esempi di divisione sociale e culturale

---

<sup>43</sup> R. CICCARELLI, *Il calcio come veicolo di identità e di divisione*, in *Quaderni della Società Italiana di Storia dello Sport*, n. 1, 2012, pp. 94-101 p. 96.

<sup>44</sup> R. MAISANI, Boca Juniors e River Plate: storia di una rivalità lunga più di un secolo, GOAL, 2018. Consultabile su: <https://www.goal.com/it/notizie/boca-juniors-e-river-plate-storia-di-una-rivalita-lunga-piu-di-un-secolo/t0jqnynd3i6k1d6ki3rrq6jr7>.

<sup>45</sup> G. SERPE, *Genoa, Doria e Samp: la storia del calcio a Genova*, Guida di Genova. Consultabile su: <https://www.guidadigenova.it/storia-calcio-genova/>.

<sup>46</sup> G. SERPE, *Nasce il “Genoa Cricket and Athletic Club”: gli esordi del football a Genova, da Sampierdarena a Ponte Carrega*, Guida di Genova. Consultabile su: <https://www.guidadigenova.it/storia-calcio-genova/genoa-spensley-pionieri-primi-campionato-italiano/>.

nel calcio italiano: lo scontro non si limitava al campo da gioco, ma si estendeva anche sugli spalti, dove gruppi di tifosi, sebbene meno organizzati rispetto ad oggi, contribuivano alla creazione di un clima acceso dove insulti legati alla diversa estrazione sociale erano all'ordine del giorno. Il contrasto tra élite borghese e classe operaia ha creato nel tempo una tradizione di tifo, caldo e appassionato, che trova oggi la sua continuità nel Derby della Lanterna.

Come anticipato, il calcio, dalla sua nascita, subisce una profonda trasformazione, passando da sport elitario ad un fenomeno popolare, diffondendosi rapidamente nelle zone industriali e operaie, trasformandosi così in una passione collettiva.

Negli anni Venti e Trenta del '900, con l'ascesa dei regimi totalitari, l'espansione popolare rese questo sport uno strumento perfetto per il controllo sociale e l'esaltazione dell'identità nazionale: il calcio divenne uno strumento ideale per la propaganda politica.

In Italia il regime fascista non aveva inizialmente attribuito molta importanza al nuovo sport, bensì ne prediligeva altri più completi come il nuoto, più tradizionali come la scherma o più moderni e dirompenti sul piano culturale, come l'automobilismo.<sup>47</sup>

In un secondo momento, il regime, avendo compreso il valore simbolico che caratterizzava il calcio, lo utilizzò per creare consenso, imponendo fusioni tra club per dar la vita a squadre che rappresentassero città intere e rafforzare così l'unità nazionale.<sup>48</sup>

In Germania il nazismo si appropriò del gioco per diffondere la propria ideologia di "purificazione" della razza, e impose una rigorosa politica di "arianizzazione" dello sport: vennero selezionati i soli giocatori che incarnassero l'ideale ariano<sup>49</sup> ed esclusi ebrei e rom tedeschi.

Un esempio è senz'altro quello del calciatore Julius Horsch il quale, dopo aver rappresentato la Nazionale Tedesca per i precedenti dieci anni, venne completamente escluso dal mondo sportivo per poi essere deportato ed ucciso ad Auschwitz nel 1943.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> E. PAGANO, *Calcio e moschetto. La costruzione dello sport nazionale sotto il fascismo*, in *Novecento.org*, n. 4, 2015. Consultabile su: <https://www.novecento.org/dossier/mediterraneo-contemporaneo/calcio-e-moschetto-la-costruzione-dello-sport-nazionale-sotto-il-fascismo/>.

<sup>48</sup> D. CANTE, *Propaganda e sport negli anni Trenta*, in *Italia contemporanea*, n. 204, 1996, pp. 521-544, p.1.

<sup>49</sup> S. PRIVATO, *Lo sport ai tempi del nazismo*, Pearson. Consultabile su: <https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/cultura-storica/novecento-mondo-attuale/sport-nazismo.html>.

<sup>50</sup> L. RINALDI, *La storia di Julius Hirsch, il bomber tedesco assassinato ad Auschwitz*, il Catenaccio, 2022. Consultabile su: <https://il-catenaccio.it/amarcord/julius-hirsch-bomber-tedesco-assassinato-auschwitz.html>.

Il calcio venne strumentalizzato non solo come mezzo di propaganda, per promuovere e diffondere le neofite ideologie, ma anche come strumento per esercitare repressioni e discriminazioni nei confronti degli atleti appartenenti a determinate etnie, o che perseguivano ideologie politiche non allineate con l'allora potere dominante.

Situazioni analoghe possono essere rinvenute in Spagna e in Unione Sovietica.

In Spagna, sotto il regime franchista, il calcio venne utilizzato come mezzo per promuovere l'unità nazionale a scapito delle identità regionali.<sup>51</sup>

Club dalle identità forti come il Barcellona furono oggetto di repressione: la lingua catalana fu vietata negli stadi e molti dei simboli regionali del Club furono soppressi o dichiarati fuori legge.<sup>52</sup>

Se in Spagna il calcio fu impiegato come strumento repressivo per motivi prettamente etnici-culturali, in Unione Sovietica la repressione assunse una sfumatura più politica.

Dagli anni '30, atleti, e così calciatori, sospettati di avere simpatie politiche non in linea con il regime stalinista, furono perseguitati. Un caso noto è quello di Nikolai Starostin, fondatore dello Spartak Mosca<sup>53</sup>, ad oggi il club più titolato della Russia. Starostin, accusato di attività antisovietiche, probabilmente per la semplice indipendenza mostrata nella gestione del giovane Club, fu arrestato e deportato nei *gulag*.<sup>54</sup>

Gli esempi riportati ci pongono davanti a una realtà in cui i discorsi d'odio emergono e si intersecano con le vicende politiche dei vari Paesi. Le ideologie totalitarie del fascismo e del nazismo, il controllo politico sovietico e il centralismo autoritario del regime franchista hanno contribuito alla nascita e alla diffusione dell'odio e del disprezzo nei confronti di determinate etnie e di coloro che abbracciavano visioni politiche divergenti da quelle imposte dal potere.

---

<sup>51</sup> D. SERAPIGLIA, *Spagna '82. Calcio, arte e cultura popolare di una comunità immaginata tra franchismo e democrazia*, in *Spagna contemporanea*, n. 58, 2020, pp. 127–147. p. 132.

<sup>52</sup> G. OTTOMANO, *Quando Franco commissariò il Barcellona*, in *Pianeta Sport*, n. 4, 2011.

<sup>53</sup> STORIEFUORIGIOCO, *Spartak Mosca: la squadra della classe operaia nata dal patto dei quattro fratelli Starostin*, Football Mystery, 2013. Consultabile su: <http://storiefuorigioco.altervista.org/spartak-mosca-la-squadra-della-classe-operaia-nata-dal-patto-dei-quattro-fratelli-starostin/>.

<sup>54</sup> A. CORDOLCINI, *La verità di Starostin*, Indiscreto, Sport & Libertà, 2010. Consultabile su: <https://www.indiscreto.info/la-verita-di-starostin/>.

Se in un primo momento il calcio è espressione delle divisioni economiche e di classe, nel nuovo contesto il suo impatto supera i confini del campo da gioco, incarnando episodi concreti di discriminazione in cui compaiono a tutti gli effetti i discorsi d'odio.

Un ulteriore aspetto che è necessario sottolineare per comprendere lo sviluppo dell'odio nel calcio è il ruolo che questo sport ha avuto nella sfera politica, come "legittimatore" dei regimi.

Le vittorie sportive, specialmente quelle calcistiche, diventarono ben presto simboli di prestigio internazionale: i Mondiali vinti dall'Italia, nel 1934 e nel 1938, furono utilizzati dal regime fascista come dimostrazione della propria grandezza, esaltandone la supremazia, al fine di inneggiare alla superiorità nazionale.<sup>55</sup>

Nel secondo dopoguerra il calcio non perde la sua acquisita funzione identitaria e simbolica, ma si deve adattare alle nuove realtà politiche e sociali. Nel periodo compreso tra gli anni Cinquanta e Settanta, il consolidamento delle identità nazionali e locali contribuisce a rendere le rivalità calcistiche ancora più accese. Il tifo, sempre più strutturato, e con tratti folkloristici<sup>56</sup>, si trasforma in un mezzo attraverso il quale le comunità esprimono appartenenza culturale e posizioni politiche. Se nei decenni precedenti il calcio era stato strumentalizzato dai regimi totalitari per fini propagandistici con l'obiettivo di esaltare la nazione, nel secondo dopoguerra diventa invece il riflesso di una realtà più articolata, in cui le tensioni non sono più solo alimentate dai governi, ma emergono anche dai conflitti sociali interni ai singoli Paesi.

Un chiaro esempio di questa transizione è quello della Spagna, dove il calcio rimase uno strumento politico durante tutto il regime franchista. Come precedentemente detto, il Barcellona non era ben visto in quanto simbolo di un'identità regionale che si contrapponeva all'ideale di nazione unica e indivisibile imposta e voluta dal franchismo, di cui simbolo era senz'altro il Real Madrid, club favorito dal regime<sup>57</sup>. La rivalità tra i

---

<sup>55</sup> G. MARI, *Mondiali senza gloria. La vittoria del 1934, comprata da Mussolini, e quella fascistissima del 1938*, People, 2022, p. 15.

<sup>56</sup> *Storia degli Ultras in Italia*, TUTTOCURVE. Consultabile su: <https://www.tuttocurve.com/storia-ultras-italia>.

<sup>57</sup> "Il Real Madrid è stato sempre identificato come la squadra del dittatore e si dice che beneficiasse di un trattamento preferenziale da parte del governo." Da V. DI MASO, *Il Real Madrid e il regime di Francisco Franco*, Per sempre calcio, 2020, Consultabile su: <https://www.persemprecalcio.it/2020/12/27/il-real-madrid-e-il-regime-di-francisco-franco/>.

due club, già profondamente influenzata dal contesto politico degli anni '30, divenne, negli anni successivi, vera e propria espressione del conflitto tra centralismo spagnolo e indipendentismo catalano<sup>58</sup>, raggiungendo una notorietà tale da essere indicata persino con un nome specifico, ovvero “*El Clásico*”.

Anche in Italia le divisioni territoriali si acquiscono e si riflettono negli stadi, durante le partite. Dopo il regime fascista, che aveva promosso la fusione dei club al fine di creare identità collettive e più forti<sup>59</sup>, le rivalità storiche si fanno più intense.

In un'Italia spaccata a metà, dove il nord cresceva a ritmi sempre più elevati a discapito di un sud che era sempre più arretrato, la contrapposizione tra queste due terre diveniva sempre più evidente. Partite come Milan-Palermo o Juventus-Napoli iniziarono ad essere molto accese e spesso vennero accompagnate da cori e insulti a sfondo territoriale, riflettendo antiche rivalità e tensioni tra le diverse aree geografiche. In particolare, la rivalità tra Napoli-Juventus palesava la natura delle ostilità che provocavano un profondo disprezzo dell'avversario.<sup>60</sup>

Nonostante il disprezzo tra le tifoserie fosse tangibile e le partite si giocassero con grande intensità, non risultano, per quegli anni, episodi documentati di veri e propri atti di discriminazione o odio.

Ciò che sicuramente va sottolineato è che atti di odio, di discriminazione e di *hate speech* cominciarono a verificarsi con più frequenza con la nascita prima delle tifoserie organizzate e poi, ancor di più, con il fenomeno degli *ultras*.

Negli anni Cinquanta e Sessanta il rapporto tra tifosi e squadre cambiò drasticamente. La progressiva – e mai interrotta – diffusione del calcio fra le classi popolari e l'aumento sempre maggiore di interesse mediatico per il gioco portarono alla formazione di gruppi

---

<sup>58</sup> “Real è la squadra della Corona, l'espressione piena della Castiglia, l'identificazione del Regno di Spagna. Il Barcellona è la capitale della Cataluña, regione di profonda connotazione indipendentistica.” Da L. PELLICONE, *Real – Barca, Mas que Futbol: Storia, Calcio, Politica e Identità del Clasico*, Gioco Pulito, 2020. Consultabile su: <https://giocopulito.it/real-barca-mas-que-futbol-storia-calcio-politica-identita-del-clasico/>.

<sup>59</sup> Un esempio è l'unione della precedentemente menzionata Sampierdarenese con l'Andrea Doria, dalla quale nasce la Sampdoria.

<sup>60</sup> “Un po' come i Savoia contro i Borbone, come il nord laborioso contro il sud disoccupato, come la Fiat contro gli operai meridionali trapiantati lungo il Po.” Da A. FORMATO, *Napoli - Juventus, le tappe di una rivalità più sociale che sportiva*, International Business Times, 2013. Consultabile su: <https://web.archive.org/web/20150526162330/http://it.ibtimes.com/napoli-juventus-le-tappe-di-una-rivalita-piu-sociale-che-sportiva-1329287>.

di sostenitori più attivi e organizzati che diedero origine, appunto, alle tifoserie organizzate.

Tra gli appassionati che in forma sempre più organizzata animavano le domeniche allo stadio, alla fine degli anni Sessanta, si cominciarono a far notare in maniera evidente le componenti giovanili.<sup>61</sup> Queste frange andavano caratterizzandosi per un modello di tifo più acceso di quello praticato dagli altri spettatori<sup>62</sup> spesso accompagnato da spranghe di ferro o bastoni che venivano percorsi sulle gradinate. È in questa fase che, agli albori degli anni Settanta, si verificò la vera svolta con la comparsa del fenomeno *ultras*.

Il termine "*ultras*" nacque in Italia e venne utilizzato per indicare gruppi organizzati di tifosi che, ispirandosi al modello di tifo sudamericano, come i *barras bravas*, e inglese, come gli *hooligans*, trasformavano lo stadio in un'arena di spettacolo visivo e sonoro. Solamente per citare alcuni esempi, tra i primi gruppi *ultras* ricordiamo la Fossa dei Leoni del Milan, i Boys San dell'Inter e i Fedelissimi Granata del Torino.

Sebbene nascano in città diverse a sostegno di squadre altrettanto diverse, ciò che accomunava, ed ancora oggi accomuna ogni gruppo, è la passione con cui partecipavano alle manifestazioni sportive. Gli *ultras* si resero sempre più riconoscibili grazie a cori inneggiati all'unisono che, insieme a bandiere, striscioni e fumogeni, contribuivano a creare un'atmosfera unica e altamente suggestiva.<sup>63</sup>

Durante gli anni Settanta “non era raro che i *supporters* di squadre avversarie condividessero gli stessi spazi dello stadio”<sup>64</sup>. Il “settore ospiti”, come lo conosciamo oggi, non esisteva ancora, rendendo frequenti gli scontri che, spesso, degeneravano in incidenti all'interno degli impianti sportivi.<sup>65</sup>

Negli anni Ottanta, e per tutti gli anni Novanta, il fenomeno continuò ad espandersi, fino a raggiungere il suo apice. L'esercizio ritualizzato della violenza e dell'odio divenne un mezzo espressivo identitario dei gruppi: si assistette ad una crescente diffusione di discorsi d'odio e comportamenti discriminatori sia in Italia che negli altri Paesi.

---

<sup>61</sup> C. BALESTRI E G. VIGANÒ, *Gli ultras: origini, storia e sviluppi recenti di un mondo ribelle*, in *Quaderni di Sociologia*, n. 34, 2004, pp. 37–49.

<sup>62</sup> F. MILAZZO, *I barbari della domenica. Tifo ultrà e violenza negli stadi in Italia (1979–1989)*, in *Rivista di Studi Contemporanei*, n. 110, 2021, pp. 208–225.

<sup>63</sup> *Storia degli Ultras in Italia*, TUTTOCURVE, op. cit.

<sup>64</sup> F. MILAZZO, *I barbari della domenica. Tifo ultrà e violenza negli stadi in Italia (1979–1989)*, op. cit.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

Gli insulti razzisti e territoriali divennero una costante imprescindibile delle partite, tanto che giocatori di origini africane, quelli appartenenti a minoranze etniche o, più semplicemente, le tifoserie avversarie furono frequentemente bersaglio di cori e schiamazzi offensivi.

Il fenomeno dell'*hate speech* non fu mai circoscritto ad un solo paese ma si diffuse ampiamente in diversi contesti calcistici, testimoniando l'esistenza di un problema strutturale che colpisce – ancora oggi – principalmente i calciatori.

I pretesti sui quali si costruiscono i discorsi d'odio non sono esclusivamente legati, come è facile pensare, al colore della pelle, ma anche ad altre particolarità come la nazionalità, la fede religiosa e perfino le prestazioni calcistiche.

In merito a questo ultimo punto è inevitabile citare l'episodio che coinvolse Roberto Baggio il quale, durante la metà degli anni Novanta, divenne bersaglio di attacchi verbali. Dopo il rigore sbagliato alla finale dei Mondiali 1994<sup>66</sup>, il *Divin Codino* venne attaccato da molti italiani con minacce e insulti, dimostrando così una forma di *hate speech* legata al fallimento sportivo, una tipologia che sussiste ancora oggi.

Lo scenario di odio che contraddistingue l'ambito calcistico continuò a rimanere immutato con il passare del tempo.

In Italia, i continui scontri violenti tra le tifoserie e le ripetitive azioni discriminatorie all'interno degli stadi spinsero le autorità a adottare nuove misure di sicurezza.

Nel 1989, attraverso la Legge n. 401, venne introdotto il DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive)<sup>67</sup>, che imponeva ad individui segnalati un divieto di accedere agli stadi o alle aree circostanti durante le partite.

Questa misura, nonostante le critiche mosse per il suo carattere preventivo e restrittivo, si rivelò efficace per contenere la violenza negli stadi durante le manifestazioni sportive.<sup>68</sup>

Tuttavia, è necessario riconoscere come, con lo sviluppo di Internet e delle piattaforme

---

<sup>66</sup> *Il rigore sbagliato da Baggio ai Mondiali USA 1994 nella finale contro il Brasile*, CorriereTv, 2024. Consultabile su: <https://video.corriere.it/sport/il-rigore-sbagliato-da-baggio-ai-mondiali-usa-1994-nella-finale-contro-il-brasile/a746f5b2-cb45-455a-8dda-1923e0eeexlk>.

<sup>67</sup> DIPARTIMENTO PER LO SPORT – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Divieto di Accedere alle manifestazioni SPORtive – D.A.SPO*, Governo Italiano. Consultabile su: <https://www.sport.governo.it/it/attivita-internazionale/prevenzione-della-violenza-nello-sport/divieto-di-accedere-alle-manifestazioni-sportive-daspo/>.

<sup>68</sup> D. SIBILIO, *La violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Il DASPO e gli altri strumenti di prevenzione e repressione*, tesi di dottorato in Diritto penale (IUS/17), Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, XXXIII ciclo, A.A. 2019/2020, p. 437.

online, il fenomeno dell'odio si è evoluto e ha trovato nuove forme di espressione e diffusione.

L'*hate speech* trova terreno fertile su cui crescere: le piattaforme online moltiplicano gli insulti, permettendo a qualsiasi utente vi abbia accesso di insultare liberamente – o quasi – non solo i calciatori ma anche arbitri, allenatori, calciatrici e gli stessi tifosi. I social media si affermano come nuovo campo di battaglia per gli appassionati di sport che fanno il tifo per diverse fazioni.<sup>69</sup>

Nella dimensione digitale le relazioni tra gli individui sono caratterizzate da una diluizione dello spazio-tempo<sup>70</sup> e, l'assenza di questi, “rende le relazioni irrimediabilmente fluide ed esalta all'estremo l'esercizio della libertà”<sup>71</sup> la derisione, l'insulto e la minaccia non hanno più bisogno di un luogo e di un momento specifico strettamente definito (la partita).<sup>72</sup>

I social media offrono alle persone innumerevoli opportunità di diffondere informazioni e condividere le proprie opinioni ma, sfortunatamente, una componente molto frequente delle conversazioni sportive online sono proprio i messaggi d'odio.<sup>73</sup>

Uno studio dell'Università di Torino, condotto tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 in Italia, rilevava dei dati preoccupanti per quanto riguarda la presenza di *hate speech* su *Facebook* e *Twitter*.<sup>74</sup> In particolare, l'analisi delle principali testate italiane sui social dimostrava come il calcio non solo fosse il tema dominante nelle interazioni online, ma fosse anche quello che raccoglieva più discorsi che incitavano all'odio. “Il 96,1% dei post su *Facebook* e il 95,2% dei post di *Twitter* sono dedicati a questo sport: ne consegue che il calcio attragga una considerevole mole di commenti, inclusi quelli che includono *hate speech*, rispettivamente il 12,4% su *Facebook* e il 20,4% su *Twitter*.”<sup>75</sup>

---

<sup>69</sup> R. CUCCOLI, *Hate speech in sport proliferates on social media*, Sport and Citizenship, 2023. Consultabile su: <https://www.sportetcitoyennete.com/en/articles-en/hate-speech-in-sport-proliferates-on-social-media?>.

<sup>70</sup> P. FALLETTA, *Lezioni di diritto pubblico del digitale*, Cedam, 2024, p. 1.

<sup>71</sup> Ivi, p. 2.

<sup>72</sup> G. BOBBA, M. MANCOSU, A. SEDDONE, F. VEGETTI, *Barometro dell'odio nello sport. L'hate speech online nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter*, Centro CODER, Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, 2019, p.17.

<sup>73</sup> M.C. MAGLIA, *Razzismo e Sport: tra radici ed attualità*, bullismoomofobico, 2013. Consultabile su: [https://www.sinapsi.unina.it/razzismoesport\\_bullismoomofobico](https://www.sinapsi.unina.it/razzismoesport_bullismoomofobico).

<sup>74</sup> A. SEDDONE, G. BOBBA, M. MANCOSU, F. VEGETTI, *Barometro dell'odio nello sport. L'hate speech nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter (X)*, op. cit, p. 7.

<sup>75</sup> Ivi, p. 38.

I dati estratti mostravano come il fenomeno fosse preoccupante e, per di più, in crescita. L'*hate speech* non è circoscritto alle sole piattaforme online ma ha un impatto concreto anche nella realtà e sulla vita di chi lo subisce.

Calciatori come Romelu Lukaku e Mario Balotelli, secondo lo studio ottenevano le quote più alte di discriminazione sotto ai loro post ed erano, inoltre, spesso oggetti di cori e messaggi di natura discriminatoria.

Come anticipato, il confine che separa la dimensione online da quella offline è estremamente sottile: episodi che allo stadio possono essere isolati, nei social possono trovare, senza difficoltà, un seguito.

La facilità con cui i messaggi d'odio si diffondono online rende difficile contrastarne gli effetti, richiedendo perciò un impegno congiunto da parte di Istituzioni, club e piattaforme al fine di arginare un fenomeno che rischia di compromettere, in maniera irreversibile, l'integrità di questo sport.

### 3. Manifestazioni di odio nel calcio: dallo stadio ai social media

Come abbiamo visto, le dinamiche sociali e culturali di ogni epoca si riflettono inevitabilmente sulla vita negli stadi, determinando il modo in cui le persone vivono il calcio e lo usano per dar voce ai propri disagi, alle proprie idee politiche o ai propri ideali. Vale la pena ora soffermarsi su eventi che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva per la loro carica di odio e discriminazione.

Fino all'avvento dei social media i discorsi d'odio venivano per lo più esternati "in presenza". Non vi era infatti miglior posto se non lo stadio dove dar voce ad insulti, minacce e provocazioni.

Le testimonianze di *hate speech*, inteso come l'utilizzo di un qualsiasi genere di espressione che inciti all'odio, ovvero espressioni che includano linguaggio volgare, aggressività verbale o discriminazione<sup>76</sup>, iniziano ad essere registrati intorno gli anni Ottanta. Questo perché, se prima gli insulti si limitavano ad un'arena campanilistica e si modellavano sulle tensioni sociali interne ad ogni paese, con l'emergere dei giocatori di

---

<sup>76</sup> Ivi, p. 6.

colore come gruppo rilevante nel calcio professionistico, si creò un ampio dibattito sulle espressioni di razzismo utilizzate dai tifosi che attirano l'attenzione dei mass media.

In quegli anni vale la pena ricordare l'esperienza al Milan di Ruud Gullit, pallone d'oro di origine surinamese, al quale, alla fine degli anni Ottanta, furono rivolti ululati e insulti.<sup>77</sup>

Un altro caso significativo è quello dell'attaccante israeliano Ronny Rosenthal che, nel 1989, tentò di firmare con l'Udinese, ma vide sfumare il contratto a causa delle pressioni e dei comportamenti intimidatori dei Teddy Boys<sup>78</sup>, una frangia estremista del tifo organizzato friulano. Questa non era la prima volta che un giocatore veniva minacciato dagli *ultras* dell'Udinese: nell'ottobre del 1986, Geronimo Barbadillo, attaccante peruviano, venne preso di mira da parte di detti tifosi che lo insultarono ripetutamente con insulti razziali e vandalizzarono la sua residenza.<sup>79</sup>

Sempre negli anni Ottanta ricordiamo gli abusi razzisti nei confronti del centrocampista brasiliano del Torino, Léo Júnior. Nel 1984, durante il Derby della Mole, i tifosi Juventini appesero alle gradinate diversi striscioni con frasi razziste e, nello stesso anno, dopo una partita contro il Milan, i tifosi rosso-neri gli rivolsero insulti denigratori e gli sputarono persino addosso.

Negli anni Novanta la situazione non cambia ma, anzi, accresce fino ai nostri giorni quando, come sarà analizzato in seguito, si tenterà di arginare il fenomeno attraverso campagne, percorsi formativi o specifiche sanzioni.

Nel 1992 fanno scalpore gli attacchi ad Aron Mohamed Winter, calciatore della nazionale olandese di origine ebraiche, che è pronto ad indossare la maglia della Lazio. Di quel periodo si ricordano le proteste da parte di alcuni tifosi della Lazio che imbrattarono i muri della capitale con scritte antisemite come: "Gli ebrei non li vogliamo, la purezza

---

<sup>77</sup> Durante il Derby della Madonnina del 1993 (che vede scontrarsi le due squadre di Milano, Inter e Milan), fu insultato per un'intera partita con insulti razzisti. Gullit non reagì in campo ma a match finito, chiese pubblicamente che le società e la Federazione prendessero posizione, condannando questi episodi, e così avvenne. Da *La banana di Alves, l'indifferenza di Pelè, il ruolo di Gullit: calcio e razzismo a Cultura in goal*, Umbria7, 2018. Consultabile su: <https://umbria7.it/2018/10/la-banana-di-alves-lindifferenza-di-pele-il-ruolo-di-gullit-calcio-e-razzismo-a-cultura-in-goal/>.

<sup>78</sup> F. ZARA, *Minacce, scritte antisemite, intrighi: storia del bomber preso e scartato in 15 giorni*, La Gazzetta dello Sport, 2025.

<sup>79</sup> A. GIAMBARTOLOMEI, *Guida al razzismo nel calcio italiano*, lavialibera, 2023. Consultabile su: [https://lavalibera.it/it-schede-278-calcio\\_campionato\\_serica\\_razzismo](https://lavalibera.it/it-schede-278-calcio_campionato_serica_razzismo).

della Lazio rivendichiamo”<sup>80</sup> o “Winter Raus”<sup>81</sup>, espressione simile a quella utilizzata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale come slogan di espulsione o allontanamento, ovvero “*Juden Raus*”, letteralmente “Ebrei fuori”.

Spostandoci nella patria dei cugini d’oltralpe, è interessante ricordare come due grandi della storia del calcio come Lilian Thuram e Patrick Vieira siano stati, anch’essi, vittime del discorso d’odio.

Durante la metà degli anni Novanta, al Parco di Principi, stadio del Paris Saint-Germain, venne a crearsi una curva popolata da *ultras* vicini all’estrema destra. La *Boulogne*, nome con cui è conosciuta tutt’oggi la suddetta curva, ospitava gruppi di tifosi noti per il loro atteggiamento razzista e xenofobo: Vieira e Thuram furono frequentemente bersagliati da cori etnici, accompagnati da “versi scimmieschi”, sia mentre giocavano con il proprio club<sup>82</sup>, sia quando lo facevano per la Nazionale francese.

Lo stesso destino venne riservato anche ai giocatori degli altri principali campionati europei come la Premier League, la Bundesliga e La Liga. Proprio in quest’ultima, durante la stagione 1992-1993, i tifosi del Real Madrid riversano il loro odio sul portiere del Rayo Vallecano, Wilfred Agbonavbare. Numerosi furono i cori razzisti che si innalzarono nello stadio come “*Negro, cabrón, recoge el algodón!*”<sup>83</sup> e altrettanto numerose furono le intimidazioni che gli vennero rivolte durante un servizio televisivo: prima un uomo sulla mezza età, poi un tifoso di tredici anni comparvero nella diretta rivolgendogli insulti a sfondo razziale e minacciandolo di morte.<sup>84</sup>

Gli episodi di questo genere sono innumerevoli, e quelli riportati costituiscono soltanto una selezione esemplificativa, poiché non è purtroppo possibile, in questa sede, approfondire l’intera casistica documentata.

Tuttavia, come abbiamo già sottolineato, l’*hate speech* non si limita ad insulti razzisti o xenofobi, ma comprende qualsiasi espressione in grado di alimentare ostilità e

---

<sup>80</sup> A. GIAMBARTOLOMEI, *Guida al razzismo nel calcio italiano*, op. cit.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> *Reign of terror*, Sowetan live, 2008. Consultabile su: <https://www.sowetanlive.co.za/news/2008-06-09-reign-of-terror/>.

<sup>83</sup> Tradotto in Italiano “Negro, bastardo, vai a raccogliere il cotone!” Da J. GIRALDO, *Il portiere del Rayo che ha subito il razzismo più selvaggio: "Raccogli il cotone!"*, SPORT, 2025. Consultabile su: <https://www.sport.es/es/noticias/barca/portero-rayo-sufrio-racismo-selvaje-114378452>.

<sup>84</sup> F. DE LUIS MANERO, *El problema*, Contexto y Acción, 2021. Consultabile su: <https://ctxt.es/es/20210401/Firmas/35607/racismo-futbol-Cadiz-Valencia-Mouctar-Diakaby-Juan-Cala-Felipe-de-Luis-Manero.htm>.

discriminazione nei confronti di terzi. In questo contesto, anche le minacce rientrano pienamente in questa categoria, poiché contribuiscono alla costruzione di un clima di odio. Tutto ciò che ascoltiamo o leggiamo, e che ci spinge a nutrire sentimenti di avversione verso gli altri, può essere considerato a tutti gli effetti un discorso d'odio.

L'era della digitalizzazione ha senz'altro favorito questo fenomeno. La distanza che intercorre tra chi insulta che si subisce l'offesa è aumentata, e ha creato un distacco e un'indifferenza tale da rendere il gesto replicabile da molte più persone. L'assenza di conoscenza tra le parti ha favorito una mancanza di sanzioni sociali<sup>85</sup> che, invece, erano presenti nella dimensione offline e permettevano una maggiore autodisciplina.

L'*hate speech* cresce con la diffusione sempre più ampia dei social media e l'aumento del numero di utenti che vi accedono e li utilizzano attivamente. Nonostante le misure che vengono adottate per contrastarlo, è un fenomeno che non subisce battute d'arresto e che è in realtà ancora fin troppo presente.

Nel 2023, in occasione della Giornata internazionale contro l'*hate speech* istituita dall'Onu<sup>86</sup>, la FIFA ha presentato un report sugli abusi online contro i calciatori durante Euro 2020 e la Coppa d'Africa 2021. Lo studio, condotto grazie al supporto dell'intelligenza artificiale, ha analizzato più di 400.000 commenti apparsi sui social durante il periodo delle citate competizioni<sup>87</sup>. Ciò che ne risulta è la conferma di quanto il discorso d'odio sia una strada intrapresa ancora da molte persone: oltre il 55% dei giocatori erano stati oggetto di abusi discriminatori, prevalentemente provenienti dalla loro nazione di origine. La maggior parte di questi erano di natura omofoba (il 40%) e razzista (38%).<sup>88</sup>

Uno dei casi più eclatanti di *hate speech* si verificò proprio dopo la finale di Euro 2020, quando l'Inghilterra perse il titolo contro l'Italia, ai calci di rigore. La delusione e l'amarrezza dei tifosi inglesi, che già assaporavano la vittoria sulle note di "*It's coming*

---

<sup>85</sup> A. SEDDONE, G. BOBBA, M. MANCOSU, F. VEGETTI, *Barometro dell'odio nello sport. L'hate speech nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter (X)*, op. cit, p. 20.

<sup>86</sup> La Giornata internazionale contro i discorsi d'odio è un'iniziativa che si basa sulla strategia e sul piano d'azione delle Nazioni Unite sui discorsi d'odio ed è promossa, dal 18 giugno 2022, in risposta alle allarmanti tendenze di crescita della xenofobia, del razzismo e dell'intolleranza, della misoginia violenta, dell'antisemitismo, dell'odio antimusulmano nel mondo e della proliferazione di odio online e offline.

<sup>87</sup> FIFA, *FIFA Threat Matrix Report: EURO 2020 Final + AFCON 2022 Final Study*, 2022, p. 1.

<sup>88</sup> FIFA, *FIFA Threat Matrix Report*, op. cit, p. 3.

home”<sup>89</sup>, si riversò sui social. Marcus Rashford, Bukayo Saka e Jadon Sancho, sbagliando il calcio di rigore, furono ritenuti colpevoli della sconfitta da una frangia razzista della tifoseria<sup>90</sup>, che li bombardò di insulti. Le offese, per di più di natura razzista, si diffusero su *Instagram*, *Twitter* e *Facebook* sia sotto post che riportavano la notizia della finale, sia sugli account personali dei giocatori. Giorni dopo, Sancho postò una lunga lettera sui social dove commentava quanto accaduto: “Mi sono preso qualche giorno per riflettere [...] Questo è, sicuramente, il peggior sentimento che ho avvertito nella mia carriera, ed è difficile spiegarlo con le parole [...] Non farò finta di non aver percepito gli insulti razzisti che i miei fratelli Marcus, Bukayo e io abbiamo subito dopo la partita, però purtroppo non c'è nulla di nuovo. Come società dobbiamo migliorare e responsabilizzare queste persone. Ma l'odio non vincerà mai. A tutti i giovani che hanno subito abusi di questo tipo, dico di continuare ad andare in giro a testa alta e che continuino ad inseguire i loro sogni.”<sup>91</sup>

Di recente, anche l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha denunciato gli insulti ricevuti attraverso i social. “Come mi diverto, scimmia”, “Sta notte non balli, scimmia sporca”, “Mostra i muscoli oggi, scimmia”, sono solo alcuni dei commenti apparsi su suo profilo dopo la partita con l'Inter.<sup>92</sup>

L'attaccante ha commentato scrivendo “Ancora così, nel 2025”<sup>93</sup>, a dimostrazione di come persino i giocatori siano pienamente consapevoli di un problema che continua a persistere, nonostante il passare degli anni e la fiducia in un'evoluzione positiva della società.

---

<sup>89</sup> In italiano “Sta tornando a casa”. È un'espressione utilizzata per riferirsi al fatto che, attraverso una vittoria della nazionale inglese, il calcio farebbe ritorno nel suo paese d'origine, l'Inghilterra, che i tifosi inglesi rivendicano come la patria in cui questo sport è nato.

<sup>90</sup> Euro 2020, insulti razzisti ai calciatori: arrestati tifosi in Inghilterra, SkyTG24, 2021. Consultabile su: <https://tg24.sky.it/mondo/2021/07/16/europei-2021-insulti-razzisti-arresti-inghilterra>.

<sup>91</sup> E. AUDISIO, *Furbi, razzisti e saccenti, il calcio secondo Gullit: "È abitato da dinosauri"*, La Repubblica, 2017. Consultabile su: [https://www.repubblica.it/sport/calcio/2017/01/20/news/furbi\\_razzisti\\_e\\_saccenti\\_il\\_calcio\\_secondo\\_gullit\\_e\\_abitato\\_da\\_dinosauri\\_-156472339/](https://www.repubblica.it/sport/calcio/2017/01/20/news/furbi_razzisti_e_saccenti_il_calcio_secondo_gullit_e_abitato_da_dinosauri_-156472339/).

<sup>92</sup> M. CALEMME, *Scandalo razzista contro Kean*, AS.com, 2025. Consultabile su: <https://as.com/futbol/internacional/escandalo-racista-contra-kean-n/>.

<sup>93</sup> R. DE PONTI, *Caro Moise Kean, sei in buona compagnia*, Corriere Fiorentino, 2025. Consultabile su: [https://corrierefiorentino.corriere.it/notizie/editoriali-e-opinioni/25\\_febbraio\\_12/car-moise-kean-sei-in-buona-compagnia-b1dd1557-ffd8-481c-ac82-d697751a8x1k.shtml#:~:text=](https://corrierefiorentino.corriere.it/notizie/editoriali-e-opinioni/25_febbraio_12/car-moise-kean-sei-in-buona-compagnia-b1dd1557-ffd8-481c-ac82-d697751a8x1k.shtml#:~:text=).

A seguito delle denunce di molti calciatori, le società calcistiche si sono mostrate convinte nel dare una svolta definitiva al fenomeno dell'*hate speech*, attraverso la condivisione di post sui social, campagne di sensibilizzazione e annunci alla Stampa.<sup>94</sup>

### 3.1 Analisi dei soggetti colpiti da *hate speech*

Nel mondo del calcio, l'*hate speech* non colpisce unicamente un preciso gruppo di persone. Se è vero che l'odio online è rivolto in maniera particolarmente feroce ad alcuni gruppi, è altrettanto corretto sostenere che si tratta di un fenomeno che non esclude nessuno.

I social costituiscono una realtà talmente vasta che insulti e minacce possono raggiungere non solo calciatori di alto livello, che militano nei migliori club del mondo, ma anche altre figure che operano e gravitano all'interno di questo contesto.

Secondo un rapporto realizzato nel 2022 dall'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport, istituito in via sperimentale per iniziativa dell'Ufficio Nazionale contro le discriminazioni razziali (UNAR), i soggetti più colpiti sarebbero i giovani tra i 18 e i 29 anni (48,85 dei casi), specialmente quelli di genere maschile (63% dei casi).<sup>95</sup>

Tuttavia, anche il genere femminile, come vedremo più avanti, è vittima di discriminazione.

Per quanto riguarda la nazionalità, spesso non è possibile identificarla; talvolta è emerso che le vittime sono sia straniere (con una particolare incidenza tra i senegalesi e i nigeriani) sia italiane (spesso bersaglio di discriminazione territoriale).<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Un recente esempio proviene dalla Spagna dove, nel marzo 2024, l'attaccante del Real Madrid, Vinícius Júnior, è stato oggetto di insulti razzisti durante una sfida con il Valencia FC. Il Club madrileni ha emesso un comunicato in cui ha annunciato di aver presentato un'istanza al Comitato di Disciplina della Federazione Spagnola di calcio contro l'arbitro della sfida, reo di non aver preso in considerazione gli insulti razzisti. Da *Razzismo nel calcio, insulti a Vinicius: il Real Madrid denuncia l'arbitro Martinez Munuera per negligenza*, Sport Mediaset, 2024. Consultabile su: [https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/calciostero/razzismo-nel-calcio-insulti-a-vinicius-il-real-madrid-denuncia-l-arbitro-martinez-munuera-per-negligenza\\_79343660-202402k.shtml](https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/calciostero/razzismo-nel-calcio-insulti-a-vinicius-il-real-madrid-denuncia-l-arbitro-martinez-munuera-per-negligenza_79343660-202402k.shtml).

<sup>95</sup> UNAR, UISP APS E LUNARIA APS, *Le discriminazioni nel mondo dello sport: Rapporto pilota*, 2022, p. 20.

<sup>96</sup> UNAR, UISP APS E LUNARIA APS, *Le discriminazioni nel mondo dello sport*, op. cit., pp. 20-21.

A testimonianza di questo ultimo fatto, ovvero che anche gli italiani possano essere vittime di insulti da parte dei propri connazionali, è illuminante una citazione di Ruud Gullit, giocatore già menzionato in precedenza a causa delle discriminazioni ricevute alla fine degli anni Ottanta. In un'intervista rilasciata a la Repubblica nel 2017, l'ex campione del Milan parlava così: "Sul razzismo negli stadi devo dire che più che il disprezzo verso i neri mi colpì l'odio che una parte degli italiani aveva verso altri italiani, la divisione tra nord e sud e tra regioni. Non sopportate voi stessi e poi anche i neri."<sup>97</sup>

Come abbiamo visto finora, i calciatori risultano essere le principali vittime nella diffusione di *hate speech*<sup>98</sup>, sia per il ruolo da protagonisti che occupano nelle competizioni, sia per la mole di seguito che ottengono sui social e che, naturalmente, genera una maggiore probabilità di ricevere commenti offensivi e discriminatori.

I calciatori non sono i soli ad essere presi di mira: anche arbitri, allenatori e commentatori subiscono attacchi d'odio<sup>99</sup> e forme di discriminazione che, tuttavia, spesso finiscono per rimanere invisibili.

È una tendenza comune, da parte dei social media o della stampa, quella di concentrare tutta l'attenzione su casi che coinvolgono i grandi protagonisti di questo sport, poiché sono senz'altro più remunerativi in termini di click e di copie vendute.

Tuttavia, ignorando casi in cui si trovano coinvolte figure differenti, di "second'ordine", si corre il rischio di tralasciare aspetti che contribuiscono a descrivere il fenomeno dell'*hate speech* e le sue caratteristiche strutturali.

In tale contesto, la prima edizione del Barometro dell'odio nello Sport<sup>100</sup>, pubblicato dall'Università degli Studi di Torino nel 2019, ha messo in evidenza come l'*hate speech* sia un fenomeno trasversale che colpisce diversi attori del mondo sportivo, indipendentemente dal ruolo o dalla disciplina.

Il report rileva come le polemiche relative all'arbitraggio e all'utilizzo del Video Assistant Referee (VAR) siano fattori determinanti nell'incremento dei commenti d'odio sui social

---

<sup>97</sup> E. AUDISIO, *Furbi, razzisti e saccenti, il calcio secondo Gullit: "È abitato da dinosauri"*, La Repubblica, 2017.

<sup>98</sup> A. SEDDONE, G. BOBBA, M. MANCOSU, F. VEGETTI, *Barometro dell'odio nello sport. L'hate speech nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter (X)*, op. cit., p. 51.

<sup>99</sup> *Ibidem*.

<sup>100</sup> G. BOBBA, M. MANCOSU, A. SEDDONE, F. VEGETTI, *Barometro dell'odio nello sport. L'hate speech online nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter*, op. cit.

media.<sup>101</sup> Le decisioni arbitrali controverse, infatti, generano frequentemente reazioni accese da parte dei tifosi, sia negli stadi sia sulle piattaforme digitali, dove le critiche si diffondono rapidamente. Se i dirigenti non si esimono dal far valere le proprie posizioni, i tifosi si riversano sui social scagliandosi contro uno o più direttori di gara per decisioni che non condividono.

Un episodio che ha fatto discutere molto è, senza dubbio, l'attacco ad Anthony Taylor che, nella finale di Europa League 2023, arbitrava il match Siviglia – Roma.

L'arbitraggio della partita fu considerato controverso dai tifosi giallorossi e dall'allora allenatore della Roma, José Mourinho<sup>102</sup>, che lo accusarono di aver favorito la rivale. Questo scatenò una vera e propria ondata di odio non solo sui social, dove comparvero numerosi insulti e minacce di morte, ma persino all'aeroporto di Budapest dove alcuni tifosi lo aggredirono verbalmente mentre si trovava assieme alla sua famiglia.<sup>103</sup>

Un altro caso simile coinvolse l'arbitro Michael Oliver nella partita Real Madrid - Juventus valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, nel 2018.

Oliver assegnò al 93° minuto un calcio di rigore ai madrileni e, a seguito di accese proteste, espulse l'allora capitano e portiere della Juventus, Gianluigi Buffon.

Gli insulti furono pesantissimi. Lo stesso Buffon, parlando ai microfoni di Mediaset Premium, commentò con parole durissime la decisione dell'arbitro: “Uno così al posto del cuore ha un bidone d'immondizia. Se non puoi stare in campo in una partita simile, te ne stai in tribuna con moglie e figlia”.<sup>104</sup>

I tifosi della Juventus, a seguito del più che contestato rigore e dopo le parole del proprio capitano, si riversarono sui social: insulti e minacce di morte apparvero su Twitter e Instagram, non solo contro Oliver ma anche contro la moglie, Lucy Oliver, anch'essa

---

<sup>101</sup> Ivi, p. 60

<sup>102</sup> Roma, Mourinho senza freni con l'arbitro Taylor: Sei una fottuta disgrazia, TuttoSport.com, 2023. Consultabile su: [https://www.tuttosport.com/news/calcio/europa-league/2023/06/01-108471181/roma\\_mourinho\\_senza\\_freni\\_con\\_l\\_arbitro\\_taylor\\_sei\\_una\\_fottuta\\_disgrazia](https://www.tuttosport.com/news/calcio/europa-league/2023/06/01-108471181/roma_mourinho_senza_freni_con_l_arbitro_taylor_sei_una_fottuta_disgrazia).

<sup>103</sup> A. SERENI, *Gli errori dell'arbitro Taylor in Siviglia-Roma, gli episodi contestati*, Corriere.it, 2023. Consultabile su: [https://www.corriere.it/sport/calcio/europa-league/cards/gli-errori-dell-arbitro-taylor-siviglia-roma-episodi-contestati/rabbia-roma-la-direzione-taylor\\_principale.shtml](https://www.corriere.it/sport/calcio/europa-league/cards/gli-errori-dell-arbitro-taylor-siviglia-roma-episodi-contestati/rabbia-roma-la-direzione-taylor_principale.shtml).

<sup>104</sup> Juventus, Buffon: "Un arbitro così ha un bidone di spazzatura al posto del cuore", Sky Sport, 2018. Consultabile su: <https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2018/04/11/buffon-espulso-spara-a-zero-contro-arbitro-real-juve>.

arbitro. Il numero privato della stessa fu condiviso sui social portando a ripetuti messaggi di minaccia e chiamate offensive.<sup>105</sup>

Questo caso, assieme a quello precedentemente citato, sollevarono un intenso dibattito sulla necessità di proteggere gli ufficiali di gara da insulti e molestie, un dibattito che, possiamo dire, sussiste tutt'oggi. Infatti, l'utilizzo di *hate speech* nei confronti di arbitri non rappresenta un avvenimento sporadico, bensì una prassi consolidata.

Numerosi sono gli attacchi anche nei confronti degli arbitri donna, le quali subiscono critiche che vanno ben oltre la contestazione delle decisioni tecniche e, spesso, si trasformano in veri e propri attacchi sessisti. “Vai a farti le unghie”. “Vai a pettinare le bambole”<sup>106</sup>. “Non puoi arbitrare, non capisci il gioco”. Questi sono solo alcuni degli attacchi sessisti che gli arbitri donna sono costretti a subire, indipendentemente dalla categoria calcistica che arbitrano, o dall'età.

Nel 2019, durante un torneo della categoria Giovanissimi, l'arbitro ventiduenne Giulia Nicastro è stata vittima di insulti sessisti da parte di alcuni spettatori.<sup>107</sup> Mentre dirigeva l'incontro, dagli spalti si sono levate frasi a sfondo sessuale come “Vatti a prostituire” o offese sessiste come “Vai a stirare”.

Insulti di questo genere si possono ritrovare non solo nelle categorie minori, come nel caso proposto, ma persino a livello professionistico.

Stéphanie Frappart, arbitro donna che ha segnato una serie di primati storici nel calcio maschile, è stata anch'essa vittima di critiche e insulti sessisti. Frappart è stata la prima ad arbitrare una partita del massimo campionato francese, la prima a dirigere una finale di Supercoppa UEFA nel 2019<sup>108</sup> e la prima ad arbitrare una partita di Champions League

---

<sup>105</sup> DATASPORT, *Champions League: minacce di morte all'arbitro Oliver e sua moglie*, Il Sole 24 Ore, 2018. Consultabile su: [https://www.ilsole24ore.com/art/champions-league-minacce-morte-arbitro-oliver-e-sua-moglie-AEva7sYE?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/champions-league-minacce-morte-arbitro-oliver-e-sua-moglie-AEva7sYE?refresh_ce=1).

<sup>106</sup> G. BARONCINI, *Insulti sessisti alla ragazza arbitro: "Vai a pettinare le bambole"*, il Giornale, 2020. Consultabile su: <https://www.ilgiornale.it/news/cronache/insulti-sessisti-ragazza-arbitro-vai-pettinare-bambole-1818506.html>.

<sup>107</sup> F. FURLAN, *Insulti all'arbitro donna, l'olimpionico Scarpa lancia la carta del "fairplay"*, La Repubblica, 2019. Consultabile su: [https://www.repubblica.it/cronaca/2019/05/28/news/arbitro\\_donna\\_insulti-227402837/](https://www.repubblica.it/cronaca/2019/05/28/news/arbitro_donna_insulti-227402837/).

<sup>108</sup> *Liverpool-Chelsea, che primato: finale diretta da un arbitro donna*, La Gazzetta dello Sport, 2024. Consultabile su: <https://www.gazzetta.it/Calcio/Estero/02-08-2019/supercoppa-europea-frappart-nicolosi-liverpool-chelsea-che-primato-finale-diretta-un-arbitro-donna-3401359055782.shtml>.

nel 2020.<sup>109</sup> Nonostante questi enormi successi, simbolo di progresso e di una maggiore inclusività delle donne nel calcio, gli attacchi discriminatori – e soprattutto sessisti – non sono mancati.

Un'ulteriore categoria ancora vittima di *hate speech* sessista è senz'altro quella delle calciatrici. Nonostante i progressi – in termini di inclusione e di visibilità – le calciatrici continuano ad essere vittime di una sistematica discriminazione che, molto spesso, si tramuta in insulti e discorsi d'odio.

Fraasi come “Il calcio non è uno sport per donne”, “Dovreste stare in cucina” o “Nessuno è interessato a vedere le donne giocare” sono solo alcuni esempi di un linguaggio che contribuisce a delegittimare il valore delle atlete e a creare un atteggiamento ostile nei loro confronti.

Nel 2023, la FIFA, in collaborazione con l'associazione globale dei giocatori FIFPRO, ha pubblicato un report che esamina l'attività sui social durante la Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023<sup>TM</sup><sup>110</sup>. Secondo lo studio, “le giocatrici della Coppa del Mondo FIFA femminile 2023<sup>TM</sup> avevano il 29% di probabilità in più di essere presi di mira da abusi online rispetto ai giocatori della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022<sup>TM</sup>”<sup>111</sup>

In media una giocatrice su cinque ha ricevuto messaggi offensivi e minacciosi e “gli abusi omofobi, sessuali e sessisti hanno rappresentato quasi il 50% dei messaggi abusivi verificati rilevati.”<sup>112</sup>

Tuttavia, è importante sottolineare che, come precedentemente detto per gli arbitri, le calciatrici sono vittime di *hate speech* indipendentemente dalla categoria in cui giocano. Gabriella Howell, calciatrice del Sutton United FC, nel 2022 ha denunciato alla stampa inglese gli insulti sessisti che riceve sui social, enfatizzando la sua scelta di non cancellare

---

<sup>109</sup> REDAZIONE GOAL ITALIA, *La missione dell'arbitro Frappart: "Io, modello per molte donne"*, GOAL, 2020. Consultabile su: <https://www.goal.com/it/notizie/arbitro-frappart-io-modello-per-molte-donne/1xzjv69i4h3ig121cn56n1315w>.

<sup>110</sup> FIFA, *FIFA Social Media Protection Service – FIFA World Cup Qatar 2022<sup>TM</sup> Tournament Analysis*, 2022. Consultabile su: <https://digitalhub.fifa.com/m/1adaa73e3964bd81/original/FIFA-Social-Media-Protection-Service-FIFA-World-Cup-Qatar-2022-tournament-analysis.pdf>.

<sup>111</sup> Ivi, p. 14.

<sup>112</sup> FIFA AND FIFPRO. *FIFA and FIFPRO Release Report on the Social Media Protection Service at the FIFA Women's World Cup 2023<sup>TM</sup>*. INSIDE FIFA, 2023. Consultabile su: <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/media-releases/fifa-and-fifpro-release-report-on-the-social-media-protection-service-at-the>.

i messaggi d'odio che riceve sui propri profili. Tra i vari commenti che ha deciso di pubblicare si legge: "Gabby, come mai sei fuori dalla cucina?", "Solite sciocchezze. È una donna che cerca di giocare a uno sport da uomini.", o ancora, "Il problema del calcio femminile è che penso che le giocatrici vengano scelte per il loro aspetto piuttosto che per il talento."<sup>113</sup>

La particolarità di questi commenti, privi di linguaggio volgare, risiede nel fatto che spesso vengono percepiti come mere opinioni personali quando, in realtà, veicolano una sottile, ma significativa, discriminazione di genere. I commenti discriminatori assumono la connotazione di "*hate speech*" nel momento in cui alimentano sentimenti di astio o disprezzo nei confronti di gruppi che si discostano dai modelli dominanti, ritenuti normali.<sup>114</sup>

Le calciatrici ne rappresentano un chiaro esempio. Queste ultime ricevono insulti che svalutano la loro presenza e la loro competenza nel settore, non tanto attraverso offese dirette e personali, quanto attraverso affermazioni denigratorie, spesso mascherate da semplici opinioni o battute.

All'interno del mondo calcistico, l'*hate speech* colpisce anche ulteriori figure chiave come gli allenatori e i commentatori sportivi.<sup>115</sup>

I primi sono sottoposti a un'enorme pressione mediatica, poiché ogni decisione tecnica controversa, o non condivisa dal pubblico, può innescare una vera e propria ondata di odio online.<sup>116</sup> Spesso sono ritenuti gli unici responsabili di eventuali sconfitte; ciò trasforma, spesso, commenti di disprezzo per le scelte tecniche in minacce di morte o attacchi alle famiglie.

Nella seconda edizione del Barometro dell'odio nello sport, pubblicato dell'Università degli Studi di Torino nel 2023, vi è una sezione dedicata proprio all'odio online nei confronti di allenatori e, come vedremo tra poco, commentatori.

Per quanto riguarda gli allenatori, nel 2023 Allegri era quello più colpito da *hate speech*, con il 14,1% dei post su *Facebook* e il 23,9% su *Twitter* contenenti elementi di

---

<sup>113</sup> REDAZIONE L FOOTBALL, *La calciatrice Gabriella Howell denuncia i commenti sessisti che riceve sui social*, L Football, 2022. Consultabile su: <https://www.lfootball.it/2022/04/gabriella-howell-calciatrice-commenti-sessisti-social>.

<sup>114</sup> A. SEDDONE, G. BOBBA, M. MANCOSU, F. VEGETTI, *Barometro dell'odio nello sport. L'hate speech nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter (X)*, op. cit., p. 18.

<sup>115</sup> Ivi, p.6.

<sup>116</sup> Ivi, p. 57.

linguaggio d'odio, seguito da Maurizio Sarri, Luciano Spalletti, Simone Inzaghi e Stefano Pioli.<sup>117</sup>

Senza dubbio, il panorama calcistico italiano ha subito una significativa trasformazione negli ultimi due anni, con l'emergere di nuove figure, più o meno apprezzate dalla tifoseria. Tuttavia, ciò che resta immutato è la persistenza di certe dinamiche sui social media: basta accedere a una qualsiasi piattaforma, come *Instagram*, *X* o *Facebook*, e, scorrendo alcune delle sezioni dedicate ai commenti, appare evidente come questa tendenza non sia affatto cambiata.

La stessa cosa vale per i commentatori sportivi<sup>118</sup>. Questi ultimi, avendo un ruolo cruciale nel commentare ed analizzare le partite, sono spesso presi di mira dai tifosi che li accusano di faziosità o incompetenza. In questo caso le critiche degenerano spesso in commenti d'odio che non solo esprimono in maniera aggressiva le opinioni dei tifosi, ma riportano insulti personali, basati sulla nazionalità o sul genere, come nel caso delle commentatrici.<sup>119</sup>

Nel 2023 Antonio Cassano riceveva il maggior numero di commenti d'odio, un commento su cinque, e le *replies* su *Twitter* che lo riguardavano presentavano un livello di *hate speech* del 27%.<sup>120</sup> Altri due commentatori vittime di polemiche e critiche online ricche di odio erano Daniele Adani e Diletta Leotta.

Come abbiamo visto l'*hate speech* è un fenomeno pervasivo che non colpisce solamente i calciatori, ma va ad intaccare diverse figure che operano nello stesso contesto, come calciatrici, arbitri e commentatori sportivi. Il linguaggio d'odio nel calcio è un problema trasversale che non riguarda solo la critica sportiva ma, anzi, utilizza questa come pretesto per insulti personali, minacce di morte e attacchi discriminatori.

---

<sup>117</sup> Ibidem.

<sup>118</sup> A. SEDDONE, G. BOBBA, M. MANCOSU, F. VEGETTI, *Barometro dell'odio nello sport. L'hate speech nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter (X)*, op. cit., pp. 65-68.

<sup>119</sup> Un esempio risale al 2021 quando, la conduttrice di DAZN Diletta Leotta è stata vittima di insulti sessisti da parte di un gruppo di tifosi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

<sup>120</sup> A. SEDDONE, G. BOBBA, M. MANCOSU, F. VEGETTI, *Barometro dell'odio nello sport. L'hate speech nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter (X)*, op. cit., p. 66.

## Capitolo II

### La regolamentazione dell'Hate Speech nel calcio

Dopo aver analizzato, nelle sezioni precedenti, la natura dell'*hate speech* e il suo impatto nel contesto calcistico, questo capitolo si concentra sul quadro normativo volto a limitare e a regolare il fenomeno *de quo*. È importante sottolineare che, nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, i Paesi europei hanno introdotto una serie di normative specifiche sul discorso d'odio, con l'obiettivo di contrastare l'incitamento all'odio di matrice razziale e religiosa. In origine, le leggi nacquero dall'esigenza di arginare la propaganda xenofoba e antisemita che aveva contribuito all'ascesa dei regimi totalitari e, in ultima istanza, all'Olocausto.<sup>121</sup> Tuttavia, nel corso del tempo, la normativa nazionale ed europea ha ampliato il proprio raggio d'azione, includendo tra i reati anche forme di *hate speech* che prendono di mira l'identità etnica, religiosa, di genere e nazionale degli individui.

Nel contesto giuridico attuale, il concetto di tutela dalle espressioni d'odio si è ulteriormente ampliato, citando tra i reati non solo gli attacchi fondati su categorie tradizionalmente protette come razza, religione o orientamento sessuale, ma anche quelli basati su mere caratteristiche personali dell'individuo.

È importante sottolineare come tale estensione normativa sollevi un dibattito di fondamentale rilevanza nel contesto giuridico e filosofico, poiché si confronta con il principio cardine della libertà di espressione, sancito dall'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).<sup>122</sup>

In tale ottica, alcuni scrittori<sup>123</sup> sostengono che l'adozione di normative sempre più stringenti in materia di discorso d'odio rischi di sfociare in limitazioni eccessive della

---

<sup>121</sup> A.A. ELGUJJA, & A. E. ARIMORO, *Quando il dissenso dei tifosi di calcio sui social media si trasforma in odio: appello per misure più severe*, in *University of Maidguri Journal of Public Law*, Vol. 6, pp. 1-18, 2019.

<sup>122</sup> “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.”

<sup>123</sup> Tra questi troviamo Jonathan Rauch, Timothy Garton Ash, Christopher Hitchens.

libertà di espressione e dunque scontrarsi con il diritto fondamentale di diffondere il proprio pensiero, principio essenziale in una società democratica.

Una visione opposta è senz'altro quella di coloro che sostengono come la libertà di espressione, pur essendo un diritto fondamentale, non sia assoluta ma debba essere bilanciata con altri diritti quali la dignità umana, la tutela delle minoranze e l'ordine pubblico. Tale profilo è una conseguenza del fatto che non si tratta di un "diritto assoluto" e che nella CEDU non sia stilata una gerarchia tra diritti "relativi"<sup>124</sup>. Questo è posto in evidenza anche dal comma 2 dell'articolo 10 della CEDU<sup>125</sup>, che "consente agli Stati di limitare la portata della libertà in circostanze specifiche."<sup>126</sup>

I sostenitori di una regolamentazione all'*hate speech* sono inoltre convinti che una legge possa concretamente contribuire ad "evitare danni alla salute delle persone (psicologica e fisiologica), a salvaguardare l'autonomia (sostanziale, se non formale), a ridurre l'insicurezza (oggettiva e soggettiva), a emancipare le persone dalla subordinazione, a fungere da baluardo contro l'oppressione".<sup>127</sup>

#### 1. Discorso d'odio: primi interventi normativi sovranazionali

In un contesto giuridico viziato da innumerevoli definizioni di *hate speech* e da altrettante misure per combatterlo, nel 1997, il Consiglio d'Europa, pervaso dalla crescente preoccupazione per il razzismo e l'intolleranza, emana una Raccomandazione<sup>128</sup> che diverrà un punto di riferimento per lo sviluppo di successive normative nazionali e internazionali.

---

<sup>124</sup> F. CASAROSA, *Libertà di espressione e contrasto ai discorsi d'odio*, in *Handbook sulle tecniche di interazione giudiziale nell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, Centre for Judicial Cooperation, 2020, p. 7.

<sup>125</sup> "L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

<sup>126</sup> F. CASAROSA, *Libertà di espressione e contrasto ai discorsi d'odio*, op. cit., p. 7.

<sup>127</sup> A. BROWN, *Hate Speech Law: A Philosophical Examination*, Routledge, 2015, p.1.

<sup>128</sup> Le raccomandazioni sono una delle due forme di atti dell'Unione europea non vincolanti. Sebbene le raccomandazioni non abbiano conseguenze legali, possono offrire indicazioni sull'interpretazione o sul contenuto del diritto dell'Unione. Una raccomandazione consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione, senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari. Per maggiori informazioni: [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/types-legislation\\_it](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/types-legislation_it).

La Raccomandazione No. R (97) 20 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui "Discorsi D'odio"<sup>129</sup> affronta non solo la problematica definizione del fenomeno dell'*hate speech* ma elabora, inoltre, indicazioni per gli Stati Membri su come affrontarlo, "al fine di salvaguardare e realizzare gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune"<sup>130</sup>.

Il Consiglio d'Europa esprime, nella Raccomandazione presa in esame, la consapevolezza di quanto sia rilevante "conciliare la lotta al razzismo e all'intolleranza con la necessità di proteggere la libertà di espressione, per evitare di minare la democrazia con la scusa di difenderla"<sup>131</sup>. Esorta, dunque, gli Stati a adottare misure appropriate per combattere i discorsi d'odio, misure che non solo siano in grado di conciliarsi con un "approccio globale del fenomeno"<sup>132</sup> – sottolineando la necessità di un'azione congiunta – ma che siano anche conformi ai principi esposti<sup>133</sup>, applicati in particolare ai discorsi d'odio diffusi attraverso i media.

Ciò rivela una concezione estremamente avanguardista della Raccomandazione No. R (97) 20. Nonostante quest'ultima veniva adottata in un periodo storico nel quale Internet era agli albori e i social media lungi dall'emergere, è messa in evidenza l'importanza che i media tradizionali – e per estensione quelli digitali – hanno sia nella comunicazione di informazioni e idee, sia nell'analizzare e spiegare specifici casi di "*hate speech*".<sup>134</sup>

Il Principio 6 indica chiaramente come i media possano avere un ruolo nella prevenzione dell'incitamento all'odio, attraverso la diffusione di informazioni che siano in grado di generare una conoscenza del fenomeno e – ipoteticamente – una consapevolezza maggiore in coloro che apprendono tali nozioni.<sup>135</sup>

Allo stesso modo, il Principio 7 esorta i media alla trasmissione di "informazioni sul razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di intolleranza",<sup>136</sup> tale

---

<sup>129</sup> Raccomandazione n. R (97) 20 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui "discorsi d'odio", Consiglio d'Europa, Strasburgo, 30 ottobre 1997, p. 106.

<sup>130</sup> *Ivi* p. 107.

<sup>131</sup> *Ibidem*.

<sup>132</sup> *Ibidem*.

<sup>133</sup> Per elenco e lettura completa vedere <https://search.coe.int/cm?i=0900001680505d5b>.

<sup>134</sup> "e il fenomeno sottostante in generale, nonché il diritto del pubblico di ricevere tali informazioni e idee", Raccomandazione n. R (97) 20 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui "discorsi d'odio", op. cit., Principio 6, p. 108.

<sup>135</sup> *Ibidem*.

<sup>136</sup> *Ibidem*, Principio 7, p. 108

trasmissione, tutelata dall'articolo 10 della CEDU, può subire limitazioni esclusivamente nei casi contemplati dal secondo paragrafo della medesima disposizione.

La Raccomandazione No. R (97) 20 sottolinea, come anticipato, la necessità di un equilibrio tra il rispetto della libertà di espressione e la necessità di proteggere le vittime dal discorso d'odio, richiedendo dunque alle autorità nazionali di applicare criteri conformi ai principi sanciti dall'articolo 10 della CEDU, considerando in particolare la natura del contenuto, il contesto comunicativo, le modalità di diffusione e lo scopo della comunicazione.<sup>137</sup>

A partire dal 1997, il fenomeno del discorso d'odio registra una crescita significativa e costante, amplificata dall'emergere di nuovi mezzi di comunicazione e strumenti digitali. Tali strumenti, non contemplati dalla suddetta Raccomandazione a causa dell'impossibilità di prevederne, all'epoca, l'efficacia nella diffusione delle manifestazioni d'odio, hanno tuttavia radicalmente trasformato l'intensità e la velocità con cui l'*hate speech* viene oggi veicolato.

Questo scenario ha fatto sì che vi fosse la necessità di un aggiornamento normativo in grado di contrastare un discorso d'odio sempre più capillare e istantaneo, ridefinendo, con più precisione, gli obblighi positivi in capo agli Stati Membri e un quadro di sanzioni proporzionate e dissuasive.<sup>138</sup>

Circa dieci anni dopo la Raccomandazione No. R (97) 20, il Consiglio dell'Unione Europea adotta la Decisione<sup>139</sup> Quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.<sup>140</sup> L'obiettivo della suddetta Decisione Quadro era di far sì che gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia

---

<sup>137</sup> *Ibidem*.

<sup>138</sup> CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Decisione quadro 2008/913/GAI, del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in GUUE L 328 del 6.12.2008, p. 55–58.

<sup>139</sup> La decisione è un atto giuridico vincolante che può avere applicazione generale o destinatari specifici. La decisione fa parte del diritto secondario dell'Unione europea, ovvero del corpus giuridico che deriva dai principi e dagli obiettivi stabiliti nei trattati dell'Unione (diritto primario). Per saperne di più: [https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/decision.html#:~:text=La%20decisione%20è%20un%20atto,Unione%20\(diritto%20primario\)](https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/decision.html#:~:text=La%20decisione%20è%20un%20atto,Unione%20(diritto%20primario)).

<sup>140</sup> CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, op. cit.

fossero passibili di sanzioni penali effettive mirando, inoltre, a favorire la cooperazione giudiziaria in questo campo.<sup>141</sup>

Con tale Decisione si prevede il riavvicinamento delle norme legislative e regolamentari dei paesi dell'UE, "per fare in modo che gli stessi comportamenti costituiscano reati in tutti gli Stati membri e che siano previste pene efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili."<sup>142</sup>

Il Consiglio dell'Unione Europea riconosce il razzismo e la xenofobia come "violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"<sup>143</sup>, denunciando e ripudiando comportamenti intenzionali a queste connessi.

Tra le condotte considerate penalmente rilevanti e pertanto riconosciute come reati penali, figura, in particolare, una che in questa sede risulta di peculiare interesse, ossia l'incitamento all'odio.

All'articolo 1 della Decisione Quadro in analisi, il Consiglio richiede agli Stati Membri di adottare misure necessarie affinché dei comportamenti intenzionali – di cui sotto – siano resi punibili.<sup>144</sup>

L'articolo pone in evidenza l'importanza e la crescente attenzione rivolta alle manifestazioni di odio che istigano alla discriminazione e alla violenza. In particolare, le fattispecie di cui ai punti a) e b) identificano due condotte penalmente rilevanti, la cui diffusione è significativamente aumentata con l'avvento delle piattaforme digitali.

Al punto a) si fa riferimento "all'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica."<sup>145</sup>, riconoscendo, dunque, come punibile e passibile di sanzione chi adotta atteggiamenti discriminatori e di odio in ragione delle caratteristiche citate. Anche il semplice incitamento o la partecipazione alla commissione dei suddetti atti è soggetto a sanzione.<sup>146</sup>

---

<sup>141</sup> *Ivi*, p. 1.

<sup>142</sup> *Ibidem*.

<sup>143</sup> *Ibidem*.

<sup>144</sup> CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, op. cit., p. 2.

<sup>145</sup> *Ibidem*.

<sup>146</sup> CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, op. cit., Articolo 2, p. 3.

Al punto b) dell'articolo 1 si fa ancora riferimento all'istigazione alla violenza e all'odio di cui al punto a), ma si riconosce come punibile chi attua taluni comportamenti "mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale".<sup>147</sup>

Il Consiglio dell'Unione Europea assume, dunque, una posizione decisa nei confronti della diffusione dei discorsi d'odio attraverso mezzi di comunicazione diversi dalla semplice "interazione in presenza". In particolare, già nel 2008, il Consiglio riconosce l'importanza di monitorare con attenzione le modalità attraverso cui l'incitamento all'odio viene veicolato, con strumenti quali scritti, immagini o altri materiali, riuscendo a cogliere la rilevanza crescente che tali mezzi avrebbero poi assunto negli anni successivi grazie ai moderni canali mediatici e digitali.

Se, da un lato, si può ravvisare una concezione avanguardistica del discorso d'odio e dell'incitamento all'odio, dall'altro la Decisione Quadro 2008/913/GAI menziona soltanto alcune delle categorie potenzialmente esposte al rischio di *hate speech*, tralasciandone altre che, nell'attuale contesto sociale e giuridico, rivestono pari rilevanza rispetto a quelle espressamente indicate.

In tale prospettiva, ci proiettiamo avanti nel tempo per cogliere appieno l'evoluzione normativa e valoriale che ha interessato il contrasto al discorso d'odio. In questa sede è dunque rilevante menzionare un'ulteriore Raccomandazione del Consiglio d'Europa che esprime un approccio più inclusivo e moderno, e riconosce la complessità e l'intersezionalità delle forme di odio contemporanee.

### 1.1 Raccomandazione CM/Rec(2022)16 ed evoluzione della strategia europea contro l'*hate speech*

La Raccomandazione CM/Rec (2022)16<sup>148</sup> si pone come un aggiornamento significativo degli strumenti volti a contrastare il discorso d'odio, normativi e non.

Nella raccomandazione, infatti, si legge: "Alcune frasi di incitamento all'odio prevedono sanzioni penali, mentre altre sono contrarie alle norme del diritto civile o amministrativo,

---

<sup>147</sup> *Ivi*, Articolo 1, comma 1, punto b), p. 2.

<sup>148</sup> CONSIGLIO D'EUROPA, Raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, del 20 maggio 2022 sulla lotta contro i discorsi d'odio.

oppure devono essere affrontate con misure non giuridiche, come l'istruzione e la sensibilizzazione, o con una combinazione di misure e approcci diversi"<sup>149</sup>.

Ciò dimostra come il Consiglio d'Europa abbia compiuto un significativo progresso nella comprensione delle molteplici sfaccettature del fenomeno dell'*hate speech*, riconoscendone la complessità e la natura eterogenea. In tal senso, si evidenzia come il contrasto a tale fenomeno non possa limitarsi esclusivamente all'intervento repressivo *ex post*, ma debba includere anche misure preventive volte a contrastarne l'insorgere, attraverso strumenti quali l'istruzione e la sensibilizzazione della società.

Ancora una volta, in linea con l'approccio delineato nella precedentemente citata Raccomandazione No. R (97) 20, si ribadisce "il ruolo essenziale svolto da media, giornalisti e altri attenti osservatori critici della vita pubblica nelle società democratiche e [si sottolinea] il fatto che possono fornire un importante contributo alla lotta contro i discorsi d'odio, dal momento che possono documentare, denunciare, criticare e condannare questo fenomeno"<sup>150</sup>. In tale prospettiva, la conoscenza approfondita del fenomeno e delle sue implicazioni risulta fondamentale, poiché solo attraverso una comprensione consapevole è possibile sviluppare strategie normative-giuridiche o piani d'azione efficaci.

Il suddetto principio è pienamente accolto dalla Raccomandazione CM/Rec (2022)16, la quale riserva un'intera sezione (la quarta) al tema della "sensibilizzazione, educazione, formazione e ricorso alla contro-narrazione e al discorso alternativo" nell'ambito della lotta all'*hate speech*.

Gli Stati Membri sono chiamati a sviluppare e implementare misure non giuridiche al fine di contrastare, in modo efficace, tutte le forme di discorsi d'odio. La sensibilizzazione, l'educazione e la formazione sono ritenuti strumenti necessari affinché non solo il cittadino riesca a "prendere posizione, contrastare il discorso d'odio online e offline, [e ad] esprimere solidarietà alle persone che sono state bersaglio specifico del discorso d'odio"<sup>151</sup> ma anche per garantire che professionisti e operatori di settori chiave, come "i membri e il personale dei servizi per il mantenimento dell'ordine pubblico, le forze di

---

<sup>149</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>150</sup> *Ibidem*.

<sup>151</sup> *Ivi* p. 43.

polizia, i servizi della procura e del sistema giudiziario”<sup>152</sup>, siano in grado di “identificare le espressioni di incitamento all’odio e di astenersi dall’utilizzarle, di essere consapevoli dei bisogni delle persone prese di mira dal discorso d’odio e di assisterle per ottenere riparazione”.<sup>153</sup>

Proseguendo ora nell’analisi del sistema normativo relativo al contrasto del discorso d’odio, le fonti delineano un sistema di linee guida complesso e multilivello, il cui recepimento e attuazione da parte degli Stati Membri risulta fondamentale per garantire un’efficace azione di prevenzione e contrasto, tanto nel contesto offline quanto in quello online.<sup>154</sup>

I governi degli Stati sono invitati a specificare nei rispettivi ordinamenti penali le espressioni che incitano all’odio, come l’incitamento pubblico a commettere omicidi o i crimini contro l’umanità.<sup>155</sup> Inoltre, il Consiglio d’Europa, con tale documento, compie un passo in avanti rispetto al passato. Negli esempi di espressioni d’odio che – per consuetudine – si presuppone abbiano rilevanza penale, non troviamo solo categorie legate alla razza, alla religione o all’etnia, bensì il panorama viene arricchito con ulteriori tipologie come l’incitamento pubblico all’odio o alla discriminazione in generale; le minacce sessiste o xenofobe nei confronti di persone LGBTQ+; la diffusione intenzionale di materiale contenente espressioni d’odio, comprese idee fondate sulla superiorità di razza e, quindi, sull’odio razziale.<sup>156</sup>

Con l’evoluzione sociale e culturale è dunque emersa una crescente consapevolezza nei confronti dell’esistenza di *hate speech* che si basano non più solamente sulla discriminazione etnica, religiosa o razziale, ma anche sull’identità di genere, orientamento sessuale o, più semplicemente, personale.<sup>157</sup>

---

<sup>152</sup> *Ivi* pp.12-13.

<sup>153</sup> *Ivi* p. 13.

<sup>154</sup> *Ivi* p. 8.

<sup>155</sup> A. WATERS, *Hate speech: una nuova Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’hate speech*, Cronache di ordinario razzismo, 2022, disponibile su: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/hate-speech-una-nuova-raccomandazione-del-comitato-dei-ministri-del-consiglio-deuropa-sullhate-speech/>.

<sup>156</sup> CONSIGLIO D’EUROPA, Raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, op. cit., p. 9.

<sup>157</sup> Caratteristiche individuali non necessariamente legate a categorie protette (come razza o religione). Può includere aspetto fisico, stile di vita, condizioni di salute (disabilità), convinzioni personali, politiche o filosofiche.

La possibilità di inserimento nell'ordinamento penale degli Stati Membri di nuove fattispecie di discorsi d'odio segna un approccio più inclusivo e attento alle nuove dinamiche di esclusione e discriminazione.

Nell'attuazione di norme giuridiche che regolamentano il fenomeno oggetto dell'elaborato, la Raccomandazione CM/Rec (2022)16 esorta fin da subito gli Stati Membri alla vigilanza affinché la legislazione rispetti e “soddisfi pienamente le esigenze dell'articolo 10, comma 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”<sup>158</sup>. Viene ribadito, ancora una volta, il principio fondamentale secondo cui la libertà di espressione rappresenta un pilastro essenziale e un diritto imprescindibile di ogni ordinamento democratico, diritto che, agli occhi del Consiglio d'Europa, non può che essere, indiscutibilmente, tenuto in considerazione.

In merito a ciò, è ritenuta necessaria l'istanza di “garanzie giuridiche e prassi efficaci contro ogni abuso o uso distorto della legge relativa al discorso d'odio, [che mira] in particolare a impedire il dibattito pubblico e a far tacere le voci critiche, gli oppositori politici o le persone appartenenti a minoranze.”<sup>159</sup>

Nel documento in questione appare evidente la preoccupazione di garantire un giusto equilibrio tra libertà di espressione e regolamentazione del discorso d'odio, specialmente per non cadere preda di errori normativi che limitano l'intervento di giornalisti, attivisti o dissidenti che delegittimano avversari politici. La Raccomandazione, per questo, invita gli Stati Membri istituire garanzie giuridiche e prassi efficaci contro ogni abuso o uso distorto della legge relativa al discorso d'odio, mirante in particolare a impedire il dibattito pubblico.<sup>160</sup>

Inoltre, nella Sezione Terza, intitolata “Raccomandazioni rivolte agli attori principali”<sup>161</sup>, il Consiglio d'Europa si riserva una considerazione in merito ai diversi attori che, secondo attenta valutazione, svolgono un ruolo importante nelle società democratiche e possono fornire un contributo specifico alla prevenzione e al contrasto dell'*hate speech*.

---

<sup>158</sup> CONSIGLIO D'EUROPA, Raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, op. cit., p. 8.

<sup>159</sup> *Ibidem*.

<sup>160</sup> *Ibidem*, Principio 9, p. 8.

<sup>161</sup> *Ivi*, p. 10.

Questi attori sono pertanto vincolati al rispetto della legge applicabile al discorso d'odio e hanno specifici doveri e responsabilità derivanti dalle loro funzioni.

I pubblici funzionari, specialmente quelli in posizioni dirigenziali, dovrebbero astenersi dal pronunciare, giustificare o diffondere discorsi d'odio<sup>162</sup> e, al contrario, promuovere una cultura incentrata sui diritti umani che denunci e ripudi il fenomeno.

La medesima modalità d'azione è richiesta ai Parlamenti, agli organi eletti e ai partiti politici che dovrebbero non solo introdurre politiche specifiche per contrastare l'*hate speech*, ma schierarsi in prima linea nel combatterlo, “[evitando] ogni espressione che possa favorire l'intolleranza e [condannandolo] apertamente.”<sup>163</sup>

L'innovazione della Raccomandazione CM/Rec (2022)16 non si limita alla possibilità di introduzione di nuove fattispecie di *hate speech* nell'ordinamento penale degli Stati Membri, ma si manifesta anche nella Terza Sezione, che andiamo analizzando.

Tra gli attori riconosciuti dal documento come “principali” nella lotta al discorso d'odio, non troviamo unicamente pubblici funzionari e organi eletti, ma vengono menzionate ulteriori categorie che appare opportuno considerare in questa sede: gli intermediari della rete Internet<sup>164</sup> e i mass media.

L'inclusione degli intermediari digitali e delle piattaforme mediatiche nel processo di prevenzione e contrasto dell'*hate speech* evidenzia l'impatto sistemico della comunicazione online e la capacità delle nuove tecnologie di amplificare messaggi discriminatori su larga scala. Di conseguenza, la Raccomandazione incoraggia misure di responsabilizzazione per gli attori della comunicazione digitale, imponendo loro obblighi di moderazione dei contenuti, rimozione tempestiva dei materiali d'odio e trasparenza nelle politiche di gestione delle informazioni.

Agli intermediari di Internet viene richiesto di “individuare i discorsi d'odio tramite i loro sistemi e reagire nell'ambito della loro responsabilità d'impresa, [in conformità] alla

---

<sup>162</sup> *Ibidem*.

<sup>163</sup> *Ivi* p. 11.

<sup>164</sup> Generalmente noto come ISP (*Internet Service Provider*), è un intermediario che offre servizi telematici quali la connessione, l'accesso, la trasmissione e la conservazione dei dati, per mettere in collegamento coloro che intendono comunicare un'informazione e i destinatari della stessa. P. FALLETTA, *Lezioni di diritto pubblico del digitale*, Cedam, 2024, p. 29.

Raccomandazione CM/Rec (2018) 2<sup>165</sup> sul ruolo e le responsabilità degli intermediari di Internet.”<sup>166</sup>

Questi ultimi vengono sollecitati dal Consiglio d’Europa ad un maggiore impegno nella “moderazione dei contenuti per quanto riguarda il discorso d’odio, [nell’] indicarlo esplicitamente nelle loro condizioni di servizio e [di] garantire la massima trasparenza possibile relativamente a queste politiche, ivi compresi i meccanismi e i criteri per la moderazione dei contenuti”<sup>167</sup>, i quali, come si evince dal documento, non devono essere completamente subordinati a strumenti di automazione o di intelligenza artificiale, bensì prendere in “considerazione le specificità dei contesti giuridici, locali, culturali, socio-politici e storici pertinenti.”<sup>168</sup>

È evidente come questo aspetto sottolinei la necessità di tutelare la libertà di espressione online. A tal fine, agli *Internet Service Provider* (ISP) non viene richiesto di procedere con una rimozione indiscriminata degli *hate speech* dalle piattaforme, ma piuttosto di adottare un approccio basato su un’attenta valutazione. Tale processo, supportato dalla proposta di una formazione preventiva dei segnalatori attendibili (*trusted flaggers*) e dei controllori, mira a garantire un equilibrio che riduca al minimo il rischio di privare gli utenti di un diritto fondamentale.

Un’altra categoria considerata fondamentale dalla Raccomandazione nella lotta all’*hate speech* è quella dei mass media.

I mass media, tra cui i giornalisti e gli attori coinvolti nel settore, hanno, secondo il Consiglio d’Europa, un “ruolo di attenti osservatori critici della vita pubblica in una società democratica [e per questo] dovrebbero godere della libertà di riferire informazioni sull’odio e l’intolleranza e di scegliere le proprie tecniche, i propri stili e mezzi di comunicazione, a condizione di fornire al pubblico informazioni esatte ed affidabili”.<sup>169</sup>

Sulla scia della Raccomandazione No. R (97) 20, che riconosceva l’importanza dei media (tradizionali) nella prevenzione dei discorsi d’odio, la Raccomandazione presa ora in

---

<sup>165</sup> La Raccomandazione fornisce linee guida su come gli Stati membri dovrebbero collaborare con gli intermediari di Internet per garantire la protezione dei diritti umani nel contesto digitale. Si sottolinea inoltre la necessità di prevenire abusi online, promuovendo al contempo la trasparenza e la responsabilità da parte degli intermediari. Consultabile su: <https://rm.coe.int/168091ebf7>.

<sup>166</sup> CONSIGLIO D’EUROPA, Raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, op. cit., p. 11.

<sup>167</sup> *Ibidem*.

<sup>168</sup> *Ibidem*.

<sup>169</sup> *Ibidem*.

esame evidenzia la necessità di coinvolgere questi attori nella promozione di una cultura incentrata sulla tolleranza e comprensione, che sappia contrastare con efficacia il fenomeno dell'*hate speech*.

Oltre a diffondere informazioni capaci di intercettare e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni competenti sul tema del discorso d'odio, il Consiglio d'Europa invita i mass media a non utilizzare né diffondere il discorso d'odio, evitando ogni rappresentazione stereotipata con connotazioni dispregiative di individui, di gruppi, di comunità o di fare inutili riferimenti a situazioni o caratteristiche personali.<sup>170</sup> Ai mass media, dunque, viene riservato il compito di ridurre i pregiudizi e “promuovere attivamente il dialogo e la comprensione tra i gruppi [illustrando] in modo positivo e solidale la diversità delle opinioni e delle origini della comunità alla quale si rivolgono”.<sup>171</sup>

## 1.2 Dal Piano d'azione europeo al *Digital Services Act*: strumenti e attori

La rilevanza dei mass media – e di chi vi opera – nella lotta al discorso d'odio e, più in generale alla discriminazione, è esplicita anche dalla Commissione Europea attraverso il Piano d'azione per la democrazia europea presentato nel 2020.<sup>172</sup>

Il suddetto Piano d'azione nasce con l'obiettivo primario di “dare forza ai cittadini e costruire democrazie più resilienti in tutta l'UE.”<sup>173</sup>

Nel riuscire in questa impresa, la Commissione Europea riconosce come essenziali i mezzi di informazione per un dibattito aperto, libero da interferenze malevoli che generano disinformazione.<sup>174</sup> I giornalisti sono ritenuti un elemento cardine, in grado di garantire ai cittadini strumenti che permettano loro di compiere liberamente scelte nello spazio pubblico.<sup>175</sup>

---

<sup>170</sup> *Ivi* p. 12.

<sup>171</sup> *Ivi* p. 12.

<sup>172</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Piano d'azione per la democrazia europea: per democrazie dell'UE più forti*, European Commission, 2020, consultabile su: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_20\\_2250](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2250).

<sup>173</sup> *Ibidem*.

<sup>174</sup> *Ibidem*.

<sup>175</sup> *Ibidem*.

Come evidenziato nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa precedentemente analizzate, i mass media e, in particolare, i giornalisti rivestono un ruolo centrale nella prevenzione e nel contrasto del discorso d'odio. Tuttavia, essi sono frequentemente esposti a minacce, pressioni e forme di intimidazione, che compromettono la loro capacità di esercitare pienamente il diritto–dovere di informare l'opinione pubblica. Ciò è particolarmente rilevante quando si tratta di tematiche sensibili, come l'incitamento all'odio, rispetto alle quali un'informazione libera, accurata e responsabile rappresenta uno strumento essenziale per promuovere la consapevolezza collettiva e la tutela dei diritti fondamentali.

Con il Piano d'azione per la democrazia europea, il Consiglio d'Europa ritiene dunque necessario introdurre strumenti che regolino con più efficacia il dibattito sulle piattaforme online, attuando un piano di regolamentazione e di obblighi circa le responsabilità di queste ultime.

Per quanto concerne la regolamentazione delle piattaforme in materia di *hate speech*, è inevitabile citare in questa sede il Codice di condotta dell'UE per contrastare le forme illegali di incitamento all'odio online<sup>176</sup>, adottato dalla Commissione Europea nel 2016. Si tratta di un codice fondato sulla stretta collaborazione tra le piattaforme digitali, le organizzazioni della società civile, le autorità nazionali e la stessa Commissione<sup>177</sup>, con lo scopo di prevenire la diffusione dell'odio online e, al contempo, tutelare la libertà di espressione. Tra le piattaforme più importanti ad aver preso parte a questa collaborazione troviamo *Facebook, Microsoft, Twitter e Youtube (Big Tech)* che “condividono la responsabilità collettiva e l'orgoglio di promuovere e favorire la libertà di espressione in tutto il mondo online” e “affiancano la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE nell'affrontare la sfida di garantire che le piattaforme online non offrano opportunità di diffusione virale di forme illegali di incitamento all'odio online”.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> Il codice di condotta dell'UE per contrastare le forme illegali di incitamento all'odio online è consultabile su: [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online\\_en\\_](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en_)

<sup>177</sup> REDAZIONE EUROPE DIRECT LOMBARDIA, *"Codice di condotta per contrastare i discorsi di odio illegali online": cos'è e cosa fa in concreto.*, Europe Direct Lombardia, 2024, consultabile su: <https://europedirect.regione.lombardia.it/it/pc1420/europe-direct-lombardia-2014-2020/notizie-dallue-1/codice-di-condotta-per-contrastare-i-discorsi-di-odio-illegali-online-cose-e-cosa-fa-in-concreto>.

<sup>178</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Il codice di condotta dell'UE per contrastare le forme illegali di incitamento all'odio online*, 2020, p. 1.

È stato, dunque, elaborato un codice di condotta che definisce gli impegni assunti dalle aziende tecnologiche, con l'obiettivo di contrastare efficacemente la diffusione delle varie forme di incitamento all'odio online.

Le suddette aziende si impegnano a predisporre delle procedure chiare che consentono di esaminare segnalazioni riguardanti forme illegali di *hate speech*, in modo da rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso.<sup>179</sup> Le segnalazioni sono esaminate in meno di ventiquattro ore sulla base delle regole da esse predisposte per la comunità degli utenti e, dove ritenuto necessario, sulla base delle leggi nazionali di recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI.<sup>180</sup>

Oltre alla segnalazione interna, le aziende tecnologiche devono condividere informazioni su come inviare segnalazioni di contenuti illegali, così da rendere più veloce ed efficace non solo la comunicazione tra loro e le autorità degli Stati Membri, ma permettere anche a questi ultimi di migliorare le proprie competenze nel riconoscere le forme di odio illegale online e nel segnalarle correttamente.<sup>181</sup>

Le *Big Tech*, infine, collaborano con la Commissione Europea e gli Stati membri per rafforzare la rete di "relatori di fiducia" e organizzazioni della società civile, capaci di segnalare contenuti d'odio in modo efficace. Esse offrono altresì formazione al proprio personale e supporto alle associazioni, promuovendo campagne educative e narrazioni alternative contro l'odio online. Inoltre, le aziende *de quo* intensificano la cooperazione con altre piattaforme per condividere buone pratiche e ampliare l'adesione al Codice di condotta europeo.<sup>182</sup>

L'idea della Commissione Europea è, dunque, quella di riuscire in una collaborazione efficace tra Istituzioni e *Internet Service Provider* (ISP) al fine di incentivare questi ultimi a inserire normative riguardanti l'*hate speech* e a rimuoverlo, laddove segnalato.

Il Codice di condotta dell'UE per contrastare le forme illegali di incitamento all'odio online ha ottenuto buoni risultati. Nel 2019, la Commissione fornì una valutazione dei progressi compiuti dall'entrata in vigore del codice, basata su informazioni selezionate

---

<sup>179</sup> *Ivi* p.2.

<sup>180</sup> *Ibidem*.

<sup>181</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>62</sup> *Ivi*, p. 4.

da un monitoraggio periodico, nonché su informazioni ricevute dalle società informatiche a intervalli regolari.<sup>183</sup>

Ciò che emerse fu che il Codice aveva contribuito ad ottenere rapidi progressi, specialmente in termini di revisione e rimozione dei contenuti che incitavano all'odio: nel 2016, infatti, i contenuti rimossi erano all'incirca il 26%, mentre, nel 2019 la percentuale è salita fino a toccare un tasso di rimozione del 72%.<sup>184</sup>

Durante il monitoraggio di questo strumento, rilevatosi particolarmente efficace, sono state tuttavia individuate alcune criticità legate al delicato equilibrio tra rimozione di un contenuto segnalato come “non appropriato” e il rispetto della libertà di espressione.<sup>185</sup> Ciò evidenzia, ancora una volta, la delicatezza del confine tra tutela della suddetta libertà e necessità di contrastare il discorso d'odio, onde l'importanza di definire regolamentazioni chiare, bilanciate e giuridicamente solide, in grado di garantire un adeguato bilanciamento fra diritti fondamentali.

Un ulteriore passo avanti nella regolamentazione delle piattaforme digitali è senza dubbio il Regolamento 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE.<sup>186</sup>

Anche più comunemente noto come *Digital Services Act* (in italiano “Legge sui Servizi Digitali”), il suddetto regolamento rappresenta un atto normativo approvato dall'Unione Europea nell'ottobre 2022, il quale “mira a creare un ambiente digitale più sicuro e trasparente, proteggendo i diritti fondamentali degli utenti e promuovendo una concorrenza equa tra le piattaforme online.”<sup>187</sup>

Il DSA viene attuato come miglioramento complessivo del quadro giuridico dell'Unione Europea in quanto, come esplicito dallo stesso Parlamento Europeo, aggiorna ed integra la Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE<sup>188</sup>.

---

<sup>183</sup> CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Progresso nella lotta al discorso d'odio online attraverso il Codice di condotta UE*, 2019, consultabile su: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12522-2019-INIT/en/pdf>.

<sup>184</sup> *Ibidem*.

<sup>185</sup> *Che cos'è l'hate speech e com'è regolamentato*, Openpolis, 2022. Consultabile su: <https://www.openpolis.it/parole/che-cose-lhate-speech-e-come-regolamentato/>.

<sup>186</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali). Consultabile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065>.

<sup>187</sup> M. FOTI, *Regolamentazione digitale: il Digital Services Act e le piattaforme online*, Altalex, 2024.

<sup>188</sup> Direttiva dell'Unione Europea per la regolamentazione dei servizi digitali. Tra i principi chiave ritroviamo la limitata responsabilità degli ISP neutrali per i contenuti illeciti pubblicati dagli utenti; divieto di obbligo

Con l'attuazione della legge in analisi, assistiamo ad un punto di svolta nella disciplina europea del mercato dell'informazione digitale e nella lotta al fenomeno dell'*hate speech*. Nel contesto della crescente diffusione dei discorsi d'odio online, il rafforzamento del ruolo attivo dei fornitori di servizi digitali rappresenta una leva fondamentale per una strategia di contrasto efficace. Il DSA, come chiarito nella *explanatory memorandum* della Commissione Europea, non si configura come una misura settoriale, ma come una riforma orizzontale<sup>189</sup> volta a ridefinire il quadro di responsabilità degli intermediari digitali nella gestione dei contenuti illeciti, tra cui rientrano anche quelli discriminatori e violenti.

Sebbene il DSA mantenga, in linea generale, il principio di responsabilità limitata<sup>190</sup> previsto dalla Direttiva 2000/31/CE (artt. 3-5), introduce un sistema multilivello di obblighi aggiuntivi, che rafforza il dovere di diligenza dei *provider* in proporzione alla loro funzione e impatto. Il primo livello prevede obblighi generali per tutti i fornitori di servizi di intermediazione, a prescindere da dimensione e natura. Il secondo e il terzo livello introducono prescrizioni più specifiche per i servizi di *hosting* e, in particolare, per le piattaforme online, che non si limitano a ospitare contenuti, ma li diffondono attivamente al pubblico.<sup>191</sup> Il quarto livello è riservato alle *very large online platforms* (VLOPs), ossia quelle che raggiungono almeno 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione Europea, e che per il loro impatto sistemico sono soggette a obblighi più stringenti, quali la valutazione e mitigazione dei rischi, la trasparenza degli algoritmi e un più intenso controllo da parte delle autorità competenti<sup>192</sup>.

Per quanto concerne in particolare i discorsi d'odio, tema centrale di questo elaborato, il DSA prevede una maggiore responsabilizzazione degli ISP.<sup>193</sup> Nello specifico, al fine di contrastare la diffusione dei discorsi d'odio, introduce un obbligo generale per tutti i

---

di sorveglianza da parte degli Stati Membri; obbligo di rimozione di contenuti illeciti per gli ISP che ne siano venuti a conoscenza; trasparenza sull'identità del fornitore e delle condizioni contrattuali.

<sup>189</sup> P. DUNN, *Il contrasto europeo all'hate speech online: quali prospettive future?*, MediaLaws, 2021.

<sup>190</sup> Il principio di responsabilità limitata stabilisce che i fornitori di servizi intermediari (come hosting provider e piattaforme online) non rispondono giuridicamente per i contenuti illeciti pubblicati dagli utenti, a condizione che non abbiano conoscenza effettiva dell'illiceità oppure intervengano prontamente per rimuoverli una volta informati.

<sup>191</sup> *Ibidem*.

<sup>192</sup> *Ibidem*.

<sup>193</sup> I. ANRÒ, *Online hate speech: la prospettiva dell'Unione Europea tra regolamentazione della Condotta dei prestatori di servizi intermediari e ricorso al diritto penale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1, 2023, pp. 14-39.

provider di servizi di *hosting* di predisporre procedure efficaci di "*notice and action*", attraverso le quali le segnalazioni degli utenti vengano trattate in modo tempestivo, diligente e imparziale.

Al paragrafo 1 dell'articolo 16 è possibile leggere: "I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di segnalazioni esclusivamente per via elettronica."<sup>194</sup>

Con l'introduzione del *Digital Services Act* si compie dunque un significativo passo avanti nella regolamentazione dei contenuti online. Le piattaforme digitali hanno ora l'obbligo giuridico di mettere a disposizione di ciascun utente strumenti idonei a segnalare contenuti potenzialmente illeciti o contrari agli standard comportamentali previsti dalla normativa e dalle policy delle piattaforme stesse. Tale meccanismo contribuisce a promuovere una maggiore consapevolezza sociale rispetto al fenomeno dell'*hate speech*, consentendo agli utenti di intervenire attivamente per evidenziare ed eliminare contenuti dannosi, e garantendo in questo modo la tutela dei propri diritti e di quelli altrui.

Laddove i fornitori di servizi, ora maggiormente e legalmente responsabili di fronte ad un illecito, applicano una restrizione, dovranno necessariamente informare gli interessati. Secondo l'articolo 17, ogni decisione adottata deve essere motivata e comunicata al soggetto segnalante, garantendo trasparenza e tracciabilità del processo decisionale.<sup>195</sup>

La responsabilità dei *provider* viene esplicitata anche dall'articolo 18, il quale prevede che nel venire a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che vi sia stato, si stia commettendo o sarà commesso un reato, questi debbano informare senza indugio le autorità giudiziarie dello Stato interessato.<sup>196</sup>

---

<sup>194</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), in GUUE L 277, 27.10.2022, Principio 16, paragrafo 1.

<sup>195</sup> P. DUNN, *Il contrasto europeo all'hate speech online: quali prospettive future?*, op. cit.

<sup>196</sup> I. ANRÒ, *Online hate speech: la prospettiva dell'Unione Europea tra regolamentazione della Condotta dei prestatori di servizi intermediari e ricorso al diritto penale*, op. cit.

Ulteriori doveri più stringenti sono imposti alle *very large online platforms* (VLOPs), le quali, ai sensi dell'articolo 26, sono tenute a effettuare periodicamente una valutazione dei principali rischi sistemici connessi ai propri servizi<sup>197</sup>, tra cui rientrano anche la diffusione di *hate speech* e disinformazione.

Alla luce di quanto esposto, il *Digital Services Act* delinea un quadro di accresciuta responsabilizzazione che coinvolge non soltanto i fornitori di servizi digitali, obbligati a intervenire tempestivamente qualora acquisiscano conoscenza dell'illiceità di determinati contenuti, ma anche gli utenti stessi. Questi ultimi, infatti, sono responsabilizzati attivamente mediante l'opportunità di segnalare contenuti ritenuti illeciti o inappropriati, nonché passivamente, in quanto soggetti al rischio di rimozione dei contenuti pubblicati ove questi risultino in contrasto con le linee guida della piattaforma.

Inoltre, in alcune circostanze, la violazione di tali standard può comportare ulteriori conseguenze per gli utenti, quali limitazioni o restrizioni nell'utilizzo dei servizi digitali coinvolti.

Concludendo, appare opportuno in tale contesto considerare altresì il Codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online <sup>+198</sup> che, integrato nel quadro normativo della Legge sui Servizi Digitali lo scorso gennaio, si basa sul Codice di condotta dell'UE adottato nel 2016, e nasce con l'intenzione di “[rafforzare] il modo in cui le piattaforme online trattano i contenuti ritenuti incitamento all'odio illegale conformemente al diritto dell'UE e alle leggi degli Stati membri.”<sup>199</sup>

Nel più recente Codice di condotta, come in quello precedente, si evince l'importanza di un approccio *multi-stakeholder* che coinvolga non solo le piattaforme e la Commissione, ma anche organizzazioni della società civile e le autorità pubbliche.<sup>200</sup>

I firmatari, tra cui ricordiamo *Dailymotion, Facebook, Instagram, Jeuxvideo.com, LinkedIn*, servizi per i consumatori ospitati da *Microsoft, Snapchat, Rakuten Viber*,

---

<sup>197</sup> *Ibidem*.

<sup>198</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online +*, European Commission, 2025, consultabile su <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online>.

<sup>199</sup> *Ibidem*.

<sup>200</sup> *Ivi* p. 1.

*TikTok, Twitch, X e YouTube*<sup>201</sup>, hanno concordato una serie di impegni pubblici, ciascuno strettamente legato alla regolamentazione dei discorsi d'odio.

I firmatari devono disporre di termini e condizioni che, fin da subito, informino gli utenti del fatto che proibiscono l'utilizzo del discorso d'odio.<sup>202</sup> È rilevante notare come ora l'*hate speech* venga esplicitamente incluso tra i contenuti più tipicamente vietati dalle piattaforme online, al pari di materiali violenti, contenuti sessualmente espliciti e altri elementi lesivi.

Come il *Digital Services Act*, il Codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online + riprende nuovamente il concetto di "*notice and action*". I firmatari, dunque, si impegnano nell'adottare meccanismi di segnalazione, al fine di garantire a qualsiasi utente la possibilità di indicare la presenza di contenuti ritenuti da questo di incitamento all'odio.<sup>203</sup>

Come precedentemente reso noto, riteniamo, in questa sede, di dover riconoscere l'importanza dell'inserimento di un meccanismo simile ancor più se, come visto poc'anzi, l'*hate speech* viene espressamente indicato come un contenuto da poter (dover) segnalare.

Tra gli accordi presi troviamo, inoltre, quelli relativi agli aggiornamenti, ovvero la necessità dei firmatari di partecipare ad una riunione annuale con i relatori di monitoraggio, al fine di ricevere "informazioni su tendenze e sviluppi relativi all'illecito incitamento all'odio online"<sup>204</sup>, e quelli relativi all'adozione di narrazioni alternative, nonché programmi educativi che "incoraggino la civiltà online e il pensiero critico."<sup>205</sup>

Ancora una volta, come confermato dalle Raccomandazioni precedentemente esaminate, l'Unione Europea riconosce il valore centrale dell'educazione e della formazione quali strumenti essenziali per contrastare e trasformare in profondità il fenomeno dell'*hate speech*, configurandosi altresì come mezzi di supporto strutturale alle misure di prevenzione. Alla luce di ciò, i firmatari saranno tenuti dunque a impegnarsi attivamente

---

<sup>201</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online* +, op. cit.

<sup>202</sup> *Ivi* p. 2.

<sup>203</sup> *Ibidem*.

<sup>204</sup> *Ivi* p. 3.

<sup>205</sup> *Ivi* p.4.

in programmi educativi, i quali dovranno essere coordinati e, ove possibile, integrati con le iniziative già promosse e finanziate dalla Commissione Europea.<sup>206</sup>

### 1.3 La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

In merito al quadro sovranazionale che regola il fenomeno dell'*hate speech*, è necessario ora citare brevemente due articoli della CEDU rilevanti in questa sede: l'articolo 10 – già menzionato in occasioni precedenti – e l'articolo 17.

L'articolo 10 fa riferimento alla libertà di espressione che, pietra angolare di ogni sistema democratico, svolge un ruolo fondamentale nella società in quanto permette agli individui di esprimersi oralmente, o con qualsiasi mezzo disponibile, o al contrario, di rimanere in silenzio.<sup>207</sup>

Nel contesto europeo la libertà di manifestazione del pensiero è sottoposta ad un rapporto di bilanciamento con eterogenei diritti costituzionalmente garantiti<sup>208</sup>, venendo sottoposta a specifiche e precise limitazioni riconducibili, in primo luogo, all'esigenza di prevenirne eventuali abusi.<sup>209</sup>

A tal proposito, va rilevato come tale articolo sanzioni, in ogni caso, l'incitamento alla discriminazione e all'odio senza che ciò venga inteso come un'indebita limitazione della libertà di espressione.<sup>210</sup> Al paragrafo 2 dell'articolo in esame si può di fatti leggere: "L'esercizio di queste libertà [riferendosi alla libertà di espressione], comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti

---

<sup>206</sup> *Ibidem*.

<sup>207</sup> F. CASAROSA, *Libertà di espressione e contrasto ai discorsi d'odio*, op. cit., p. 3.

<sup>208</sup> L'Unione Europea non è dotata di una Costituzione in senso formale. L'espressione "costituzionalmente garantiti" è qui utilizzata in senso lato, per riferirsi ai diritti tutelati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza), che ha valore giuridico vincolante ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea. In alternativa, l'espressione può intendersi riferita ai diritti fondamentali riconosciuti nei singoli ordinamenti costituzionali degli Stati membri dell'UE.

<sup>209</sup> A. MACERATINI, *HATE SPEECH: l'odio nella Rete*, in *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, n. 2, 2023, pp. 42-55.

<sup>210</sup> F. CERQUOZZI, *Dall'odio all'hate speech*, op. cit., p. 47.

altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.”<sup>211</sup>

Secondo la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non esiste una classificazione gerarchica tra i diritti “relativi” e, dunque, la libertà di espressione, seppur un diritto fondamentale, non può prevalere sugli altri ma deve essere oggetto di un equo bilanciamento<sup>212</sup>.

Nel caso specifico dei discorsi d'odio, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha più volte ritenuto i pregiudizi che ingiuriano, ridicolizzano o diffamano certe frange della popolazione e ne isolano gruppi specifici – soprattutto se deboli – o che incitano alla discriminazione sono sufficienti affinché le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso razzista a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione.<sup>213</sup>

A completamento di quanto previsto dall'articolo 10, merita attenzione anche l'articolo 17 della CEDU, il quale funge da clausola di salvaguardia, escludendo dalla protezione convenzionale quelle forme di espressione che, pur presentandosi come esercizio della libertà di parola, sono in realtà finalizzate alla distruzione dei diritti e delle libertà altrui. Infatti, l'articolo 17 “è stato introdotto nella Convenzione in quanto non si poteva escludere che una persona o un gruppo di persone [invocassero] i diritti sanciti dalla Convenzione per ricavarne il diritto di compiere attività volte alla soppressione di questi stessi diritti”.<sup>214</sup>

Il suddetto Articolo sancisce che “Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle

---

<sup>211</sup> Art. 10, paragrafo 2, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

<sup>212</sup> F. CASAROSA, *Libertà di espressione e contrasto ai discorsi d'odio*, op. cit., p. 7.

<sup>213</sup> CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Féret c. Belgio*, ric. n. 15615/07, sentenza del 16 luglio 2009, paragrafo 73.

<sup>214</sup> CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Peringek c. Svizzera* [GC], 2015, § 113; *Zdanoka c. Lettonia* [GC], 2006, § 99 con un riferimento ai lavori preparatori della Convenzione.

libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.”<sup>215</sup>

In questo modo, la Corte Europea è ricorsa più volte all’articolo 17 nei casi di *hate speech* negando *ab origine* la possibilità di un bilanciamento con altri diritti, riservando una particolare attenzione al dibattito pubblico e all’esistenza di un interesse generale che legittimano e giustificano un grado di protezione più intenso<sup>216</sup> rispetto alla libera manifestazione di pensiero.

In materia di *hate speech*, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) ha, in molteplici occasioni, applicato l’articolo 17 per dichiarare inammissibili ricorsi presentati per allegata violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione), quando le espressioni in questione incitavano all’odio o alla discriminazione.

Un chiaro esempio di ciò può essere la causa Pavel Ivanov c. Russia (2007)<sup>217</sup>, nella quale il proprietario e redattore capo di un giornale fu condannato per aver pubblicato sul suo giornale una serie di articoli che invitavano a escludere gli ebrei dalla vita sociale, sostenendo l’esistenza di un legame di causa tra il malessere sociale, economico e politico e le attività degli ebrei, e qualificando questo gruppo etnico come malvagio.<sup>218</sup>

La Corte non ebbe dubbi sul contenuto fortemente antisemita delle opinioni del ricorrente e ritenne che un attacco così generale e veemente contro un particolare gruppo etnico fosse in contraddizione con i valori di tolleranza, pace sociale e non discriminazione sottesi alla Convenzione.

Nel caso preso in esame, dunque, la Corte applicava l’articolo 17 della CEDU in quanto il ricorrente tentava di invocare disposizioni della Convenzione, ovvero l’articolo 10, al solo fine di giustificare comportamenti o attività che, in realtà, miravano a negare o sopprimere i diritti e le libertà garantiti dalla stessa, arrecando danno a terze parti.<sup>219</sup>

Appare evidente che la CEDU gioca un ruolo fondamentale nella protezione degli individui dal discorso d’odio, grazie a un sistema ben bilanciato e rigoroso.

---

<sup>215</sup> Art. 17, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

<sup>216</sup> A. MACERATINI, *HATE SPEECH: l’odio nella Rete*, op. cit.

<sup>217</sup> CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, *Ivanov c. Russia*, ric. n. 35222/04, sentenza del 20 febbraio 2007. Consultabile su: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-92586%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-92586%22]}).

<sup>218</sup> *Ibidem*.

<sup>219</sup> MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Guida sull’articolo 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, disponibile su: [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida\\_cedu\\_articolo17.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida_cedu_articolo17.pdf).

L'articolo 10 difende la libertà di espressione, ma stabilisce anche dei limiti, chiarendo che questa libertà deve essere esercitata nel rispetto dei diritti altrui e dell'ordine democratico. Allo stesso modo, l'articolo 17 impedisce che questa libertà venga sfruttata per scopi che vanno contro i valori fondamentali della Convenzione. Insieme, queste norme cooperano nella repressione dell'*hate speech*, fornendo così una protezione solida e coerente contro forme di espressione discriminatoria.

## 2. Regolamenti e normative FIFA contro l'*hate speech*

Il calcio, lo sport più praticato e amato nel nostro Paese, porta con sé un grande impegno non solo perché educa al rispetto delle regole del gioco, alla formazione tecnica e agonistica<sup>220</sup>, ma poiché è generatore di un valore educativo che è in grado di porre le basi per una società più onesta, sana e serena.<sup>221</sup>

Per questo motivo, FIFA e UEFA, pur operando su livelli differenti – rispettivamente globale ed europeo – si pongono in prima linea nella difesa dei valori fondamentali del calcio come il rispetto, il *fair play* e la lotta contro ogni forma di discriminazione. Entrambe le organizzazioni, infatti, hanno inserito nei propri statuti, nei regolamenti disciplinari e nei codici etici normative volte a tutelare la dignità delle persone e a contrastare comportamenti offensivi o discriminatori. A ciò si affianca la partecipazione e l'organizzazione di campagne internazionali, progetti educativi e iniziative digitali, finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica e a costruire un ambiente sportivo sempre più inclusivo e rispettoso dei diritti umani, dentro e fuori dal campo.

La FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*)<sup>222</sup> venne fondata a Parigi il 21 maggio 1904, dal giornalista francese Robert Guérin e l'olandese Carl A. Wilhelm Hirschmann.<sup>223</sup> Con il pretesto di un match internazionale tra Francia e Belgio, i due invitarono i delegati di otto federazioni (oltre alla Francia, Olanda, Belgio, Germania,

---

<sup>220</sup> R. FRECCERO, *Il CALCIO - una via educativa italiana alla cultura dello sport*, Libreria Universitaria Levrotto & Bella, 2010. Consultabile su: <https://iris.unito.it/handle/2318/78068>.

<sup>221</sup> *Quali sono gli insegnamenti dello sport*, Movimento per l'Etica, la Cultura e lo Sport, 2020. Consultabile su: <https://eticanellosport.com/perche-lo-sport-educa-alla-vita/>.

<sup>222</sup> FIFA, in Enciclopedia Treccani online, consultabile su: <https://www.treccani.it/enciclopedia/fifa>.

<sup>223</sup> FIGC – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, *Parigi 1904: la nascita della FIFA*, disponibile su: <https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/la-storia-della-federazione/approfondimenti/parigi-1904-la-nascita-della-fifa/>.

Svezia, Svizzera, Spagna e Danimarca) e fondarono quella che ancora oggi è la FIFA<sup>224</sup>, federazione internazionale prestigiosa, che si occupa dell'organizzazione, a livello intercontinentale, di tutte le manifestazioni inerenti gli sport del calcio, del calcio a 5 e del *beach soccer*, tra le quali ricordiamo senza dubbio la più importante, ovvero il Campionato Mondiale di Calcio.<sup>225</sup>

Tra i maggiori obiettivi perseguiti dalla FIFA troviamo l'organizzazione delle competizioni internazionali, la redazione di regolamenti e provvedimenti, il miglioramento e la promozione del gioco del calcio e la prevenzione di attività che compromettono l'integrità delle competizioni o che determinano un abuso della pratica calcistica.<sup>226</sup>

Il corpus normativo adottato dalla Federazione è composto dal *FIFA Statutes* (Statuto FIFA)<sup>227</sup>, il quale stabilisce la struttura, le funzioni e le normative interne; dal *Disciplinary Code* (Codice Disciplinare)<sup>228</sup> che regola i comportamenti dei soggetti federati, definendo inoltre eventuali sanzioni e procedure da seguire in caso di violazioni del Codice; ed infine dal *Code of Ethics* (Codice Etico)<sup>229</sup>, che definisce i principi morali e i valori ai quali i membri della Federazione devono attenersi.

In merito al fenomeno trattato in questa sede, ovvero l'*hate speech*, le carte regolamentari riservano specifici articoli e disposizioni al tema più ampio della discriminazione, il quale, seppur trattato in termini spesso generali, è strettamente legato al discorso d'odio in quanto quest'ultimo non è che una manifestazione più specifica e mirata della discriminazione stessa.

---

<sup>224</sup> *Ibidem*.

<sup>225</sup> UNIVERSITÀ CUSANO LIVORNO, *Statuto FIFA: che cos'è e in cosa consiste*, <https://livorno.unicusano.it/studiare-a-livorno/statuto-fifa/>.

<sup>226</sup> *Ibidem*.

<sup>227</sup> FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Statutes*, 2021, consultabile su: [https://dirittocalcistico.it/wp-content/uploads/2021/07/FIFA-Statutes\\_MAGGIO-2021-EN\\_WEB.pdf](https://dirittocalcistico.it/wp-content/uploads/2021/07/FIFA-Statutes_MAGGIO-2021-EN_WEB.pdf).

<sup>228</sup> FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Disciplinary Code*, 2023, consultabile su: <https://digitalhub.fifa.com/m/59dca8ae619101cf/original/FIFA-Disciplinary-Code-2023.pdf>.

<sup>229</sup> FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Code of Ethics*, 2023, consultabile su: <https://digitalhub.fifa.com/m/4f048486c1f7293c/original/FIFA-Code-of-Ethics-2023.pdf>.

## 2.1 Il FIFA Statutes

Il *FIFA Statutes* dedica alla discriminazione l'articolo 4 – Non discriminazione, egualità e neutralità – che, al paragrafo 1 cita quanto segue: “Discriminazione di qualsiasi tipo nei confronti di un paese, di una persona o di un gruppo di persone a causa della razza, del colore della pelle, del l'origine etnica, nazionale o sociale, del sesso, della disabilità, della lingua, della religione, delle opinioni politiche o di qualsiasi altra opinione, della ricchezza, della nascita o di qualsiasi altro status, l'orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo è severamente vietato e punibile con la sospensione o l'espulsione.”<sup>230</sup>

La FIFA condanna, in senso ampio, ogni forma di discriminazione, sia questa manifestata attraverso i social media, la comunicazione vocale o comportamenti diretti, sia dentro che fuori il campo da gioco.

L'articolo 4 dello Statuto FIFA rappresenta uno dei fondamenti dell'intera organizzazione calcistica. Proprio per questo significato forte e condiviso, non è raro che siano gli stessi tifosi a richiamarlo nei momenti in cui il calcio diventa anche spazio di espressione sociale. Un esempio è quello dello scorso 22 febbraio quando, in occasione della partita contro la Juve Stabia, i tifosi del Pisa hanno realizzato una coreografia “Pro Palestina”, esponendo uno striscione con scritto “Art. 4 Statuto FIFA 2021”.<sup>231</sup>

Gli atti di discriminazione sono trattati da FIFA anche nel Codice Disciplinare, più precisamente nella parte seconda, intitolata “*Offences*”, ovvero “infrazioni”.

FIFA comunica, fin da subito, che le associazioni e i club, così come i loro giocatori, funzionari o qualsiasi membro che svolge funzioni per loro conto, devono rispettare i principi del *fair play*, della lealtà e dell'integrità<sup>232</sup> e sono pertanto oggetto di misure disciplinari se insultano in qualsiasi modo una persona fisica o giuridica, specialmente con gesti, segni o linguaggi offensivi.<sup>233</sup>

All'articolo 14, rispettivamente “Cattiva condotta di giocatori e funzionari”, si può leggere un riferimento esplicito al discorso d'odio:

---

<sup>230</sup> FIFA, *FIFA Statutes*, op. cit., p. 11.

<sup>231</sup> Visionabile a questo indirizzo: <https://www.threads.net/@pallonateinfaccia/post/DGcrDtnispc?hl=it>.

<sup>232</sup> FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Disciplinary Code*, 2023, Articolo 13, p. 13.

<sup>233</sup> *Ibidem*. Art. 13, punto b).

*“Un giocatore o un ufficiale che, nel contesto di una partita (compresi il prepartita e il post-partita) o competizione, incita pubblicamente altri all’odio o alla violenza sarà sanzionato con il divieto di partecipare a qualsiasi calcio-attività correlata per non meno di sei mesi e con un’ammenda minima di CHF 5.000. In casi gravi, oltre alle sanzioni di cui sopra e in particolare se l’infrazione è commessa utilizzando i social network e/o i mass media (come la stampa, la radio o la televisione) o ha luogo in una giornata di gara all’interno o intorno a uno stadio, l’ammenda minima sarà di CHF 20.000.”<sup>234</sup>*

La FIFA dimostra, attraverso l’articolo 14 del Codice Disciplinare, di aver maturato una reale consapevolezza rispetto al problema del discorso d’odio nel calcio. Non si tratta di un fenomeno che riguarda solo i tifosi, come spesso si tende a pensare, ma coinvolge anche giocatori, ufficiali di gara e tutte le figure che operano all’interno del sistema calcistico. La Federazione prende posizione in modo chiaro, prevedendo sanzioni economiche rilevanti: da circa 5.300 euro per episodi di incitamento all’odio legati al contesto di gara, a quasi 30.000 euro quando tali comportamenti si verificano attraverso i social media o i mass media. L’aumento degli episodi di *hate speech* online, spesso rivolti a calciatori, allenatori o arbitri, è dunque riconosciuto come un problema concreto anche a livello normativo, e affrontato con misure sempre più mirate.

Il paragrafo 4 dell’articolo 14 è stato applicato dalla FIFA giusto lo scorso ottobre 2024 contro Samuel Eto’o, attuale presidente della Federazione calcistica del Camerun.<sup>235</sup>

L’ex campione del Barcellona e dell’Inter è stato dichiarato colpevole di "comportamento offensivo e violazioni dei principi di *fair play*", durante gli ottavi di finale della Coppa del Mondo femminile Under 20 tra Brasile e Camerun, giocati in Colombia all’inizio di settembre.<sup>236</sup> La reazione della FIFA non si è fatta attendere. La Federazione ha infatti preso provvedimenti, applicando una sanzione di 200.000 dollari e vietando all’ex calciatore di assistere alle partite delle nazionali maschile e femminile del Camerun.<sup>237</sup>

---

<sup>234</sup> *Ivi*, Articolo 14, paragrafo 4, p. 14.

<sup>235</sup> *Eto’o sanzione di 6 mesi dalla FIFA per violazione del codice disciplinare*, il Napolista, 2024, consultabile su <https://www.ilnapolista.it/2024/10/etoo-sanzione-di-6-mesi-dalla-fifa-per-violazione-del-codice-disciplinare/>.

<sup>236</sup> O. REDI, *Fifa, maxi squalifica per Eto’o. Per sei mesi non potrà vedere il Camerun allo stadio*, La Gazzetta dello Sport, 2024. Consultabile su: <https://www.gazzetta.it/Calcio/nazionali/01-10-2024/eto-o-squalificato-dalla-fifa-condotta-offensiva-e-violazione-del-fair-play.shtml#>.

<sup>237</sup> *Eto’o sanzione di 6 mesi dalla FIFA per violazione del codice disciplinare*, il Napolista, 2024.

Procedendo con l'analisi del Codice Disciplinare FIFA edizione 2023, è necessario citare ulteriori articoli rilevanti per questa sede, due per l'esattezza.

L'articolo 15, ovvero "Discriminazione", dispone al paragrafo 1:

*"Qualsiasi persona che offenda la dignità o l'integrità di un paese, una persona o un gruppo di persone con parole o azioni sprezzanti, discriminatorie o disdicevoli a causa della razza, del colore della pelle, dell'etnia, della nazionalità, dell'origine sociale, del sesso, della disabilità, dell'orientamento sessuale, la lingua, la religione, l'opinione politica o di altro tipo, la ricchezza, la nascita o qualsiasi altro status o qualsiasi altra ragione sono sanzionati con una sospensione della durata di almeno dieci partite o un periodo specifico, o con qualsiasi altra misura disciplinare appropriata."*<sup>238</sup>

Mentre l'articolo 14 si concentra sulle sanzioni rivolte a chi opera direttamente all'interno del sistema calcistico – come giocatori, ufficiali e dirigenti – l'articolo 15 amplia ulteriormente questo raggio d'azione. Infatti, rivolgendosi a "qualsiasi persona", permette alla FIFA di intervenire anche nei confronti di soggetti esterni, che non fanno parte dell'organizzazione calcistica in senso stretto. Questo consente di sanzionare comportamenti lesivi o discriminatori provenienti da chiunque risulti coinvolto, anche solo indirettamente, ad esempio attraverso commenti offensivi rivolti a calciatori, squadre o tifoserie avversarie.

Il paragrafo 2 del medesimo articolo tratta quanto appena detto poiché prende in considerazione i tifosi. La FIFA prevede che se uno o più sostenitori di un'associazione o di un club si rendono responsabili dei comportamenti descritti nel paragrafo 1, verrà applicata una sanzione proprio al club in questione. La Federazione riconosce come responsabili di comportamenti discriminatori l'associazione calcistica e i club, seppur tali comportamenti appartengano alla tifoseria. Si prevede, nel caso di una prima infrazione, la disputa di una partita con un numero limitato di tifosi e una multa di circa 30.000 euro<sup>239</sup> e, nel caso di recidiva, le sanzioni potrebbero aggravarsi ulteriormente comprendendo una sanzione pecuniaria, la decurtazione di punti, la disputa di una o più partite a porte chiuse, la perdita a tavolino della partita e l'attuazione di un piano di

---

<sup>238</sup> FIFA, *FIFA Disciplinary Code*, op. cit., Art. 15, comma 1, p. 15.

<sup>239</sup> *Ibidem*, Art. 15, paragrafo 2, punto a), p. 15.

prevenzione<sup>240</sup>, per promuovere l'educazione alla diversità e combattere la discriminazione nel calcio.<sup>241</sup>

Infatti, il paragrafo 3 dell'articolo 15 prevede l'applicazione di sanzioni minime qualora il club, o l'associazione coinvolti, si impegnino nello sviluppo di un piano d'azione che contrasti la discriminazione. Tale piano, secondo la FIFA, dovrebbe includere campagne di educazione rivolte ai tifosi, politiche sulle modalità di identificazione e sanzionamento dei responsabili, ed infine il coinvolgimento di tifosi ed esperti al fine di supportare concretamente l'attuazione del piano stesso.<sup>242</sup>

La FIFA, dunque, mantiene un approccio severo nei confronti delle discriminazioni di ogni tipo che non sono più tollerate sui campi da calcio.<sup>243</sup>

Oltre a prevedere sanzioni più severe per chiunque adotti comportamenti discriminatori - siano essi giocatori o tifosi - la FIFA stabilisce al paragrafo 5 che, in caso di insulti razzisti o discriminatori protratti nel tempo, l'arbitro ha la facoltà di sospendere definitivamente la partita. In assenza di circostanze eccezionali, questa decisione comporterà la sconfitta per la squadra responsabile.<sup>244</sup>

A ciò aggiungasi altresì l'articolo 17, in particolare il paragrafo 2, punto e). Il suddetto articolo riguarda l'ordine e la sicurezza durante le partite ed è estremamente rilevante il fatto che la FIFA, tra i vari comportamenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza di una competizione sportiva, identifica proprio il discorso d'odio. Di fatti viene ribadito il ruolo di responsabilità dei club per il comportamento dei propri tifosi, nel caso in cui questi utilizzino "gesti, parole, oggetti o altri mezzi per trasmettere messaggi non appropriati a un evento sportivo, in particolare se di natura politica, ideologica, religiosa o offensiva."<sup>245</sup>

---

<sup>240</sup> *Ibidem*, Art. 15, paragrafo 2, punto b), p. 15.

<sup>241</sup> *Nuovo Codice Disciplinare FIFA: giro di vite nella lotta al razzismo*, Cronache di ordinario razzismo, 2019. Consultabile su: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/nuovo-codice-disciplinare-fifa-giro-di-vite-nella-lotta-al-razzismo/>.

<sup>242</sup> FIFA, *FIFA Disciplinary Code*, op. cit., Art. 15, paragrafo 3, p. 15.

<sup>243</sup> M. MACALUSO, *La FIFA ha inasprito le misure contro il razzismo nel nuovo Codice Disciplinare*, NSS Sports, 2019. Consultabile su: <https://www.nss-sports.com/it/lifestyle/19118/fifa-codice-disciplinare-2019>.

<sup>244</sup> FIFA, *FIFA Disciplinary Code*, op. cit., Art. 15, paragrafo 5, p. 16.

<sup>245</sup> FIFA, *FIFA Disciplinary Code*, op. cit., Art. 17, paragrafo 2, punto e), p. 17.

La Federazione Internazionale prevede per il futuro ulteriori modifiche al Codice Disciplinare finalizzate ad introdurre il razzismo e la discriminazione come specifici reati nel codice disciplinare dello sport, con sanzioni severe come la sconfitta a tavolino.<sup>246</sup>

In occasione del Congresso annuale, tenutosi a Bangkok lo scorso maggio 2024, la FIFA ha infatti annunciato di voler gestire al meglio gli episodi discriminatori, specialmente quelli di natura razziale. Tra le contromisure che si intendono adottare vi sono l'inclusione obbligatoria del razzismo come reato specifico all'interno di tutte le 211 associazioni affiliate alla FIFA, l'introduzione di un gesto standard (braccia incrociate) per permettere ai giocatori di comunicare episodi di razzismo ed infine lo sviluppo e la promozione di iniziative che, assieme alle scuole e ai Governi Nazionali, possano fare la differenza.<sup>247</sup>

## 2.2 Il FIFA *Code of Ethics*

La FIFA tratta le azioni e i discorsi d'odio anche nel proprio *Code of Ethics* (Codice Etico), e lo fa inserendo due articoli nella sezione seconda, più precisamente nella parte dedicata alla protezione dei diritti personali.

Il codice è applicato tutti gli ufficiali e calciatori<sup>248</sup>, nonché agli agenti di match con licenza FIFA<sup>249</sup> e agli agenti dei calciatori<sup>250, 251</sup>

A differenza del Codice Disciplinare, che prende in considerazione anche il comportamento dei tifosi, e quindi di persone esterne all'organizzazione del calcio, il Codice Etico si rivolge esclusivamente a chi opera all'interno del sistema calcistico.

È pensato, infatti, per regolare la condotta di coloro che, a vario titolo, fanno parte della sfera giuridico-sportiva della FIFA, affinché questi non cadano vittima di comportamenti

---

<sup>246</sup> *Fifa, stretta sul razzismo: sanzioni più severe, possibile sconfitta a tavolino*, SkySport, 2024. Consultabile su: <https://sport.sky.it/calcio/2024/05/17/razzismo-israele-palestina-congresso-fifa-bangkok-decisioni>.

<sup>247</sup> *Fifa, ai voti la nuova norma contro il razzismo: stop alle partite e sconfitta a tavolino per i club*, EUROSPORT 2024. Consultabile su: [https://www.eurosport.it/calcio/fifa-ai-voti-la-nuova-norma-contro-il-razzismo-stop-alle-partite-e-sconfitta-a-tavolino-per-i-club\\_sto10148084/story.shtml](https://www.eurosport.it/calcio/fifa-ai-voti-la-nuova-norma-contro-il-razzismo-stop-alle-partite-e-sconfitta-a-tavolino-per-i-club_sto10148084/story.shtml).

<sup>248</sup> “Calciatore: qualsiasi giocatore di calcio tesserato presso una federazione.” FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Code of Ethics*, p.7.

<sup>249</sup> “Agente di match con licenza FIFA: secondo quanto previsto dal Regolamento FIFA sugli agenti di match Ibidem.” *Ibidem*.

<sup>250</sup> “Agente di calciatori: secondo la definizione contenuta nel Regolamento FIFA sugli agenti di calciatori.” Consultabile su: <https://digitalhub.fifa.com/m/1e7b741fa0fae779/original/FIFA-Football-Agent-Regulations.pdf>.

<sup>251</sup> FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Code of Ethics*, Art. 2, paragrafo 1, p. 10.

illegali, immorali o non etici che possono danneggiare l'integrità e la reputazione del calcio.<sup>252</sup>

L'articolo 23 del Codice Etico prevede che le persone vincolate dal suddetto codice non offendano "la dignità o l'integrità di un paese, di una persona o di un gruppo di persone mediante parole o azioni sprezzanti, discriminatorie o denigratorie, basate su razza, colore della pelle, etnia, nazionalità, origine sociale, genere, disabilità, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, ricchezza, nascita, o qualunque altra condizione o motivo."<sup>253</sup> Sulla scia di un Codice Disciplinare sempre più rigido nei confronti di atti discriminatori, così anche il Codice Etico prevede una "multa appropriata"<sup>254</sup> di circa 10.500 euro per chi viola il suddetto articolo e il divieto di partecipare ad attività legate al calcio fino ad un massimo di due anni.<sup>255</sup>

Il medesimo trattamento è riservato a coloro che non proteggono o rispettano l'integrità e la dignità personale degli altri, tutelate proprio dall'articolo 24.

La FIFA ritiene dannosi per la dignità personale una serie di azioni come le minacce, l'abuso fisico o psicologico, la molestia ed inserisce tra questi proprio il discorso d'odio, non definendolo apertamente "*hate speech*", ma semplicemente descrivendolo.

Al paragrafo 2 dell'articolo 24 infatti si legge: "È vietato utilizzare gesti o linguaggio offensivo per insultare qualcuno in qualsiasi forma o per incitare all'odio o alla violenza."<sup>256</sup>

È particolarmente significativo osservare come la FIFA abbia scelto consapevolmente di includere il discorso d'odio tra quei comportamenti che compromettono la dignità umana. Come già evidenziato nel Capitolo I, l'*hate speech* rappresenta una minaccia concreta ai principi di inclusività e rispetto reciproco, rendendo necessario un intervento normativo capace di tutelare in modo efficace la persona.<sup>257</sup> In tale prospettiva, l'articolo 24 del Codice Etico rappresenta un passo importante, in quanto riconosce formalmente questa esigenza e introduce disposizioni volte a contrastare ogni forma di abuso, anche sul piano

---

<sup>252</sup> *Ibidem*, Art. 1, paragrafo 1, p. 10.

<sup>253</sup> *Ivi*, *Ethics*, Art. 23, p. 19.

<sup>254</sup> *Ibidem*.

<sup>255</sup> *Ibidem*, Art 23, comma 3 p.19.

<sup>256</sup> FIFA, *FIFA Code of Ethics*, op. cit., Art. 24, paragrafo 2, p. 20.

<sup>257</sup> Si veda quanto già argomentato a pp. 5, 6, 8.

verbale e psicologico, rafforzando così la tutela della dignità all'interno del contesto calcistico.

### 3. Regolamenti e normative UEFA contro l'*hate speech*

Spostando l'attenzione sul contesto europeo, analizziamo ora le misure adottate dalla UEFA in materia di *hate speech*.

La UEFA, ovvero la *Union des Associations Européennes de Football*<sup>258</sup>, è infatti l'organo di governo del calcio europeo e riunisce 55 federazioni nazionali<sup>259</sup>, fra cui la FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale – anni senz'altro caratterizzati da un clima di ricrescita e di speranza – molte federazioni calcistiche europee sentivano la necessità di giocare più partite, oltre a quelle previste dal Mondiale FIFA, dai Giochi Olimpici o da semplici amichevoli tra squadre nazionali.<sup>260</sup>

Così, intorno agli anni '50, si apre questo cammino verso un'unione calcistica europea, basata sulla cooperazione e sulla solidarietà reciproca,<sup>261</sup> che vede come pionieri José Crahay, segretario generale della Federazione di Calcio Belga (URBSFA-KBVB), Henri Delaunay, segretario della Federazione di Calcio Francese (FFF) e l'italiano Ottorino Barassi, l'allora presidente della FIGC.<sup>262</sup>

Nel 1953, in occasione del Congresso straordinario FIFA, quest'ultima “autorizzò la creazione di confederazioni continentali”<sup>263</sup>. Un anno dopo, nel 1954, nasceva l'organo che tutt'oggi riunisce le Federazioni del calcio europee e organizza tornei prestigiosi come la UEFA Champions League e la UEFA Europa League.<sup>264</sup>

---

<sup>258</sup> FIFA, *FIFA Statutes*, op. cit., p. 1.

<sup>259</sup> *Che cosa fa la UEFA*, UEFA.com, 2019. Consultabile su: <https://it.uefa.com/news-media/news/024d-0f8e6724ec2e-53d1d28fe90b-1000--che-cosa-fa-la-uefa/>.

<sup>260</sup> *La nascita della UEFA*, UEFA.com, 2024. Consultabile su: <https://it.uefa.com/news-media/news/0253-0d7f9becf928-0f5bf954c4c5-1000--la-nascita-della-uefa/>.

<sup>261</sup> *La nostra storia*, UEFA.com, 2024. Consultabile su: <https://it.uefa.com/news-media/news/028c-1ab8b2c483cc-9423856b14ce-1000--la-nostra-storia/>.

<sup>262</sup> *La nascita della UEFA*, UEFA.com, 2024.

<sup>263</sup> *Ibidem*.

<sup>264</sup> UEFA, in Enciclopedia Treccani online.

Dopo questo breve *excursus* sulla storia della UEFA, utile anche per comprendere l'evoluzione del contesto in cui ci muoviamo, è ora opportuno soffermarsi sul suo apparato normativo.

In quanto confederazione continentale, la UEFA recepisce e adatta le norme generali emanate dalla FIFA<sup>265</sup>, collocandole all'interno di un quadro più specifico e coerente con le esigenze del calcio europeo. Allo stesso tempo, può adottare regolamenti propri, come ad esempio il Regolamento Disciplinare UEFA, che pur mantenendo un allineamento con i principi stabiliti a livello globale, rispondono a dinamiche e criticità più direttamente legate al contesto regionale.<sup>266</sup>

### 3.1 Il UEFA Statutes

Anche la UEFA, come la FIFA, possiede un proprio Statuto, ovvero il *UEFA Statutes*, la cui più recente edizione risale al 2024.

Tra gli obiettivi della UEFA espressi dal documento, all'articolo 2, troviamo fin da subito quello di “promuovere il calcio in Europa in uno spirito di pace, comprensione e *fair play*, senza alcuna discriminazione basata su motivi politici, di genere, religione, razza o qualsiasi altra ragione.”<sup>267</sup>

Sin dalle sue prime disposizioni, dunque, la UEFA manifesta chiaramente la propria volontà di contrastare ogni forma di discriminazione. Tale impegno è espresso in modo esplicito all'articolo *7-bis* che, al paragrafo 7, prevede che le Federazioni Membri debbano implementare un'efficace politica volta a sradicare il razzismo e ogni altra forma di discriminazione dal calcio e applicare un quadro normativo che preveda che tale comportamento sia severamente sanzionato, in particolare mediante gravi sospensioni per giocatori e ufficiali, nonché chiusure parziali e totali degli stadi se i tifosi si rendono responsabili di comportamenti razzisti.<sup>268</sup>

---

<sup>265</sup> “Le Federazioni Membri hanno i seguenti obblighi: rispettare il *Laws of The Game* così come stabilite dall'International Football Association Board (IFAB)”. *FIFA Statutes*, 2021, Art. 7-bis, punto c), p. 4.

<sup>266</sup> “Il Comitato Esecutivo ha il potere di deliberare su tutte le questioni non disciplinate dal presente Statuto; tali decisioni devono essere assunte in conformità ai regolamenti FIFA pertinenti. Qualora tali regolamenti non esistano, il Comitato Esecutivo delibererà secondo equità e giustizia.” *FIFA Statutes*, 2021, Art. 65, p. 29.

<sup>267</sup> FIFA, *FIFA Statutes*, op. cit., Art. 2, punto b), p. 2.

<sup>268</sup> *Ivi*, Art. 7-bis, punto c), paragrafo 7, p. 5.

All'articolo 52 viene sancito che “possono essere imposte misure disciplinari [nei confronti Federazioni Membri e Clubs] per comportamenti antisportivi, violazioni del *Laws of The Game* e inosservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle decisioni e delle direttive della UEFA vigenti di volta in volta.”<sup>269</sup>

Il *Laws of the Game*, ovvero le “Regole del Gioco”, è un regolamento redatto, revisionato ed aggiornato dall'*International Football Association Board* (IFAB), e rappresenta la base regolamentare sulla quale si basa il calcio giocato.

L'IFAB (composto dalla FIFA, e dalle federazioni calcistiche di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord) detiene l'autorità esclusiva in materia di Regole del Gioco e si riunisce per l'esame di nuove regole e per l'eventuale revisione delle vigenti una volta all'anno.<sup>270</sup>

Il rapporto tra FIFA e IFAB non è gerarchico, ma si fonda su una collaborazione diretta e strutturata, in cui la FIFA svolge un ruolo fondamentale nella definizione e soprattutto nell'attuazione delle norme all'interno del sistema calcistico internazionale.

In merito alle norme che regolano le azioni e i discorsi d'odio, è necessario dunque ricercarne alcune anche nel *Laws of the Game*, in quanto UEFA specifica che potrebbero esservi sanzioni per chi viola tale regolamento.

Benché questo si concentri prettamente su una regolamentazione più tecnicistica del gioco del calcio, è possibile trovare riferimenti ad azioni disciplinari che potrebbero avere delle conseguenze.

Nella sezione *Law 12 – Fouls and Misconduct* (Legge 12, Falli e Scorrettezze), precisamente al punto 2, *indirect free kick*<sup>271</sup> (calcio di punizione indiretto), sono riportate le circostanze in cui tale sanzione viene assegnata. Tra queste, mentre la maggior parte è di carattere puramente tecnico, ne troviamo una che in realtà fa riferimento proprio ad una serie di comportamenti che rientrano nella definizione di discorso d'odio: “Un calcio di punizione indiretto viene assegnato se un calciatore si rende colpevole di proteste, uso

---

<sup>269</sup> Ivi, Art. 52, p. 25.

<sup>270</sup> F. CERRI, *Calcio: l'IFAB aggiorna le Regole del Gioco*, La Gazzetta dello Sport, 2024. Consultabile su: <https://regoledelgioco.gazzetta.it/2024/03/08/calcio-lifab-aggiorna-le-regole-del-gioco/>.

<sup>271</sup> INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB), *Laws of the Game*, 2024/25, p. 108. Consultabile su: <https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2024-25?l=en>.

di linguaggio offensivo, ingiurioso o insultante e/o di altri comportamenti verbali sanzionabili.”<sup>272</sup>

L’IFAB, dunque, prevede l’applicazione di un calcio di punizione indiretto non solo nei confronti di chi gioca in modo pericoloso, ostacola lo svolgimento regolare della partita o tenta di aggirare il regolamento<sup>273</sup>, ma anche nei casi in cui un calciatore, al di fuori dell’azione di gioco, si rende responsabile di comportamenti offensivi o insultanti.

Anche in assenza di un’azione concreta, infatti, certi atteggiamenti verbali sono ritenuti lesivi per il corretto svolgimento della gara e contrari allo spirito del gioco.

Pertanto, considerando quanto previsto all’articolo 52 dello Statuto UEFA, quest’ultima ha il potere di sanzionare Federazioni Membri e Club nei casi in cui venga omessa - o ostacolata - l’applicazione della *Law 12* del regolamento IFAB.

In particolare, quando un calciatore si rende responsabile di linguaggio offensivo, ingiurioso o insultante — condotta che dovrebbe essere punita con un calcio di punizione indiretto — la mancata adozione di tale sanzione può configurare una violazione del *Laws of the Game*.

### 3.2 Il UEFA *Disciplinary Regulations*

Compone il corpus normativo UEFA anche il *Disciplinary Regulations* (Regolamento Disciplinare), il quale stabilisce norme, sanzioni e procedure relative, esclusivamente, alla disciplina nelle competizioni europee.

L’articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA, inserito nella seconda sezione denominata “*Offences*”, si avvicina molto a ciò che, come abbiamo visto, era sancito dal Codice Disciplinare FIFA.

“Chiunque, tra i soggetti sottoposti al presente regolamento, insulta la dignità umana di una persona o di un gruppo di persone per qualsiasi motivo — compresi il colore della pelle, la razza, la religione, l’origine etnica, il genere o l’orientamento sessuale — è punito

---

<sup>272</sup> *Ibidem*.

<sup>273</sup> *Ibidem*.

con una squalifica di almeno dieci partite o per un periodo di tempo determinato, oppure con un'altra sanzione ritenuta adeguata.”<sup>274</sup>

Oltre a prevedere sanzioni dirette nei confronti di chi, operando all'interno del sistema calcistico, si rende responsabile di comportamenti riconducibili all'incitamento all'odio, la UEFA estende la responsabilità anche a Club e Federazioni nel caso in cui tali condotte provengano dai tifosi, prevedendo almeno una sanzione pecuniaria, una chiusura parziale dello stadio, e il divieto di vendita dei biglietti ai propri sostenitori in trasferta.<sup>275</sup> A ciò si possono aggiungere, se le circostanze lo richiedono, ulteriori misure disciplinari appropriate come “la disputa di una o più partite a porte chiuse, la chiusura totale dello stadio, la perdita della partita a tavolino, la detrazione di punti e/o la squalifica dalla competizione.”<sup>276</sup>

La UEFA inoltre prevede, al pari della FIFA, che una partita possa essere interrotta dall'arbitro a causa di comportamenti razzisti o discriminatori e, in tal caso, questo segnerebbe la sconfitta.<sup>277</sup>

Un concreto esempio di applicazione dell'articolo 14 del Regolamento Disciplinare è riscontrabile nello scorso febbraio. Durante l'ultima partita di Champions svoltasi tra Real Madrid e Manchester City, i *Blancos*, ovvero i tifosi dei padroni di casa, sono stati accusati di aver assunto comportamenti discriminatori.<sup>278</sup> “La sanzione, riferisce l'Agenzia Efe, è in applicazione dell'articolo 14 (2) del Regolamento Disciplinare della UEFA, che ordina la chiusura di almeno 500 posti sulle gradinate dello stadio nella successiva partita che il Real Madrid giocherà in casa nella competizione europea. La UEFA ha deciso di sanzionare anche con una multa di 30.000 euro il Real Madrid per il comportamento discriminatorio dei suoi tifosi.”<sup>279</sup>

Prendendo in considerazione quanto accaduto a Madrid, appare evidente che, per la UEFA, le Federazioni e il Club sono dunque responsabili per i comportamenti

---

<sup>274</sup> UNION OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA), *Disciplinary Regulations*, 2024, Art. 14, paragrafo 1, pp. 15-16. Consultabile su: <https://documents.uefa.com/v/u/Technical-Regulations/UEFA-Disciplinary-Regulations-Edition-2024-Online>.

<sup>275</sup> *Ibidem*, Art. 14, comma 2, pp. 15-16.

<sup>276</sup> *Ivi*, Art. 14, comma 3, p. 16.

<sup>277</sup> *Ibidem*, Art. 14, comma 4, p. 16.

<sup>278</sup> *Uefa multa il Real Madrid e minaccia chiusura parziale Bernabeu*, Sport Mediaset, 2025. Consultabile su: [https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/uefa-multa-il-real-madrid-e-minaccia-chiusura-parziale-bernabeu\\_94425814-202502k.shtml](https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/uefa-multa-il-real-madrid-e-minaccia-chiusura-parziale-bernabeu_94425814-202502k.shtml).

<sup>279</sup> *Ibidem*.

inappropriati da parte dei tifosi. Tale attribuzione di responsabilità è esplicita dal Regolamento Disciplinare all'articolo 16 secondo cui "i Club ospitanti e le Federazioni Nazionali sono responsabili dell'ordine e della sicurezza sia all'interno che nei dintorni dello stadio, prima, durante e dopo le partite."<sup>280</sup>

Tra le azioni che minano all'ordine e alla sicurezza, la UEFA inserisce, al punto e), "l'uso di gesti, parole, oggetti o altri mezzi per trasmettere messaggi provocatori non idonei a un evento sportivo, in particolare se di natura politica, ideologica, religiosa o offensiva." In linea con l'articolo 17 del Codice Disciplinare della FIFA precedentemente menzionato, anche la UEFA considera l'utilizzo di messaggi offensivi un comportamento che, all'interno della competizione sportiva, può ledere alla sicurezza generale.

Nonostante, dunque, il termine "*hate speech*" non sia direttamente menzionato nei vari codici analizzati, le disposizioni relative alla condotta discriminatoria e razzista e all'uso di messaggi provocatori e offensivi si riferiscono a concetti che risultano strettamente legati al fenomeno del discorso d'odio.

#### 4. Iniziative FIFA e UEFA contro l'*hate speech*

Oltre a prevedere, nel rispettivo *corpus* normativo, alcuni articoli dedicati alle condotte discriminatorie e che incitano all'odio, FIFA e UEFA hanno avviato iniziative pratiche di sensibilizzazione sul tema dell'*hate speech*.

L'impegno delle due organizzazioni, infatti, non si esaurisce sul piano normativo, ma si estende a campagne educative e azioni comunicative volte a contrastare un fenomeno sempre più diffuso, con l'obiettivo di promuovere un ambiente sportivo più rispettoso e inclusivo.

Una delle più famose campagne di sensibilizzazione adottate dalle FIFA è senza dubbio quella dal nome "*No Discrimination*". La Federazione Internazionale del Calcio utilizza queste parole per descriverla:

*"No Discrimination è una campagna di sensibilizzazione, azione e educazione che mira a liberare il mondo del calcio dalla discriminazione in ogni forma.*

---

<sup>280</sup> UEFA, *Disciplinary Regulations*, op. cit., Art. 16, p. 17.

*La discriminazione colpisce milioni di persone ogni giorno, soffocando le opportunità, danneggiando la salute fisica e mentale, sprestando il talento umano e accentuando le tensioni sociali e le disuguaglianze. La FIFA ha collaborato con i diritti umani delle Nazioni Unite per sostenere la lotta contro la discriminazione.*<sup>281</sup>

La campagna viene promossa dalla FIFA nel 2022, in occasione della Coppa del Mondo in Qatar, con l'intento di perseguire diversi obiettivi. Tra questi troviamo la sensibilizzazione della società affinché vi sia una maggiore consapevolezza riguardo le diverse discriminazioni presenti nel calcio, l'implementazione di misure concrete che sappiano valutare e sanzionare comportamenti discriminatori durante le competizioni calcistiche ed infine l'utilizzo di strumenti educativi per promuovere una cultura di inclusione e rispetto nel calcio.<sup>282</sup>

La FIFA attribuisce all'educazione un ruolo centrale nella promozione della non discriminazione e del rispetto reciproco all'interno del mondo del calcio. Per tale motivo la campagna *No Discrimination* è stata inserita in *FIFA Football 4 Schools (F4S)*<sup>283</sup>, un programma ambizioso promosso dalla stessa Federazione che mira a rendere il calcio più accessibile a ragazzi e ragazze in tutto il mondo, integrando attività calcistiche nel sistema educativo per promuovere competenze di vita e valori.<sup>284</sup>

Con l'inserimento di *No Discrimination* all'interno del programma di F4S, la FIFA consente di affrontare tematiche come il razzismo e la discriminazione all'interno delle attività scolastiche legate al calcio, fornendo ai giovani non solo competenze sportive, ma anche valori fondamentali di inclusione e rispetto reciproco. Attraverso l'educazione dei giovani la Federazione rafforza il proprio impegno nell'eliminare ogni forma di discriminazione nel calcio.<sup>285</sup>

In occasione della Coppa del Mondo 2022, la FIFA ha inoltre avviato una collaborazione con la Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti (FIFPRO) per coordinare

---

<sup>281</sup> Consultabile su: <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination>.

<sup>282</sup> *No Discrimination*, INSIDE FIFA. Consultabile su: <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/campaign-resources>.

<sup>283</sup> *No Discrimination integrated for first time as FIFA Football for Schools launches in Morocco*, INSIDE FIFA, 2025. Consultabile su: <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/news/no-discrimination-first-time-fifa-football-for-schools>.

<sup>284</sup> *Football for Schools*, FIFA. Consultabile su: <https://footballforschools.fifa.com/en/info/introduction-to-football-for-schools.php>.

<sup>285</sup> *No Discrimination integrated for first time as FIFA Football for Schools launches in Morocco*, cit.

e attuare un piano per la protezione di squadre, giocatori, funzionari e tifosi partecipanti dagli abusi sui social media durante i suoi tornei internazionali.<sup>286</sup>

La necessità di attuare un piano per contrastare l'incitamento all'odio deriva da uno studio, pubblicato proprio dalla FIFA, che evidenzia la crescente discriminazione contro i calciatori attraverso i social media durante i tornei internazionali.<sup>287</sup>

Lo studio in questione, intitolato “*FIFA Threat Matrix Report*”, analizzava, attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, i contenuti discriminatori online rivolti a giocatori e allenatori di calcio durante le fasi finali dei due importanti tornei internazionali: EURO 2020 e la Coppa delle Nazioni africane (AFCON) 2022.

Questo riportava dei dati allarmanti: nei 400.000 post analizzati, oltre il 55% dei giocatori, in entrambe le finali, aveva subito qualche forma di discriminazione online e la maggior parte di questi contenevano insulti omofobi, razzisti, xenofobi e islamofobici.<sup>288</sup>

Tra i soggetti maggiormente presi di mira, lo studio evidenziava i tre giocatori dell'Inghilterra coinvolti nei rigori decisivi durante la finale di EURO 2020<sup>289</sup>, e i giocatori dell'Egitto dopo l'eliminazione nel 2022.<sup>290</sup>

Nonostante la crescente attenzione verso il fenomeno delle discriminazioni online, una parte significativa dei contenuti offensivi analizzati (58%) risultava ancora visibile sulle piattaforme al momento dello studio. Le evidenze mostravano, infatti, che il razzismo fosse l'unica forma di abuso su cui le piattaforme intervenissero con una certa coerenza, mentre altre tipologie, come l'omofobia, tendevano a rimanere online più a lungo e con minore controllo.<sup>291</sup>

La collaborazione tra FIFA e FIFPRO è stata avviata con l'obiettivo di arginare un fenomeno in rapida espansione, come evidenziato dal *Threat Matrix Report*, e di tutelare i soggetti coinvolti nel mondo del calcio – in particolare giocatori, allenatori e ufficiali di gara – dagli abusi online.

---

<sup>286</sup> *FIFA and FIFPRO join forces to combat social media hate speech*, FIFA, 2022. Consultabile su: <https://inside.fifa.com/media-releases/fifa-and-fifpro-join-forces-to-combat-social-media-hate-speech>.

<sup>287</sup> *Ibidem*.

<sup>288</sup> FIFA, *FIFA Threat Matrix Report*, op. cit., p. 1.

<sup>289</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>290</sup> Un calciatore egiziano ha concentrato oltre il 50% dei commenti islamofobici rilevati, molti dei quali provenienti dal Regno Unito e riconducibili a rivalità calcistiche legate al campionato nazionale. *Ivi*, p. 6

<sup>291</sup> *Ivi*, p. 7

Le due Federazioni hanno introdotto un servizio di moderazione dedicato ai tornei di calcio maschile e femminile, basato sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per individuare commenti offensivi o discriminatori pubblicati sui social. Una volta rilevati, tali contenuti venivano nascosti al destinatario e ai suoi follower, riducendone significativamente la visibilità.<sup>292</sup>

Sebbene i messaggi rimanessero visibili all'autore, FIFA e FIFPRO ne conservavano traccia, così da poterli eventualmente segnalare alle piattaforme competenti o alle autorità per ulteriori azioni.<sup>293</sup>

A seguito della Coppa del Mondo 2022, in occasione di un incontro tra il Presidente della FIFA, Gianni Infantino e Vinícius Júnior, vittima di diversi casi di razzismo, sono stati presentati i risultati della collaborazione tra le due Federazioni.<sup>294</sup>

Il primo punto rilevante, su cui torneremo in seguito, è il *FIFA Social Media Protection Service (SMPS)*<sup>295</sup>, la conseguenza più diretta e concreta della collaborazione tra FIFA e FIFPRO. Il SMPS è un servizio di protezione di giocatori, squadre e funzionari dagli abusi online, che cerca di mantenere i loro *feed* social liberi dall'odio. Impedisce inoltre ai loro follower di essere esposti a post offensivi, discriminatori e minacciosi che impediscono la normalizzazione di questo tipo di azioni.<sup>296</sup>

Attraverso tale servizio sono stati analizzati circa 20 milioni di post e commenti e verificati come abusivi, segnalandoli alle piattaforme, oltre 19.000 di questi. Circa 300.000 commenti sono stati nascosti e oltre 12.000 profili sono stati segnalati.<sup>297</sup>

Il SMPS ha dunque fornito una "protezione senza precedenti"<sup>298</sup> che, tuttavia, è necessario intensificare. Infatti, dai dati emersi dal confronto con le competizioni analizzate nel precedente *FIFA Threat Matrix Report*, risulta evidente come, durante la

---

<sup>292</sup> *FIFA and FIFPRO join forces to combat social media hate speech*, FIFPRO, 2022. Consultabile su: <https://fifpro.org/en/supporting-players/safe-working-environments/racism-and-discrimination/fifa-and-fifpro-join-forces-to-combat-social-media-hate-speech>.

<sup>293</sup> *Ibidem*.

<sup>294</sup> *FIFA and FIFPRO reaffirm commitment to tackling online abuse*, INSIDE FIFA, 2023. Consultabile su: <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/media-releases/fifa-and-fifpro-reaffirm-commitment-to-tackling-online-abuse>.

<sup>295</sup> Consultabile su: <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/fifa-social-media-protection-service>.

<sup>296</sup> *Ibidem*.

<sup>297</sup> FIFA, *FIFA Social Media Protection Service*, op. cit.

<sup>298</sup> *Ibidem*.

Coppa del Mondo 2022, l'abuso online abbia assunto forme più ampie e complesse, sia per varietà linguistica che per tipologia di contenuti offensivi.<sup>299</sup>

Alla luce delle informazioni raccolte, la FIFA ha deciso di rafforzare l'impegno per combattere l'*hate speech* online.

Infatti, il 18 giugno 2024 la Federazione ha esteso l'accesso al SMPS, rendendolo disponibile a tutte le 211 Federazioni Membri.<sup>300</sup>

“Una volta registrato, l'SMPS protegge gli account sui social media di giocatori, allenatori, funzionari e squadre da tutte le forme di incitamento all'odio, nascondendo commenti offensivi”<sup>301</sup> e cercando di garantire al calcio uno spazio sicuro ed inclusivo per tutti.

Prendendo ora in considerazione il versante europeo, vediamo che anche la UEFA si è impegnata in iniziative per contrastare il discorso d'odio.

Sebbene le principali campagne promosse dalla UEFA abbiano riguardato temi come il razzismo, con *#NoToRacism*<sup>302</sup>, l'inclusione e la parità di accesso al calcio con *#EqualGame*<sup>303</sup>, e il rispetto reciproco con *#Respect*<sup>304</sup>, ultimamente l'organizzazione ha iniziato a considerare con crescente attenzione anche il fenomeno dell'*hate speech*, riconoscendone l'impatto negativo sull'ambiente calcistico e sulla salute del gioco stesso. Infatti, durante *Women's EURO 2022*, la UEFA ha lanciato una piattaforma creata esclusivamente per monitorare e segnalare gli abusi online<sup>305</sup>, il cui utilizzo è stato poi esteso alle altre competizioni come la Champions League 2023/24, l'Europa League ed EURO 2024.

Ugualmente da quanto fatto dalla FIFA, anche la UEFA ha implementato un sistema di rimozione di post e commenti che incitavano all'odio. Per esempio, in relazione alla sola

---

<sup>299</sup> *Ibidem*.

<sup>300</sup> *FIFA reinforces commitment to fight online abuse*, INSIDE FIFA, 2024. Consultabile su: <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/media-releases/fifa-reinforces-commitment-to-fight-online-abuse>.

<sup>301</sup> *Ibidem*.

<sup>302</sup> Consultabile su: <https://www.uefa.com/news-media/news/0211-0e75c25ed9d8-4ada33b00b6b-1000--no-to-racism/>.

<sup>303</sup> Consultabile su <https://www.uefa.com/returntoplay/equalgame/>.

<sup>304</sup> M. CHAPLIN, *EURO Respect campaign launched*, UEFA.com, 2012. Consultabile su: <https://www.uefa.com/uefaeuro/history/news/0254-0d7de525d633-bc8a31d550d8-1000--euro-respect-campaign-launched/>.

<sup>305</sup> *UEFA tackles online abuse during 2023/24 club competition finals*, UEFA.com, 2024. Consultabile su: <https://www.uefa.com/news-media/news/028e-1b1afd5219f0-b90c6377a6ad-1000--uefa-tackles-online-abuse-during-2023-24-club-competition-f/>.

finale di Champions League nel 2024, sono stati rimossi circa 358 post<sup>306</sup>, mentre per quanto riguarda EURO 2024 sono state monitorate attivamente “le 622 piattaforme di social media e gli account di tutte le persone coinvolte nel torneo”<sup>307</sup> e segnalati quasi 5.000 post.

Un altro passo importante nel combattere il fenomeno del discorso d’odio è stata la creazione del *UEFA Football Sustainability Strategy 2030*, un’iniziativa lanciata dalla UEFA per integrare la sostenibilità ambientale e sociale nel contesto del calcio europeo.<sup>308</sup> Dal suo titolo, “*Strength through Unity*” ovvero “Forza attraverso l’Unità”, è possibile comprendere quanto la UEFA ritenga necessario “ispirare, attivare e accelerare l’azione collettiva per rispettare i diritti umani e l’ambiente nel contesto del calcio europeo.”<sup>309</sup>

La Strategia evidenzia 11 politiche da attuare entro il 2030 e, sebbene tra queste la UEFA non menzioni in modo esplicito la lotta all’*hate speech*, il tema viene comunque considerato come parte integrante nel raggiungimento di obiettivi più ampi, come l’Anti-Razzismo e l’Equità ed Inclusione.<sup>310</sup>

La politica Anti-Razzismo si sviluppa con l’intenzione di “prevenire e combattere tutte le forme di discriminazione razziale nell’ambiente calcistico, dal calcio di base fino al livello professionistico d’élite.”<sup>311</sup>

Nell’ambito della prevenzione, la UEFA ritiene indispensabile sviluppare un piano per un programma educativo, rivolto specialmente ai giovani, che comprenda anche il fenomeno dell’abuso online e dell’*hate speech*.<sup>312</sup>

Per quanto riguarda l’Equità e l’Inclusione, si tratta una politica pensata al fine di “applicare i principi di pari diritti e pari opportunità a tutti i livelli del calcio europeo, per garantire che ognuno si senta rispettato e messo nella condizione di esprimersi liberamente, divertirsi e contribuire al gioco.”<sup>313</sup>

---

<sup>306</sup> *Ibidem*.

<sup>307</sup> *Tackling online abuse at UEFA EURO 2024: First insights from group stage*, UEFA.com, 2024. Consultabile su: <https://www.uefa.com/news-media/news/028f-1b431b7d7f64-78c7bb36f713-1000--tackling-online-abuse-at-uefa-euro-2024-first-insights-f/>.

<sup>308</sup> Consultabile su: <https://www.uefa.com/sustainability/our-commitment/sustainability-strategy/>.

<sup>309</sup> UEFA, *UEFA Football Sustainability Strategy 2030 – Strength through Unity*, 2021.

<sup>310</sup> *Ivi*, pp. 32-34.

<sup>311</sup> *Ivi*, p.32.

<sup>312</sup> *Ivi*, p. 50.

<sup>313</sup> *Ivi*, p. 34.

Tra le priorità individuate da questa politica rientrano le “misure contro la discriminazione basata su genere, età, orientamento sessuale, religione o disabilità.”<sup>314</sup>

Anche se non viene esplicitamente menzionato, è chiaro come la discriminazione – in tutte le sue forme – rappresenti uno dei presupposti fondamentali da cui nasce e si alimenta il discorso d’odio.

In conclusione, l’impegno della UEFA nell’implementare delle misure contro la discriminazione può essere letto anche come parte di una più ampia strategia volta a contrastare, seppur indirettamente, fenomeni come l’*hate speech*.

---

<sup>314</sup> *Ivi*, p. 52.

## Capitolo III

### Federazioni Calcistiche e Club europei nella lotta all'*hate speech*

Nel capitolo precedente ci siamo concentrati sulle strategie adottate dalla FIFA e dalla UEFA per prevenire e contrastare l'*hate speech* nel mondo del calcio, mettendo in luce come queste abbiano rafforzato il proprio *corpus* normativo e promosso campagne mirate a sensibilizzare, società, giocatori e tifosi. Tutto ciò rappresenta, inevitabilmente, una cornice di riferimento, rispettivamente globale e continentale, entro cui le varie realtà nazionali sono chiamate ad operare.

Al fine di comprendere al meglio come iniziative di Federazioni internazionali come la UEFA e, ancor di più la FIFA, si traducano in azioni concrete, vicine alle varie realtà territoriali, è essenziale ora analizzare più nel dettaglio le azioni intraprese dalle singole Federazioni Calcistiche europee.

In questo capitolo, dunque, ci concentreremo sulle più rilevanti iniziative contro l'*hate speech* promosse da alcune delle Federazioni del continente e dai Club calcistici che le compongono, con l'obiettivo di fornire una panoramica comparativa dei diversi modelli adottati in Europa.

Al fine di assicurare la massima chiarezza ed evitare qualsiasi percezione di una gerarchia di importanza, le diverse Federazioni saranno analizzate in ordine alfabetico.

#### 1. La Germania e la *Deutscher Fußball-Bund*

La *Deutscher Fußball-Bund* (DFB)<sup>315</sup>, in italiano Federazione Calcistica Tedesca, è il massimo organo amministrativo del calcio in Germania.

---

<sup>315</sup> Per maggiori informazioni: <https://www.dfb.de>.

Attualmente conta più di 7 milioni di membri, affiliati a quasi 25.000 Club e più di 135.000 squadre di calcio<sup>316</sup>, rappresentando dunque una delle componenti più importanti della UEFA.<sup>317</sup>

Nel corso degli anni la DFB ha sviluppato un insieme di azioni strategiche al fine di combattere ogni tipo di discriminazione nel calcio tedesco, compreso il fenomeno del discorso d'odio. Attraverso il proprio Statuto<sup>318</sup>, la Federcalcio tedesca (DFB) manifesta chiaramente la volontà di trasmettere valori positivi sia all'interno del calcio sia, attraverso questo, nella società, dedicando particolare attenzione alla promozione di comportamenti – eticamente – corretti di chi milita nel settore calcistico.<sup>319</sup>

La Federazione sostiene l'integrazione sociale e l'accettazione delle diversità, e si impegna nel prevenire ogni forma di discriminazione, in particolare quelle basate sull'origine sociale o etnica o su una presunta “razza”, credo, età, genere, identità sessuale o disabilità.<sup>320</sup>

Oltre ad un impegno nella prevenzione delle discriminazioni attraverso la promozione di valori e del *fair play*, lo Statuto indica la presenza di organi preposti al controllo e alla vigilanza. Come stabilito al paragrafo 50<sup>321</sup>, un organo di controllo che ricopre un ruolo di primaria importanza è la Commissione di Controllo, la quale è incaricata di “vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti della DFB”<sup>322</sup> e di “presentare ricorsi contro le decisioni degli organi giuridici nell'ambito di sua competenza”<sup>323</sup>.

La Commissione di Controllo può rivolgersi direttamente al Tribunale Federale della DFB contro decisioni definitive assunte dagli organi giuridici delle associazioni affiliate<sup>324</sup> e se tali decisioni sono inerenti a comportamenti discriminatori, le associazioni affiliate hanno l'obbligo di comunicarle alla Commissione di Controllo. Nel caso in cui

---

<sup>316</sup> Per maggiori informazioni consultare la sezione “membri” a questo indirizzo: <https://www.dfb.de/ueberuns/der-dfb>.

<sup>317</sup> *Federcalcio Tedesca*, UEFA.com, 2018. Consultabile su: <https://it.uefa.com/news-media/news/025b-0ee544818779-979cdf0cb054-1000--federcalcio-tesdesca/>.

<sup>318</sup> DEUTSCHER FUßBALL-BUND (DFB) E DEUTSCHE FUßBALL LIGA (DFL), *Satzung Geschäftsordnung Dfb/Dfl Grundlagen- Vertrag*, 2023.

<sup>319</sup> *Ivi*, Art. 4 “Scopo e Compito”, paragrafo 2, punto a), p. 8.

<sup>320</sup> *Ibidem*, paragrafo 4 “Scopo e Compito”, sezione 2, lettere b), c), d), p. 8.

<sup>321</sup> *Ivi*, paragrafo 50 “Comitato di controllo”, pp. 48-49.

<sup>322</sup> *Ibidem*, sezione 1, p. 48.

<sup>323</sup> *Ibidem*.

<sup>324</sup> *Ivi*, paragrafo 50, sezione 3) p. 48.

le stesse associazioni non procedano per sanzionare episodi di discriminazione, la Commissione stessa ha il diritto di avviare autonomamente un'indagine preliminare e, se necessario, presentare direttamente un'accusa formale al Tribunale Sportivo della DFB.<sup>325</sup>

In Germania, la Federazione calcistica collabora attivamente con le autorità competenti e ciò emerge chiaramente dal modo in cui la DFB cerca di coordinarsi con le normative nazionali in materia di *hate speech*, come la *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* (NetzDG)<sup>326</sup>, che disciplina i contenuti online. Conosciuta anche come “Network Enforcement Act”, la NetzDG è una legge introdotta nel 2017 che mira a combattere l'*hate speech* e le *fake news* online, imponendo obblighi ai social network con più di due milioni di utenti registrati in Germania.<sup>327</sup>

Tra gli obblighi più rilevanti previsti per le piattaforme vi sono quello di predisporre una procedura efficace e trasparente per la gestione dei reclami relativi a contenuti illeciti<sup>328</sup>, esaminare i reclami presentati dagli utenti, bloccarne l'accesso di norma entro 24 ore<sup>329</sup> e pubblicare un rapporto semestrale (*reporting obligation*) se ricevono più di 100 reclami in un anno.

Nel 2023 La *Deutscher Fußball-Bund* (DFB) ha collaborato con l'Ufficio Centrale per la Lotta contro la Criminalità Informatica (ZIT)<sup>330</sup> per contrastare insieme l'incitamento all'odio su Internet.<sup>331</sup> La Federazione ha trasmesso all'Ufficio Centrale insulti razzisti nei confronti dei giocatori della squadra nazionale tedesca U 17 durante la Coppa del Mondo in Indonesia, permettendo così alle autorità di avviare procedimenti investigativi.<sup>332</sup>

---

<sup>325</sup> *Ivi*, p. 49.

<sup>326</sup> BUNDESAMT FÜR JUSTIZ (BFJ), *Guidelines on setting regulatory fines within the scope of the Network Enforcement Act (NetzDG)*, 2018.

<sup>327</sup> J.H. CLAUSSEN, *Fighting Hate Speech and Fake News. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the Context of European Legislation*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2019, pp. 110-136.

<sup>328</sup> BUNDESAMT FÜR JUSTIZ (BFJ), *op. cit.*, Sezione A, paragrafo II, p. 2.

<sup>329</sup> *Ivi*, Sezione B, paragrafo V, punto 2 pp. 7-8.

<sup>330</sup> L'allora Vicepresidente della DFB, Ronny Zimmermann, evidenziava la necessità di combattere attivamente il discorso d'odio, anche attraverso una costruttiva sinergia con la Procura generale di Francoforte.

<sup>331</sup> *DFB und Generalstaatsanwaltschaft gehen gegen Hate Speech vor*, DFB.de, 2023. Consultabile su: <https://www.dfb.de/news/detail/dfb-und-generalstaatsanwaltschaft-gehen-gegen-hate-speech-vor-257742>.

<sup>332</sup> *Ibidem*.

La vicinanza della Federcalcio tedesca alle autorità, così come per le associazioni affiliate, è confermata anche dalla recente collaborazione annunciata assieme al *Deutsche Fußball Liga* (DFL) e al *Deutscher Olympischer Sportbund* (DOSB).<sup>333</sup> La Federazione, assieme alla Lega di Calcio Tedesca (DFL) e alla Federazione Sportiva Olimpica Tedesca (DOSB), sottolinea – nuovamente – una collaborazione con le autorità giudiziarie per contrastare l'*hate speech*, tra le quali ritroviamo la precedentemente menzionata ZIP.

Tale collaborazione fa sì che le organizzazioni sportive, tra cui la DFB, si impegnino a segnalare direttamente alle autorità giudiziarie casi di insulti, minacce o contenuti discriminatori rivolti a calciatori, arbitri, allenatori o altri protagonisti del mondo sportivo.<sup>334</sup> A supporto di questo impegno, è previsto anche l'utilizzo di strumenti tecnologici basati sull'intelligenza artificiale, pensati per individuare e filtrare tempestivamente i contenuti offensivi, specialmente quelli diretti verso atleti giovani o particolarmente esposti mediaticamente.<sup>335</sup> Non si tratta quindi solo di un'azione simbolica o educativa: l'intervento assume anche una dimensione concreta e legale, con l'avvio di veri e propri procedimenti penali quando necessario.

Accanto ad un impegno di tipo istituzionale, il calcio tedesco ha sviluppato un ulteriore impegno altrettanto centrale: l'azione sociale. Ed invero, attraverso alcune iniziative, campagne di sensibilizzazione e progetti concreti volti al coinvolgimento di tifosi, club calcistici e comunità locali, in Germania la DFB, le associazioni calcistiche e le leghe di calcio si impegnano attivamente nella promozione di un calcio inclusivo e rispettoso.

Tra gli interventi più importanti promossi dai tedeschi, inerenti alla lotta al discorso d'odio, ricordiamo necessariamente la campagna "*Strich durch Vorurteile*" lanciata nel marzo 2018<sup>336</sup> dalla *DFL Stiftung*, ovvero l'organizzazione no-profit della Lega di calcio tedesca (DFL). La campagna, che in italiano significa letteralmente "tracciare una linea sui pregiudizi", ovvero l'idea di cancellarli, di eliminarli, coinvolgeva tutti i 36 Club della *Bundesliga* (la massima divisione del campionato tedesco) e le squadre della 2.

---

<sup>333</sup> *DFB, DOSB und DFL: Mit der Justiz gemeinsam gegen Hate Speech*, DFB.de, 2024. Consultabile su: <https://www.dfb.de/news/detail/dfb-dosb-und-dfl-mit-der-justiz-gemeinsam-gegen-hate-speech-261359>.

<sup>334</sup> *Ibidem*.

<sup>335</sup> *Ibidem*.

<sup>336</sup> *Strich durch Vorurteile: DFL Stiftung setzt sich mit Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein*, DFL.de, 2018. Consultabile su: <https://www.dfl.de/de/aktuelles/strich-durch-vorurteile-dfl-stiftung-setzt-sich-mit-spieltag-der-bundesliga-und-2-bundesliga-fuer-gesellschaftlichen-zusammenhalt-ein/>.

*Bundesliga*<sup>337</sup> (la seconda divisione professionistica tedesca) e “si concentrava sull’impegno contro la discriminazione per una convivenza equa nella società”<sup>338</sup>. Questa prevedeva la trasmissione del messaggio “*Strich durch Vorurteile*”<sup>339</sup> da parte della Fondazione DFL, dei club e dei giocatori sia negli stadi che attraverso i media, raggiungendo così più di un miliardo di spettatori, lettori o utenti e circa 3.400 contributi sui social.<sup>340</sup>

Inoltre, Durante la 27<sup>a</sup> giornata della stagione 2017/2018, negli stadi dei 36 club professionistici sono state organizzate diverse attività volte a promuovere la coesione sociale. Al centro di queste iniziative si contavano 36 progetti locali legati ai club, tutti impegnati nella promozione di una convivenza equa e nella lotta alla discriminazione.<sup>341</sup>

In Germania, accanto alle campagne istituzionali promosse da Federazioni e Leghe calcistiche, esistono anche iniziative che nascono dal basso, ovvero dalla volontà e dall’impegno diretto dei cittadini. Un esempio emblematico è rappresentato dalla campagna “*4 Schrauben für Zivilcourage*”<sup>342</sup> (4 viti per il coraggio civile), fondata da Joachim Ecker nel 2001, a Düren.

Durante una partita giovanile della categoria C, dove svolgeva il ruolo di supervisore, Ecker fu testimone di violenti insulti discriminatori rivolti ai suoi giovani giocatori.<sup>343</sup> Anziché ignorare l’episodio, decise di agire e così, da oltre tredici anni<sup>344</sup>, porta avanti la sua iniziativa installando targhe metalliche con la scritta “*Kein Platz für Rassismus und Gewalt!*” (Nessun posto per il razzismo e la violenza!) nei campi sportivi tedeschi<sup>345</sup>.

---

<sup>337</sup> *Ibidem*.

<sup>338</sup> *Strich durch Vorurteile geht in die nächste Runde*, DFL-Stiftung.de, 2018. Consultabile su: <https://www.dfl-stiftung.de/strich-durch-vorurteile-geht-in-die-naechste-runde/>.

<sup>339</sup> È possibile trovare un esempio utile e di impatto qui: <https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Strich+durch+Vorurteile&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:77ae4d52,vid:z2sD3eFgxI8,st:0>.

<sup>340</sup> *Analyse zur Initiative 'Strich durch Vorurteile' der DFL Stiftung*, DFL.de, 2018. Consultabile su: <https://www.dfl.de/de/aktuelles/analyse-zur-initiative-strich-durch-vorurteile-der-dfl-stiftung/>.

<sup>341</sup> *Strich durch Vorurteile geht in die nächste Runde*, DFL-Stiftung.de, op. cit.

<sup>342</sup> *Bundesverdienstkreuz für Joachim Ecker*, kreis-dueren.de, 2021. Consultabile su: [https://www.kreis-dueren.de/presse/2021/bundesverdienstkreuz-jo-ecker\\_2021-08-12.php#:~:text=Seit%2013%20Jahren%20engagiert%20Joachim,Gewalt!%22%20zur%20Verfuegung%20gestellt](https://www.kreis-dueren.de/presse/2021/bundesverdienstkreuz-jo-ecker_2021-08-12.php#:~:text=Seit%2013%20Jahren%20engagiert%20Joachim,Gewalt!%22%20zur%20Verfuegung%20gestellt).

<sup>343</sup> *Ibidem*.

<sup>344</sup> *Ibidem*.

<sup>345</sup> T. HACKBARTH, *Starke Kampagne: 4 Schrauben für Zivilcourage*, FUSSBALL.DE, 2017. Consultabile su: <https://www.fussball.de/newsdetail/tolle-kampagne-4-schrauben-fuer-zivilcourage/-/article-id/177063#!/>.

In tale contesto, le associazioni interessate possono ricevere gratuitamente il cartello, da affiggere pubblicamente presso le proprie strutture<sup>346</sup>, come segno tangibile di impegno e presa di posizione.

La campagna ha raccolto, negli anni, un consenso crescente, espandendosi su scala nazionale e diventando un esempio virtuoso di come l'impegno personale possa generare cambiamento reale all'interno del calcio e della società.

### 1.1 Le iniziative dei Club tedeschi

La lotta contro il discorso d'odio non coinvolge solo la Federazione Calcistica tedesca: anche i club, in modo autonomo, si impegnano attraverso iniziative concrete per contrastare la discriminazione e il discorso d'odio, promuovendo un calcio più inclusivo e rispettoso.

Tra i vari club, quello che spicca in particolare è senza dubbio il Borussia Dortmund.<sup>347</sup> La società polisportiva, originaria della città di Dortmund, milita nella Bundesliga ed è, ad oggi, uno dei club più prestigiosi della Germania.

Il Borussia Dortmund si distingue non solo per le sue performance sportive, ma anche per un impegno forte e costante in ambito sociale e sostenibile. Un esempio di tale impegno è il progetto "*Borussia Verbindet*", avviato nel 2021.<sup>348</sup> L'iniziativa, il cui nome venne cucito sulle divise di quell'anno, significa letteralmente "Borussia unisce" e nacque con l'obiettivo di contrastare razzismo, antisemitismo, odio online e discriminazione in tutte le sue forme, promuovendo allo stesso tempo coesione sociale e partecipazione attiva.<sup>349</sup>

---

<sup>346</sup> Bundesverdienstkreuz für Joachim Ecker, kreis-dueren.de, op. cit.

<sup>347</sup> Per maggiori informazioni: <https://www.bvb.de/de/en.html>.

<sup>348</sup> *Get involved: #BorussiaVerbindet*, verantwortung.bvb.de. Consultabile su: <https://verantwortung.bvb.de/2023/en/get-involved-borussiaverbindet/>.

<sup>349</sup> TBD MEDIA GROUP, *Borussia Dortmund: winning on the field and in the field of sustainability*, Reuters.com, 2023. Consultabile su: <https://www.reuters.com/plus/tbd-media-group/borussia-dortmund-winning-on-the-field-and-in-the-field-of-sustainability>.

Il programma si sviluppava attraverso progetti educativi nelle scuole, attività culturali, collaborazioni con associazioni del territorio e iniziative simboliche negli stadi<sup>350</sup>, volte a coinvolgere non solo i tifosi ma l'intera comunità locale.

Il percorso del Borussia Dortmund nella lotta contro l'odio e la discriminazione è stato tutt'altro che lineare. Negli anni '80 il club era associato ad una tifoseria dominata da elementi estremisti, in particolare dal gruppo noto come "*Borussenfront*", vicino agli ambienti di estrema destra e responsabile di comportamenti apertamente razzisti.<sup>351</sup>

Con il tempo, tuttavia, il Club ha avviato un profondo cambiamento culturale, impegnandosi in attività che rendessero lo stadio un luogo accogliente ed inclusivo<sup>352</sup>, e nel quale i tifosi stessi si sono fatti promotori di comportamenti che riducessero l'odio e la discriminazione. Ad oggi, infatti, "gli ultras si prendono cura di ciò che le persone dovrebbero cantare nello stadio, e vi sono discussioni sulle parole che dovrebbero essere usate all'interno dello stadio."<sup>353</sup>

A conferma del proprio impegno sociale, lo scorso marzo il Club ha ribadito la propria posizione contro ogni forma di discriminazione e di odio proiettando nel proprio stadio, durante il match contro il FSV Mainz 05, un video dal forte impatto simbolico, sottolineando che ogni forma di discriminazione – sia essa razziale, religiosa o legata all'identità – non ha spazio né allo stadio né nella società.<sup>354</sup>

Inoltre, il Borussia Dortmund, attraverso una comunicazione ufficiale sul proprio sito<sup>355</sup>, sottolinea anche il proprio impegno nella lotta all'odio e alla discriminazione online.

Il Club ha infatti preso parte al nuovo progetto intitolato "Wer hetzt, verliert!", lanciato nel 2023 dal VfL Bochum<sup>356</sup>, Club calcistico della Bundesliga, in collaborazione con la

---

<sup>350</sup> *Ibidem.*

<sup>351</sup> J. MASTERS, A. SHUBERT AND M. SCHWARTZ, *How Borussia Dortmund is leading football's fight against the far-right in Germany*, *CNN Sports*, 2019. Consultabile su: <https://edition.cnn.com/2019/03/19/football/germany-anti-semitism-borussia-dortmund-spt-intl/index.html>.

<sup>352</sup> *Ibidem.*

<sup>353</sup> *Ibidem.*

<sup>354</sup> *BVB take stand against racism, hate and intolerance*, *bvb.de*, 2025. Consultabile su: <https://www.bvb.de/de/en/news/news-overview/news.html/2025/3/30/BVB-take-stand-against-racism-hate-and-intolerance.html>.

<sup>355</sup> *Wer hetzt, verliert! BVB bekämpft Hass und Diskriminierung im Internet*, *bvb.de*, 2024. Consultabile su: <https://www.bvb.de/de/de/aktuelles/news/news.html/News/Uebersicht/Wer-hetzt-verliert!-BVB-bekaempft-Hass-und-Diskriminierung-im-Internet.html>.

<sup>356</sup> *Ibidem.*

ZAC NRW<sup>357</sup>, l'unità specializzata nella lotta alla criminalità informatica della Renania Settentrionale-Vestfalia.

L'iniziativa significa letteralmente “Chi incita all'odio, perde!” e mira a contrastare l'odio e la discriminazione online, coinvolgendo tutti i club della Bundesliga e della 2. Bundesliga della Renania Settentrionale-Vestfalia<sup>358</sup>, tra cui proprio il Borussia Dortmund.<sup>359</sup>

L'iniziativa assume una certa rilevanza nel mondo del calcio tedesco in quanto offre ai club uno strumento concreto per contrastare l'odio online. Questi, infatti, possono segnalare, attraverso un sistema digitale, commenti o messaggi online che non sono più solo libertà di espressione<sup>360</sup> permettendo così alla ZAC NRW di “controllare la pertinenza penale dei fatti denunciati, avviare le indagini e, insieme ai partner di polizia, identificare gli imputati dietro i commenti.”<sup>361</sup>

Questa campagna ci conferma ancora una volta come, in Germania, la collaborazione tra mondo calcistico e autorità pubbliche sia concreta e strutturata. Infatti, analogamente a quanto già evidenziato nel caso della Federazione calcistica, anche a livello di Club il contrasto al discorso d'odio si fonda su un modello condiviso, in cui istituzioni e società sportive lavorano fianco a fianco per rendere il calcio un ambiente più sicuro, inclusivo e responsabile.

## 2. La Francia e la *Fédération Française de Football*

La *Fédération Française de Football* (FFF) è l'istituzione centrale preposta alla regolamentazione e allo sviluppo del calcio francese. Questa riunisce le squadre calcistiche di Francia e del Principato di Monaco, contando circa 2 milioni di licenze e più di 11.000 Club affiliati.<sup>362</sup>

---

<sup>357</sup> *Zentral-und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen*, sta-koeln.nrw.de. Consultabile su: [https://www.sta-koeln.nrw.de/aufgaben/geschaefte-stak\\_1\\_zac/index.php](https://www.sta-koeln.nrw.de/aufgaben/geschaefte-stak_1_zac/index.php).

<sup>358</sup> *Wer hetzt, verliert! BVB bekämpft Hass und Diskriminierung im Internet*, bvb.de, op. cit.

<sup>359</sup> Prima e seconda divisione calcistica tedesca situati nella regione tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia, tra cui è incluso il Borussia Dortmund, una delle squadre più note.

<sup>360</sup> *Ibidem*.

<sup>361</sup> *Ibidem*.

<sup>362</sup> Per maggiori informazioni: <https://www.fff.fr/75-qui-sommes-nous-.html>.

Dal 1919, anno della sua fondazione, la Federazione Calcistica Francese “supervisiona e sviluppa la pratica amatoriale e di alto livello dello sport francese più popolare.”<sup>363</sup>

La FFF, assieme ai suoi organi decentrati, dichiara esplicitamente il proprio impegno in una “missione di servizio pubblico delegata dallo Stato”<sup>364</sup>. Questo ruolo conferisce alla Federazione una responsabilità che va oltre la sola dimensione sportiva, coinvolgendola direttamente nella promozione dei “valori fondamentali della Repubblica francese”<sup>365</sup>, verosimilmente riconducibili alla celebre triade “*liberté, égalité, fraternité*”.

Nel rispetto di tali principi, la FFF sottolinea fin da subito, all’articolo 1 del proprio Statuto, il dovere di adottare tutti “i mezzi necessari per prevenire ogni forma di discriminazione o attentato alla dignità della persona, in particolare per motivi legati al sesso, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla nazionalità, alla situazione geografica, alla lingua, alla condizione sociale, all’aspetto fisico o alle convinzioni politiche e religiose.”<sup>366</sup>

Nel medesimo articolo, la *Fédération Française de Football* definisce con chiarezza i comportamenti non tollerati nell’ambito delle proprie competizioni e manifestazioni ufficiali. A questo doppio titolo, ovvero in qualità di ente organizzatore e soggetto incaricato di una missione di servizio pubblico, la Federazione vieta esplicitamente forme di manifestazione ideologica<sup>367</sup> che, in un contesto sportivo, potrebbero facilmente sfociare in dinamiche di esclusione, ostilità o incitamento all’odio.

Il divieto di comportamenti che possano generare divisione, discriminazione o tensione sociale si accompagna alla previsione di sanzioni disciplinari e/o penali per i trasgressori<sup>368</sup>, a conferma di un approccio contrario ad ogni forma di discriminazione e improntato alla tutela dei valori fondamentali della convivenza civile.

Oltre allo Statuto, la *Fédération Française de Football* si è dotata di un’ulteriore carta fondamentale, ovvero il *Règlement disciplinaire et barème disciplinaire* (Regolamento

---

<sup>363</sup> *Ibidem*.

<sup>364</sup> FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, *Statuts de la FFF – Saison 2024-2025*, fff.fr, 2024, Sezione 1, Articolo 1., p. 2.

<sup>365</sup> *Ibidem*.

<sup>366</sup> *Ibidem*.

<sup>367</sup> Qualsiasi discorso o esposizione a carattere politico, ideologico, religioso o sindacale, – l’uso di segni o abbigliamento che manifestino in modo evidente un’appartenenza politica, filosofica, religiosa o sindacale, – qualsiasi atto di proselitismo o manovra propagandistica, – ogni forma di inciviltà. Da FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, *Statuts de la FFF – Saison 2024-2025*, Articolo 1, paragrafo 1, p. 2.

<sup>368</sup> FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, *Statuts de la FFF*, op. cit., Sezione 1, Articolo 1, p. 2.

disciplinare e scala sanzionatoria), documento che definisce in maniera dettagliata le infrazioni disciplinari, le responsabilità dei soggetti affiliati e le relative sanzioni, sia per i singoli tesserati che per i club.<sup>369</sup>

Tra le infrazioni disciplinari, non ritroviamo solo quelle di carattere prettamente sportivo, bensì anche quelle relative a comportamenti non etici, come la discriminazione e il discorso d'odio.

All'articolo 2, paragrafo 2.1, nel quale vengono stabiliti i casi in cui un soggetto può subire procedimenti disciplinari o sanzioni, viene fatto riferimento, al punto e), a tutti quei "comportamenti riconducibili a violenze sessiste o sessuali, in qualsiasi forma, e più in generale ogni atto di discriminazione legato al genere, lesivo della dignità della persona e potenzialmente dannoso per il suo stato fisico e/o psicologico."<sup>370</sup>

Questa disposizione risulta particolarmente interessante, poiché la FFF si concentra inizialmente sulle discriminazioni di genere, menzionando in modo esplicito le violenze sessiste o sessuali. In questo modo, si discosta leggermente dalla prassi più comune, che tende a dare priorità alla discriminazione di tipo razziale.

Tuttavia, analizzando successivi articoli, è facile notare come lo "spettro della discriminazione" venga progressivamente ampliato.

Più specifico è, infatti, l'articolo 9, intitolato "*Comportement discriminatoire*". Dal nome risulta intuitivo comprendere che questo si riferisce ai "Comportamenti discriminatori" e, più nello specifico alle sanzioni previste per tali infrazioni disciplinari.

I comportamenti sanzionati dall'articolo 9 sono di natura verbale, gestuale o attitudinale e sono rivolti ad una persona in ragione della sua origine etnica, nazionalità, situazione geografica, lingua, convinzioni politiche o religiose, condizione sociale, aspetto fisico, orientamento sessuale, sesso o disabilità.<sup>371</sup>

Ecco che, a testimonianza di quanto detto precedentemente, a FFF non limita la propria attenzione esclusivamente all'odio o alla discriminazione basati sul genere, ma estende il proprio intervento a un'ampia gamma di caratteristiche personali.

---

<sup>369</sup> FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, *Annexe 2 – Règlement disciplinaire et barème disciplinaire*, fff.fr, 2024.

<sup>370</sup> *Ivi*, Articolo 2, paragrafo 2.1, punto e), p. 6.

<sup>371</sup> *Ivi*, Articolo 9, p. 33.

La Federazione Calcistica Francese prevede, sanzioni specifiche per coloro che assumono tali comportamenti discriminatori, calibrate in base al ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione sportiva: per un calciatore si prevede una squalifica di 10 giornate, mentre per un allenatore, dirigente o personale medico si arriva fino a 5 mesi di sospensione.<sup>372</sup>

All'interno del concetto di *hate speech* rientrano, come già evidenziato in questa sede, anche le forme di comunicazione basate su minacce, intimidazioni e insulti mirati a generare paura, pressione o disagio psicologico. La FFF coglie con pienezza questo aspetto e lo affronta nell'articolo 8 del Regolamento Disciplinare, sanzionando comportamenti intimidatori e minacciosi. L'articolo in questione considera, infatti, intimidatorio qualsiasi gesto, parola o atteggiamento in grado di suscitare timore, mentre definisce minaccioso ogni comportamento che esprima l'intento di nuocere all'integrità fisica di una persona, come la minaccia di morte, che qualifica come circostanza aggravante.<sup>373</sup>

Oltre ai regolamenti indirizzati alla repressione dei comportamenti discriminatori e di incitamento all'odio, la *Fédération Française de Football* si impegna concretamente anche sul piano sociale.

Un'iniziativa particolarmente significativa è senza dubbio quella lanciata nell'ottobre del 2023 che, con uno slogan chiaro ed esplicito, evidenzia fin da subito l'obiettivo da raggiungere: "*Stop aux violences et aux discriminations*" (Stop alla violenza e alla discriminazione). La Federazione ha optato una campagna di sensibilizzazione articolata, contrastando queste tematiche non solo con le sanzioni ma soprattutto con strumenti didattici e supporti di comunicazione che possono essere utilizzati con semplicità all'interno delle strutture.<sup>374</sup> Tali strumenti sono destinati, infatti, ad innumerevoli soggetti tra cui club, distretti, leghe, centri giovanili e *pôles Espoirs*<sup>375, 376</sup>

---

<sup>372</sup> *Ibidem*.

<sup>373</sup> *Ivi*, Articolo 8, p. 32.

<sup>374</sup> *Stop aux violences et aux discriminations*, fff.fr, 2025. Consultabile su: <https://www.fff.fr/779-stop-aux-violences-et-aux-discriminations.html>.

<sup>375</sup> Centri federali di formazione per giovani talenti.

<sup>376</sup> *Stop aux violences et aux discriminations*, footbretagne.fff.fr, 2025. <https://footbretagne.fff.fr/simple/stop-aux-violences-et-aux-discriminations/>.

Uno degli elementi che rende questa iniziativa particolarmente efficace è la facile accessibilità del materiale, interamente reperibile sul sito ufficiale della FFF<sup>377</sup>, attraverso uno schema chiaro e intuitivo. La pagina dedicata all'iniziativa, infatti, presenta sezioni specifiche nelle quali è possibile trovare strumenti pratici per gli educatori, libretti pedagogici per i più piccoli, e materiali di comunicazione – tra cui poster, slogan e contenuti visivi<sup>378</sup> – che i club possono liberamente utilizzare nei propri stadi, o centri sportivi, per diffondere i messaggi della campagna.<sup>379</sup>

Questa struttura facilita l'adesione e la partecipazione all'iniziativa, rendendo l'intervento realmente attuabile anche nella pratica quotidiana e contribuendo al raggiungimento concreto degli obiettivi prefissati dalla Federazione: prevenire i comportamenti a rischio, sensibilizzare gli autori rispetto alle conseguenze delle proprie azioni, incoraggiare i testimoni a reagire e offrire supporto alle vittime.<sup>380</sup>

In relazione agli ultimi due punti, è importante evidenziare l'implementazione di una piattaforma di segnalazione<sup>381</sup> da parte della FFF, dal nome “*J'alerte*” (Io segnalo). Si tratta di uno strumento accessibile a tutti i pubblici del calcio, siano queste vittime o testimoni<sup>382</sup>, e permette a qualsiasi soggetto di segnalare fatti di violenza fisica, psicologica o verbale, molestie e cyberbullismo, e qualsiasi altra forma di discriminazione.<sup>383</sup>

La piattaforma *J'alerte*, facilmente identificabile una volta aperto il sito della FFF, rappresenta uno strumento particolarmente significativo poiché mostra come la *Fédération Française de Football* scelga di porsi in prima linea nella lotta contro la discriminazione, nonché contro l'incitamento all'odio. La Federazione mantiene un contatto diretto con coloro che vivono o assistono a tali fenomeni e, al contempo, i

---

<sup>377</sup> *Stop aux violences et aux discriminations*, fff.fr, op. cit.

<sup>378</sup> *Ibidem*.

<sup>379</sup> Tra i messaggi proposti troviamo per esempio frasi incisive come "Essere insultati non è l'obiettivo" o ancora "Non pensavo che le loro minacce sarebbero arrivate a questo punto". Da J. BOUCHACOURT, *La FFF lance la campagne 'Stop aux violences et aux discriminations'*, footamateur.ouest-france.fr, 2025. Consultabile su: <https://footamateur.ouest-france.fr/la-fff-lance-la-campagne-stop-aux-violences-et-aux-discriminations/>.

<sup>380</sup> *Stop aux violences et aux discriminations*, fff.fr, 2025.

<sup>381</sup> *J'alerte*, fff.fr, 2023. Consultabile su: <https://www.fff.fr/760-j-alerte.html>.

<sup>382</sup> *Ibidem*.

<sup>383</sup> *Stop aux violences et aux discriminations*, usam.footeo.com, 2025. Consultabile su: <https://usam.footeo.com/actualite/2025/02/19/stop-aux-violences-et-aux-discriminations.html>.

soggetti coinvolti possono sentirsi accompagnati e sostenuti grazie alla presenza di un servizio integrato all'interno della Direzione dell'Impegno della FFF.<sup>384</sup>

## 2.1 Le iniziative dei Club francesi

Negli ultimi anni, la questione del discorso d'odio negli stadi francesi si è fatta particolarmente urgente, con un'*escalation* di episodi legati a insulti razzisti e omofobi. La Francia, paese profondamente multiculturale e socialmente eterogeneo, si trova spesso ad affrontare situazioni complesse nei contesti sportivi<sup>385</sup>, dove le dinamiche di massa e il tifo esasperato possono degenerare in manifestazioni di odio.

Uno degli episodi più eclatanti in tal senso si è verificato nel settembre 2023 durante la partita tra Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, due delle squadre più seguite e simboliche del panorama calcistico francese. In quell'occasione, diversi cori omofobi sono stati intonati dagli spalti del *Parc des Princes*<sup>386</sup>, evento che ha suscitato l'indignazione di media, istituzioni e opinione pubblica.

Non si tratta, tuttavia, di episodi isolati. Recentemente, durante una partita tra il PSG e lo Strasburgo nell'ottobre 2024, i tifosi parigini hanno preso di mira con cori omofobi il centrocampista Adrien Rabiot. L'accaduto ha portato la Lega di Calcio Francese (LFP) ad avviare un'inchiesta ufficiale e a sanzionare il club con la chiusura parziale del settore *Auteuil* per la partita successiva.<sup>387</sup>

Di fronte a questa realtà, è emersa con forza la necessità di risposte strutturate non solo sul piano normativo e disciplinare, ma anche attraverso un impegno diretto da parte dei Club.

Tra le realtà più attive in questo ambito si distingue il Paris Saint-Germain (PSG), che ha avviato diverse iniziative concrete per contrastare il razzismo, l'antisemitismo e

---

<sup>384</sup> Ibidem

<sup>385</sup> *PSG win over Marseille marred by homophobic, racist chants. It's an ongoing problem in French soccer*, apnews.com, 2025. Consultabile su: <https://apnews.com/article/soccer-france-racism-anti-gay-psg-c9e7afaae435923f7cc35fe9c7aa1077>.

<sup>386</sup> *Shock in Francia, cori omofobi in PSG-Marsiglia: un video rivela tutto*, Corriere dello Sport, 2023. Consultabile su: [https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-estero/ligue-1/2023/09/25-113801223/shock\\_in\\_francia\\_cori\\_omofobi\\_in\\_psg-marsiglia\\_un\\_video\\_rivela\\_tutto](https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-estero/ligue-1/2023/09/25-113801223/shock_in_francia_cori_omofobi_in_psg-marsiglia_un_video_rivela_tutto).

<sup>387</sup> F.Q., *Cori omofobi dei tifosi del Psg contro Rabiot e il Marsiglia: la Ligue One apre un'inchiesta*, Il Fatto Quotidiano, 2024. Consultabile su: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/10/20/cori-omofobi-tifosi-psg-contro-rabiot-marsiglia-ligue-one-inchiesta/7737392/>

l'omofobia. Il Club parigino ha aderito alla piattaforma "Signalez"<sup>388</sup>, in collaborazione con la *Ligue de Football Professionnel* (LFP), che consente ai tifosi di segnalare in modo diretto episodi discriminatori avvenuti negli stadi. Attraverso questa iniziativa, il PSG ha voluto fornire uno strumento immediato ed efficace di denuncia, accompagnato da una campagna mediatica di sensibilizzazione che include video diffusi negli impianti sportivi e online.

A conferma del proprio impegno, il Paris Saint-Germain ha inoltre avviato una serie di progetti educativi rivolti alla propria community, collaborando con organizzazioni locali per promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione. Particolare attenzione è rivolta ai giovani tifosi e ai settori giovanili, considerati come interlocutori privilegiati per un cambiamento di lungo termine.<sup>389</sup>

Ciononostante, l'omofobia sembra rappresentare una delle criticità più rilevanti all'interno del calcio francese: proprio nella già citata partita tra PSG e Marsiglia, la maggior parte dell'*hate speech* era indirizzato contro l'identità sessuale di alcuni giocatori.

In risposta a questo contesto, sono nate realtà associative e sportive che hanno fatto dell'inclusione e della lotta all'omofobia la propria missione primaria. Un esempio significativo è rappresentato dal PanamPride Football Club<sup>390</sup>, un'associazione sportiva con sede a Parigi che si batte attivamente contro ogni forma di discriminazione nel calcio.<sup>391</sup>

Il PanamPride FC ha collaborato con diverse istituzioni, tra cui la *Fédération Française de Football*, per sviluppare programmi di formazione rivolti a giocatori, dirigenti e allenatori, al fine di educare al rispetto delle diversità. Non solo: l'associazione ha accolto tra le proprie fila anche giocatori professionisti sanzionati per episodi di omofobia,

---

<sup>388</sup> *Against racism and anti-Semitism, #Signalez*, en.psg.fr. Consultabile su: <https://en.psg.fr/teams/club/content/against-racism-and-anti-semitism-signalez-ligue-1-psg-paris-saint-germain>.

<sup>389</sup> *Paris Saint-Germain continues its fight against racism, anti-Semitism and anti-LGBTQ*, en.psg.fr *Against racism and anti-Semitism, #Signalez*, en.psg.fr, 2019. Consultabile su: <https://en.psg.fr/teams/first-team/content/paris-saint-germain-continues-its-fight-against-racism-anti-semitism-and-anti-lgbtq>.

<sup>390</sup> Per maggiori informazioni: <https://panampridefc.fr>.

<sup>391</sup> Dal sito del Club <https://panampridefc.fr>: “Vieni a vivere la tua passione per il calcio senza che il tuo orientamento sessuale, il tuo genere, la tua età, la tua religione o il colore della tua pelle siano un fattore discriminante.”

offrendo loro l'opportunità di confrontarsi direttamente con una realtà inclusiva e di rimettersi in discussione.

Un caso emblematico è quello di Kevin N'Doram, centrocampista professionista, che dopo un episodio di insulti omofobi durante una partita, ha preso parte a una sessione di allenamento con la squadra del PanamPride<sup>392</sup>, avviando un percorso di riflessione e sensibilizzazione pubblicamente riconosciuto.

Le iniziative sociali promosse dai Club come il PanamPride e il PSG mostrano, chiaramente, come il calcio in Francia ambisca a essere un vero agente educativo, che tenta di dialogare con la società ed orientarla verso il rispetto e l'inclusione. Un'attenzione particolare è inoltre riservata all'educazione delle giovani generazioni, come dimostrano le iniziative della FFF, a conferma del ruolo formativo che il calcio può e deve avere.

### 3. L'Inghilterra e la *Football Association*

La *Football Association*, conosciuta spesso e più semplicemente con l'abbreviazione The FA, è l'organo che governa il calcio inglese, nonché la Federazione Calcistica più longeva del mondo. Questa nasce nel 1863 per volontà di alcuni club londinesi e suburbani che, giocando ognuno una propria versione del calcio, sentirono la necessità di creare un'associazione che stabilisse un codice definito di regole per la regolamentazione del gioco.<sup>393</sup> Ad oggi la FA conta più di 6 milioni di membri registrati i quali militano nei 40.000 club che la stessa supervisiona.<sup>394</sup>

Tra una serie di fonti regolamentari interne che disciplinano ogni aspetto dell'attività calcistica inglese, un testo di particolare rilievo è *The FA Handbook*<sup>395</sup>, un manuale che si distingue per completezza e dettaglio rispetto a quelli in uso presso molte altre federazioni calcistiche.

Questo documento funge da riferimento normativo principale per l'intero sistema calcistico sotto la giurisdizione della FA, poiché definisce la struttura dell'associazione,

---

<sup>392</sup> *So Foot – Trois mois après son dérapage homophobe, Kevin N'Doram a dirigé l'entraînement d'une équipe LGBT*, panampridefc.fr, 2023. Consultabile su: <https://panampridefc.fr/mediacenter/so-foot-trois-mois-apres-son-derapage-homophobe-kevin-ndoram-a-dirige-lentrainement-dune-equipe-lgbt/>.

<sup>393</sup> Per maggiori informazioni: <https://www.thefa.com/about-football-association/who-we-are/history>.

<sup>394</sup> Per maggiori informazioni: <https://www.englandfootball.com>.

<sup>395</sup> THE FOOTBALL ASSOCIATION, *The FA Handbook 2024/2025*, thefa.com, 2024.

le competenze dei suoi organi direttivi e comitati, e regola in modo preciso aspetti fondamentali come le procedure disciplinari, le norme antidoping e i codici di condotta che club, giocatori e ufficiali di gara hanno il dovere di osservare.

Tra i codici di condotta trovano spazio specifici articoli che, vedremo, trattano in modo diretto i comportamenti legati all'odio e alla discriminazione.

A tal proposito appare opportuno citare in questa sede – nella Parte 10 “Regole dell’associazione” – la Sezione E, dedicata alla *Misconduct*, ovvero alla condotta scorretta dei partecipanti.

In particolare, il paragrafo E3.1 stabilisce che ogni partecipante – sia esso giocatore, allenatore, dirigente o ufficiale – “deve in ogni momento agire nell’interesse del gioco e non deve comportarsi in modo improprio, né compiere atti che possano danneggiare la reputazione del gioco stesso, né utilizzare, singolarmente o in combinazione, condotte violente, falli gravi, parole o comportamenti minacciosi, offensivi, indecenti o ingiuriosi.”<sup>396</sup>

A rafforzare tale disposizione, il paragrafo E3.2. che considera la violazione dell’articolo E3.1 una “Violazione Aggravata” “qualora includa un riferimento, espresso o implicito, a uno o più dei seguenti elementi: origine etnica, colore della pelle, razza, nazionalità, religione o credo, genere, transizione di genere, orientamento sessuale o disabilità.”<sup>397</sup>

Appena successiva alla sottosezione precedentemente analizzata, intitolata “condotta generale”, si colloca quella concernente la “discriminazione”.

L’articolo E4, infatti, ribadisce l’impegno della FA nel contrasto a ogni forma di discriminazione, vietando espressamente che un Partecipante compia atti di vittimizzazione<sup>398</sup>, così come delineati dall’Equality Act del 2010.<sup>399</sup> Oltre a questo, l’articolo estende il divieto a qualsiasi forma di discriminazione fondata su una vasta gamma di caratteristiche personali: “origine etnica, colore della pelle, razza, nazionalità,

---

<sup>396</sup> *Ivi*, Articolo E3, paragrafo E3.1, p. 139.

<sup>397</sup> *Ibidem*, Articolo E3, paragrafo E3.2, p. 139.

<sup>398</sup> Nel contesto dell’Equality Act 2010, “*victimisation*” (vittimizzazione) si verifica quando una persona viene trattata negativamente o subisce un danno per aver esercitato un proprio diritto garantito dalla legge contro la discriminazione. La FA viene esplicito che qualsiasi partecipante non può essere punito o svantaggiato per aver denunciato discriminazioni o sostenuto qualcun altro che lo ha fatto. Per maggiori informazioni: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/27>.

<sup>399</sup> THE FOOTBALL ASSOCIATION, *The FA Handbook 2024/2025*, thefa.com, 2024, Articolo E4, p. 139.

religione o credo, genere, transizione di genere, orientamento sessuale, disabilità, età, gravidanza, maternità, stato civile o unione civile.”<sup>400</sup>

A completamento del quadro normativo della sezione E, relativo alla condotta scorretta, citiamo un’ulteriore sottosezione degna di nota, quella dedicata al “comportamento dei partecipanti durante le partite”.<sup>401</sup>

In tale contesto, rileva l’articolo E20, il quale specifica la responsabilità di ogni Associazione affiliata, competizione e club nei confronti di comportamenti assunti dai propri dirigenti, giocatori, ufficiali, dipendenti, collaboratori e rappresentanti presenti a qualsiasi partita.<sup>402</sup> Tali comportamenti sono espliciti dai successivi articoli – rispettivamente E20.1 e E20.2 – che, da un lato, vietano condotte “improprie, offensive, violente, minacciose, abusive, indecenti, ingiuriose o provocatorie”<sup>403</sup>, e, dall’altro, ne accentuano la gravità qualora assumano natura discriminatoria, “includendo – in modo espresso o implicito – riferimenti all’origine etnica, alla razza, alla religione, al genere, all’identità di genere, all’orientamento sessuale o alla disabilità.”<sup>404</sup>

All’interno del *FA Handbook*, la Parte 11, dedicata al *Disciplinary Regulations* (Regolamento Disciplinare)<sup>405</sup>, fornisce ulteriori indicazioni sul modo in cui la FA valuta i comportamenti sanzionabili. Nel prendere le proprie decisioni, la FA deve tener conto di circostanze aggravanti, tra le quali segnaliamo proprio il discorso d’odio in quanto, citando, un aggravante è rappresentato proprio dall’ “uso ripetuto di linguaggio o atteggiamenti discriminatori”.<sup>406</sup>

Infine, oltre alla struttura normativa e disciplinare delineata attraverso il *FA Handbook*, è importante sottolineare che la *Football Association* ha scelto di dotarsi anche di organi consultivi con compiti specifici in materia di inclusione e contrasto alla discriminazione. In particolare, è stato istituito l’*Inclusion Advisory Board*, un comitato interno al

---

<sup>400</sup> *Ibidem*.

<sup>401</sup> *Ivi*, p. 143.

<sup>402</sup> *Ibidem*, Articolo E20, p. 143.

<sup>403</sup> *Ibidem*, Articolo E20, paragrafo E20.1, p. 143.

<sup>404</sup> *Ivi*, Articolo E20, paragrafo E20.2, p. 144.

<sup>405</sup> *Ivi*, p. 170.

<sup>406</sup> *Ivi*, p. 181.

Consiglio della FA, il cui scopo è fornire supporto e orientamento su tematiche legate all'inclusione e all'antidiscriminazione nel calcio.<sup>407</sup>

Per quanto riguarda ora le azioni concrete svolte dalla FA nella lotta all'*hate speech*, il mese di novembre 2023 ha rappresentato un periodo proficuo in quanto la Federazione ha lanciato due iniziative significative: “*Grassroots Action Plan to Tackle Discrimination*” (Piano d'intervento contro la discriminazione nel settore dilettantistico) e “*Enough is Enough*” (Adesso basta).

La prima iniziativa, realizzata in collaborazione con l'organizzazione *Kick It Out*<sup>408</sup>, si sviluppa in un piano d'azione rivolto al calcio di base – ovvero quello più dilettantistico – con l'obiettivo di affrontare in modo più sistemico e consapevole le forme di discriminazione più diffuse.<sup>409</sup> Il piano si basa su tre direttrici principali: la sensibilizzazione verso la gravità degli atti discriminatori, il miglioramento dei meccanismi di segnalazione, e l'intervento mirato nelle aree dove il fenomeno è maggiormente diffuso.<sup>410</sup>

A “*Grassroots Action Plan to Tackle Discrimination*” si affianca la campagna “*Enough is Enough*” indirizzata anch'essa al calcio dilettantistico, ma con un focus più esplicito sul discorso d'odio e sull'incitamento all'odio in tutte le sue forme.

*Enough is Enough* si rivolge a giocatori, allenatori, genitori e tifosi, e intende chiarire con fermezza quali comportamenti siano ritenuti discriminatori e inaccettabili, evidenziando anche le conseguenze a cui vanno incontro i trasgressori.<sup>411</sup> In relazione a questo ultimo punto, la campagna sottolinea l'importanza della segnalazione attiva degli episodi di odio, invitando chiunque sia testimone di insulti razzisti, sessisti o omofobi a rivolgersi direttamente agli arbitri, alla stessa FA o a *Kick It Out*.<sup>412</sup>

---

<sup>407</sup> THE FOOTBALL ASSOCIATION, *Articles of Association 2021/2022*, 2021, p. 6.

<sup>408</sup> Organizzazione britannica che “combatte la discriminazione. Kick it Out cerca di assicurarsi che il calcio sia un gioco per tutti, e questo significa mettere l'uguaglianza e l'inclusione in primo piano.” Per maggiori informazioni: <https://www.kickitout.org/about-us>.

<sup>409</sup> *Kick It Out and The FA launch grassroots action plan to tackle discrimination and misconduct*, thefa.com, 2023. Consultabile su: <https://www.thefa.com/news/2023/nov/17/grassroots-action-plan>.

<sup>410</sup> *Ibidem*.

<sup>411</sup> *Enough is Enough campaign launches to tackle hate across grassroots football*, englandfootball.com, 2023. Consultabile su: <https://www.englandfootball.com/articles/2023/Nov/09/Enough-is-Enough-launches>.

<sup>412</sup> *Ibidem*.

Entrambe le iniziative si inseriscono all'interno della più ampia strategia federale denominata “*Love Football. Protect the Game*”<sup>413</sup>, la quale rafforza il messaggio che il calcio, a qualsiasi livello, non può tollerare l'odio. Questa campagna, infatti, non si limita al solo ambito dilettantistico, ma coinvolge attivamente anche le massime categorie calcistiche inglesi, come dimostrato dall'adesione della *English Football League* (EFL). In collaborazione con la FA e la *Premier League*, la EFL ha messo in atto una serie di misure che comprendono sanzioni dirette per i tifosi che si rendono protagonisti di comportamenti antisociali o discriminatori, inclusi divieti di accesso alle manifestazioni sportive e procedimenti penali. Il piano prevede inoltre il potenziamento delle attività di educazione e sensibilizzazione rivolte a giocatori, staff e sostenitori.<sup>414</sup>

Infine, per quanto riguarda l'*hate speech* online, è importante sottolineare che la FA riconosce la gravità del fenomeno, resosi evidente soprattutto in occasione di grandi eventi sportivi come EURO2020, durante il quale diversi calciatori della nazionale inglese furono vittime di pesanti insulti sui social.

Nel giugno del 2024 la FA ha quindi annunciato di finanziare un'unità speciale della polizia dedicata al contrasto degli abusi online contro i giocatori<sup>415</sup>, con l'obiettivo di rafforzare l'intervento delle forze dell'ordine nell'identificazione e nella persecuzione legale degli autori di tali comportamenti, creando un deterrente più efficace.

### 3.1 Le iniziative dei Club inglesi

Oltre all'impegno della Federazione Calcistica Inglese, anche diversi club della Premier League si sono distinti per iniziative concrete nella lotta contro il discorso d'odio.

Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dal Chelsea FC, che nel 2021 ha lanciato la campagna “*No To Hate*” (No all'Odio), con l'obiettivo di combattere ogni forma di discriminazione, con un focus particolare sull'antisemitismo e l'odio online.<sup>416</sup>

---

<sup>413</sup> *Love Football, Protect the Game*, efl.com, 2025. Consultabile su: <https://www.efl.com/supporters/love-football-protect-the-game/>.

<sup>414</sup> *Love Football. Protect the Game: Encouraging matchday safety for all*, thefa.com, 2024. Consultabile su: <https://www.thefa.com/news/2024/aug/09/love-football-protect-the-game>.

<sup>415</sup> *FA to fund police unit to combat online abuse of England players, says CEO*, reuters.com, 2024. Consultabile su: <https://www.reuters.com/sports/soccer/fa-fund-police-unit-combat-online-abuse-england-players-says-ceo-2024-06-13/>.

<sup>416</sup> *No To Hate*, Chelsea FC, 2025. Consultabile su: <https://www.chelseafc.com/en/no-to-hate>.

La campagna si articola in cinque aree d'azione principali: Educazione, Social Media, Supporto, Sensibilizzazione e Opportunità<sup>417</sup>, tra le quali, la prima e la seconda dimensione hanno visto un impegno notevole da parte del Chelsea FC.

Per quanto riguarda l'educazione, la campagna *No to Hate* ha avuto una significativa estensione nel mondo scolastico: in collaborazione con istituti come la John Betts Primary School, il Club ha promosso workshop educativi e attività interattive al fine di coinvolgere gli studenti, e sensibilizzare così le nuove generazioni sul tema dell'antidiscriminazione e per promuovere l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione.<sup>418</sup>

La seconda dimensione invece, quella dei Social Media, ha visto il Chelsea FC dottare una *Social Media Policy* ufficiale rivolta ai propri tifosi. La policy, pubblicata sul sito del Club<sup>419</sup>, stabilisce in modo chiaro che eventuali commenti offensivi, discriminatori o incitanti all'odio – rivolti a giocatori, allenatori, membri dello staff o alle loro famiglie – potranno comportare azioni disciplinari da parte del club, inclusi provvedimenti di interdizione dallo stadio e la segnalazione alle autorità competenti. La *policy* mira a responsabilizzare la community digitale del Chelsea, promuovendo un uso consapevole dei social media e contrastando ogni forma di abuso online.<sup>420</sup>

Un altro club inglese a distinguersi per il suo contributo nella lotta contro il discorso d'odio è il Liverpool FC, il quale lo ha fatto attraverso iniziative di rilievo internazionale. Infatti, nell'aprile del 2023, il Club ha ospitato ad Anfield il gruppo di lavoro sportivo delle Nazioni Unite e il *Global Summit Eradicate Hate*, riunendo oltre 100 rappresentanti di leghe e club sportivi provenienti da Regno Unito e Stati Uniti.<sup>421</sup>

Questo evento è stato fondamentale per approfondire il “Piano d'Azione per contrastare il discorso d'odio attraverso l'impegno nello sport”, noto come *The Game Plan*.<sup>422</sup>

---

<sup>417</sup> *Chelsea Say No To Hate*, Premier League, 2021. Consultabile su: <https://www.premierleague.com/news/2164158>.

<sup>418</sup> JOHN BETTS PRIMARY SCHOOL, *No to Hate Workshop*, johnbetts.lbhf.sch.uk, 2025. Consultabile su: <https://www.johnbetts.lbhf.sch.uk/no-to-hate-workshop/>.

<sup>419</sup> Consultabile su: <https://www.chelseafc.com/en/social-media-policy-guidance-for-chelsea-fc-fans#:~:text=We%20will%20consider%20taking%20action,coaches%2C%20staff%20and%20family%20members.>

<sup>420</sup> *Ibidem*.

<sup>421</sup> *LFC to host UN and Eradicate Hate Global Sports Working Group Summit*, Liverpool Football Club, 2023. Consultabile su: <https://www.liverpoolfc.com/news/lfc-host-un-and-eradicate-hate-global-sports-working-group-summit>.

<sup>422</sup> “Il GAME PLAN si basa sulla consapevolezza che l'autore di un crimine d'odio, nella maggior parte dei casi, ha avuto precedentemente contatto con discorsi d'odio che hanno disumanizzato la sua vittima. Si fonda inoltre sul fatto che molti autori di questi crimini sono persone comuni, tifosi sportivi come te e me.”

Il Liverpool FC ha confermato, durante l'evento, il proprio impegno nella promozione dell'uguaglianza e nella lotta alle discriminazioni attraverso il programma “*Red Together*”, che raccoglie le principali iniziative del club in materia di uguaglianza, diversità e inclusione.<sup>423</sup>

*Red Together* comprende tutto ciò che il club fa sia internamente (rivolgendo l'attenzione all'integrazione dei principi di uguaglianza, diversità e inclusione), sia esternamente (assumendosi la responsabilità di affrontare i temi più rilevanti e promuovendoli attivamente all'interno della comunità e del panorama sportivo).<sup>424</sup>

È estremamente rilevante infine, sottolineare che, sulla pagina web dedicata al programma, il Club ha inserito una sezione – *Report Online Abuse*<sup>425</sup>– dedicata interamente alla possibilità di segnalare episodi di discriminazione compilando un modulo semplice ed intuitivo.

Grazie ad attività come quest'ultima, nonché a quelle realizzate nelle scuole, alle campagne di sensibilizzazione e agli eventi internazionali, il calcio inglese dimostra di voler combattere il discorso d'odio, intervenendo su più livelli: da quello dilettantistico, con le iniziative della FA, fino a quello delle grandi squadre della Premier League. In questo modo, il calcio inglese conferma il proprio ruolo di promotore del cambiamento sociale, puntando a diffondere, partendo dai giovani, valori come l'inclusione e il rispetto.

#### 4. La Spagna e la *Real Federación Española de Fútbol*

Il calcio spagnolo è organizzato, governato e sviluppato dalla *Real Federación Española de Fútbol* (Reale Federazione Spagnola di Calcio), meglio e più facilmente conosciuta come RFEF<sup>426</sup>.

---

Da UNITED NATIONS OFFICE ON GENOCIDE PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, *Eradicate Hate Sports Summit hosted by Liverpool Football Club*, 2023. Consultabile su: [https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Press\\_release\\_UNOSAPG\\_Eradicate\\_Hate\\_Summit\\_with\\_Liverpool\\_FC.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Press_release_UNOSAPG_Eradicate_Hate_Summit_with_Liverpool_FC.pdf).

<sup>423</sup> *LFC to host UN and Eradicate Hate Global Sports Working Group Summit*. Liverpool Football Club, op. cit.

<sup>424</sup> *What is Red Together?*, Liverpool Football Club. Consultabile su: <https://www.liverpoolfc.com/redtogether/what-is-red-together>.

<sup>425</sup> Consultabile direttamente su: <https://www.liverpoolfc.com/redtogether/reporting-online-abuse>.

<sup>426</sup> Per maggiori informazioni: <https://rfef.es/es>.

Come riportato sul sito ufficiale, tra gli obiettivi principali della RFEF vi sono lo sviluppo e la protezione del calcio attraverso abitudini sane, l'integrità sociale e l'uguaglianza, con l'aiuto di programmi e attività di formazione.<sup>427</sup>

Una particolarità della *Real Federación Española de Fútbol* è che, questa, per delega del *Consejo Superior de Deportes* (CSD), ovvero l'organo governativo spagnolo competente in materia sportiva, esercita funzioni pubbliche di carattere amministrativo, come l'organizzazione di competizioni ufficiali di ambito statale e l'esercizio della potestà disciplinare sportiva.<sup>428</sup>

Le carte della RFEF, come lo Statuto o il Codice Disciplinare, devono essere approvate e registrate ufficialmente dal CSD il quale, operando sotto l'egida del Ministero della Cultura, appone il logo di quest'ultimo su ogni documento, fornendo a questi valore giuridico e riconoscimento ufficiale nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale.

Per ciò che concerne la concreta analisi del corpus normativo della RFEF – partendo, in primo luogo, dalla esaminazione dello *Estatutos*<sup>429</sup> (Statuto) – appare opportuno soffermarsi sugli articoli e sulle disposizioni rilevanti per questa sede.

Lo Statuto della *Real Federación Española de Fútbol* si apre, all'articolo 1, con una breve e sintetica presentazione della Federazione, con la quale viene ribadito il concetto già evidenziato in precedenza: la Federcalcio spagnola esercita funzioni pubbliche di carattere amministrativo. In questa sede introduttiva viene dato inoltre spazio ai valori promossi dalla RFEF, infatti, al comma 7 del medesimo articolo si può leggere: “La RFEF non ammette alcun tipo di discriminazione, da parte sua o dei suoi membri, per motivi di nascita, razza, sesso, opinione o per qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.”<sup>430</sup>

Successivamente, sempre all'interno del Titolo I dello *Estatutos*, i comportamenti che la RFEF intende contrastare, citati nel precedente articolo, vengono affrontati in modo esplicito e con un'ottica preventiva. All'articolo 2, punto q), si afferma dunque che è compito della Federazione “vigilare affinché vengano realizzate tutte le azioni necessarie

---

<sup>427</sup> *Misión, visión y valores*, rfef.es. Consultabile su: <https://rfef.es/es/federacion/presentacion/mision-vision-y-valores>.

<sup>428</sup> *Información Institucional - Naturaleza y régimen jurídico de la LALIGA*, LaLiga. Consultabile su: <https://www.laliga.com/transparencia/informacion-institucional>.

<sup>429</sup> MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, *RFEF Estatutos*, 2022.

<sup>430</sup> *Ivi*, Titolo 1, Articolo 1, paragrafo 7, p. 7.

per prevenire, controllare ed eliminare qualsiasi forma di discriminazione, violenza, razzismo, xenofobia, intolleranza o altra forma di discriminazione, in particolare quelle basate sull'orientamento sessuale.”<sup>431</sup>

In modo ancora più strutturato, la RFEF affronta il tema al Capitolo VII<sup>432</sup>, quest'ultimo dedicato agli organi di responsabilità sociale. In particolare, all'articolo 41, viene trattato un organo specifico con un ruolo centrale nel contrasto al discorso d'odio e alla discriminazione: il Comitato per le garanzie contro la discriminazione.

Secondo quanto previsto dallo Statuto, è compito di questo Comitato definire e proporre al Presidente e al Consiglio Direttivo le azioni che la Federazione deve mettere in atto per sorvegliare e intervenire su episodi discriminatori che possono verificarsi sia all'interno della struttura federale, sia durante competizioni e attività organizzate dalla RFEF. Il riferimento è in particolare alle discriminazioni basate sul sesso, agli abusi sessuali e ad altri tipi di condotte lesive, per le quali il Comitato può anche proporre iniziative di prevenzione.<sup>433</sup>

L'idea di istituire un organo specifico, che si occupi esclusivamente di questi aspetti, come nel caso inglese dell'*Inclusion Advisory Board*<sup>434</sup>, mostra che la RFEF interviene sul fenomeno con un approccio più strutturato – e potenzialmente più efficace – per contrastare l'odio e le discriminazioni.

Un'altra carta normativa di particolare rilievo è il *Código Disciplinario*<sup>435</sup>, ovvero il Codice Disciplinare della RFEF, che definisce in modo puntuale le regole di condotta e le sanzioni applicabili in caso di comportamenti contrari ai principi sportivi e ai valori promossi dalla Federazione.

Fin dalle prime righe, il Codice chiarisce che il potere disciplinare conferisce ai suoi legittimi titolari la facoltà di indagare sui fatti e, laddove necessario, di applicare sanzioni nei confronti di chi risulti responsabile.<sup>436</sup> Il titolare di tale potere è, come specificato nell'articolo 3, la *Real Federación Española de Fútbol*, che lo esercita non solo al proprio interno, ma anche su club, calciatori e calciatrici, dirigenti, tecnici e arbitri, nonché su

---

<sup>431</sup> *Ivi*, Titolo 1, Articolo 2, punto q), p. 9.

<sup>432</sup> *Ivi*, Capitolo VII, pp. 44-45.

<sup>433</sup> *Ivi*, Capitolo VII, Articolo 41, paragrafo 1, p. 46.

<sup>434</sup> *Ivi*, p. 18.

<sup>435</sup> MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, *RFEF Código Disciplinario*, 2022.

<sup>436</sup> *Ivi*, Articolo 2, p. 4.

tutte le persone o entità che, essendo federate, svolgono funzioni, ricoprono incarichi o praticano la propria attività nell'ambito statale.<sup>437</sup>

Al Capitolo Secondo, “Infrazioni molto gravi e relative sanzioni”, troviamo disposizioni di particolare rilevanza per l’analisi del contrasto al discorso d’odio. In particolare, l’articolo 69<sup>438</sup>, intitolato “Atti e comportamenti violenti, razzisti, xenofobi e intolleranti nel calcio”, rappresenta uno dei punti centrali del Codice Disciplinare, in quanto elenca in modo dettagliato e preciso una serie di condotte direttamente riconducibili al fenomeno all’*hate speech*. Tra questi citiamo, in particolare, “l’esibizione all’interno degli impianti sportivi di striscioni, simboli, emblemi o scritte che incitino o promuovano comportamenti violenti, razzisti, xenofobi o intolleranti”<sup>439</sup> e “l’intonazione di cori che incitino alla violenza o che rappresentino un chiaro disprezzo verso le persone che partecipano all’incontro.”<sup>440</sup>

Allo stesso modo, il paragrafo 2 del medesimo articolo si concentra propriamente sugli atti discriminatori razzisti, xenofobi, e intolleranti, non limitandosi, inoltre, a darne una definizione vaga, bensì elencandoli e descrivendoli accuratamente. Infatti, tra tali atti discriminatori il Codice include: le minacce, gli insulti o le umiliazioni rivolte a qualcuno per motivi legati alla propria origine razziale, etnica, geografica o sociale, oppure per ragioni religiose, di convinzione, disabilità, età o orientamento sessuale<sup>441</sup>; le molestie fondate su queste stesse condizioni personali o identitarie<sup>442</sup>; e ancora le dichiarazioni, i gesti o gli insulti espressi all’interno degli impianti sportivi che abbiano un carattere manifestamente umiliante, incitino all’odio o ledano gravemente i diritti, le libertà e i valori fondamentali della persona.<sup>443</sup>

Le sanzioni previste per chi si rende responsabile di tali condotte sono delineate dal *Código Disciplinario* all’articolo 71.<sup>444</sup> Questo specifica le conseguenze disciplinari per i comportamenti aggressivi e antisportivi, sia a livello gestuale che verbale, manifestati

---

<sup>437</sup> *Ivi*, Articolo 3, p. 4-5.

<sup>438</sup> *Ivi*, Articolo 69, pp. 35-37.

<sup>439</sup> *Ivi*, Articolo 69, paragrafo 1, punto b), p. 36.

<sup>440</sup> *Ibidem*, Articolo 69, paragrafo 1, punto c), p. 36.

<sup>441</sup> *Ibidem*, Articolo 69, paragrafo 2, punto a), p. 36.

<sup>442</sup> *Ibidem*, Articolo 69, paragrafo 2, punto b), p. 36.

<sup>443</sup> *Ibidem*, Articolo 69, paragrafo 2, punto c), p. 36.

<sup>444</sup> *Ibidem*, Articolo 71, p. 37-38.

nei confronti di arbitri, di altri giocatori o del pubblico. Il riferimento riguarda calciatori e calciatrici, ma anche dirigenti, tecnici, arbitri e amministratori dei club.<sup>445</sup>

Il Codice prevede due tipologie principali di sanzioni. La prima, espressa dal paragrafo 1 del medesimo articolo, riguarda i soggetti titolari di una licenza sportiva, per i quali è prevista l'interdizione dall'esercitare incarichi nell'organizzazione sportiva, oppure la sospensione o la revoca della licenza federativa. Tale misura può avere durata temporanea, compresa tra due e cinque anni, oppure, nei casi più gravi di recidiva, assumere carattere definitivo.<sup>446</sup> La seconda è invece una sanzione di natura economica, e si applica a più soggetti tra cui club, tecnici, calciatori, arbitri e dirigenti; tuttavia, varia in base alla tipologia della competizione. Nelle competizioni professionistiche, la multa può variare da 18.001 a 90.000 euro<sup>447</sup>, mentre per quanto riguarda le altre competizioni, ossia quelle non professionistiche o dilettantistiche, la sanzione pecuniaria prevista è inferiore, ma comunque significativa: da 6.001 a 18.000 euro.<sup>448</sup>

Il *Código Disciplinario* della RFEF estende l'ambito della responsabilità anche a livello collettivo, attribuendo rilievo alla condotta non solo del singolo, ma anche dei club.

In particolare, l'articolo 75<sup>449</sup> si concentra sulla responsabilità delle società sportive in relazione al mancato controllo o alla scarsa reattività verso episodi riconducibili a *hate speech* o ad altre forme di intolleranza.

L'articolo stabilisce, infatti, che la “mancata adozione di misure di sicurezza, così come la negligenza o la mancanza di collaborazione nel reprimere comportamenti violenti, razzisti o discriminatori, costituisca un'infrazione di carattere molto grave.”<sup>450</sup>

Data la gravità di questi comportamenti, il *Código Disciplinario* adotta un sistema sanzionatorio ampio e articolato, che comprende misure di natura sia economica sia sportiva.

Le sanzioni pecuniarie per i club, come previsto anche dal precedente articolo, sono calibrate sulla tipologia della competizione, distinguendo tra il contesto professionistico

---

<sup>445</sup> Ivi, p. 37.

<sup>446</sup> *Ibidem*, Articolo 71, paragrafo 1, p. 37.

<sup>447</sup> *Ibidem*, Articolo 71, paragrafo 2, p. 37.

<sup>448</sup> Ivi, Articolo 71, paragrafo 3, p. 38.

<sup>449</sup> Ivi, Articolo 75, pp. 39-40.

<sup>450</sup> *Ibidem*, Articolo 75, paragrafo 1, p. 39-40.

e quello dilettantistico<sup>451</sup>, e prevedendo così multe che variano in proporzione alla struttura e alla capacità economica del soggetto destinatario.

Inoltre, il codice prevede una serie di sanzioni di carattere più direttamente sportivo, il cui impatto può essere anche molto significativo. Viene infatti contemplata la possibilità di disputare le partite a porte chiuse<sup>452</sup>, oppure, nei casi più gravi, di disporre la chiusura totale dell'impianto sportivo, per una singola gara o addirittura per l'intera stagione.<sup>453</sup> Il sistema sanzionatorio si estende anche alla classifica sportiva, attraverso la previsione della perdita di punti o di posizioni<sup>454</sup>, fino ad arrivare, nei casi più gravi e recidivi, alla retrocessione di categoria o divisione.<sup>455</sup>

Dopo aver analizzato il quadro normativo che regola il contrasto alla discriminazione e all'incitamento all'odio nel calcio spagnolo, è opportuno soffermarsi ora sulle azioni concrete che gli organi calcistici hanno intrapreso nel corso del tempo.

Tra i protagonisti principali di questo impegno troviamo, innanzitutto, la *Real Federación Española de Fútbol* la quale, negli ultimi anni, ha lanciato iniziative significative per combattere il discorso d'odio, soffermandosi specialmente sulla discriminazione di natura razziale.

Una delle azioni più rilevanti è infatti rappresentata dalla campagna di sensibilizzazione contro il razzismo, dal nome "*Racistas, fuera del fútbol*"<sup>456</sup> (Razzisti, fuori dal calcio), avviata dalla Federazione nel maggio 2023.

Attraverso la suddetta campagna, ufficializzata attraverso una circolare interna<sup>457</sup>, la RFEF introduceva una serie di misure pratiche che, durante tutte le partite, fossero capaci di inviare un messaggio chiaro e diretto. Tra queste misure figuravano l'esposizione di messaggi antirazzisti prima dell'inizio degli incontri, l'obbligo per i giocatori di portare braccialetti simbolici e la previsione di messaggi diffusi anche sugli schermi degli stadi.<sup>458</sup>

---

<sup>451</sup> *Ibidem*, Articolo 75, paragrafi 2 e 3, p. 40.

<sup>452</sup> *Ibidem*, Articolo 75, paragrafo 5, p. 40.

<sup>453</sup> *Ibidem*, Articolo 75, paragrafo 4, p. 40.

<sup>454</sup> *Ibidem*, Articolo 75, paragrafo 6, p. 40.

<sup>455</sup> *Ibidem*, Articolo 75, paragrafo 7, p. 40.

<sup>456</sup> *La RFEF lanza una campaña de concienciación contra el racismo y establece diferentes acciones en los partidos de su competencia*, RFEF, 2023. Consultabile su: <https://rfe.es/es/noticias/la-rfef-lanza-una-campana-de-concienciacion-contra-el-racismo-y-establece-diferentes>.

<sup>457</sup> REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, *Circular N° 125 – Racistas, fuera del fútbol*, 2022/2023.

<sup>458</sup> *La RFEF lanza una campaña de concienciación contra el racismo y establece diferentes acciones en los partidos de su competencia*, op. cit.

Oltre ad interventi autonomi nazionali, la RFEF ha dimostrato particolare attenzione nel recepire prontamente le indicazioni provenienti dal Congresso FIFA, svoltosi a Bangkok nel maggio 2024, già discusso nel secondo capitolo di questo elaborato (p. 28).

Infatti, la Federazione mondiale aveva annunciato nuove strategie per combattere gli episodi di razzismo, tra cui l'introduzione e la creazione di un gesto universale - quello delle braccia incrociate - per segnalare episodi discriminatori, gesto che la RFEF ha immediatamente adottato a partire dalla stagione successiva e implementato in tutte le competizioni organizzate sia dalla stessa che da LaLiga.<sup>459</sup>

Un altro pilastro fondamentale dell'impegno del calcio spagnolo contro il discorso d'odio è rappresentato dalle iniziative promosse da LaLiga, la massima competizione calcistica spagnola, organizzata sotto l'egida della *Real Federación Española de Fútbol*.

Tra le azioni più ambiziose e strutturate spicca il progetto LaLiga VS<sup>460</sup>, un programma che riflette la volontà de LaLiga di affrontare, assieme ai club, le principali sfide sociali legate al mondo del calcio, con particolare attenzione alla lotta contro ogni forma di odio, intolleranza e discriminazione.<sup>461</sup>

L'iniziativa in questione si configura come una piattaforma trasversale che riunisce, coordina e promuove numerose iniziative, suddivise in diverse aree di intervento: educazione, formazione, sensibilizzazione, azione legale e collaborazione istituzionale. Per quanto riguarda l'educazione e la formazione, queste rappresentano aree di profondo interesse sia per la RFEF che per LaLiga. Basti pensare al programma *Futura Afición*<sup>462</sup> (Futuri Tifosi), dedicato all'educazione dei bambini delle scuole elementari sui valori dello sport, sulla sensibilizzazione alla violenza<sup>463</sup>, nonché sulla lotta ad un bullismo che un domani potrebbe trasformarsi in un vero e proprio *hate speech*.

Spostandoci ora all'area di intervento relativa alla sensibilizzazione, con LaLiga VS sono stati sviluppati strumenti dedicati ai calciatori di ogni categoria, come il Manuale del

---

<sup>459</sup> REDAZIONE HUFFPOST / EUROPA PRESS, *LaLiga y la RFEF implementan el gesto de incidente racista en todas sus competiciones*, HuffPost, 2024. Consultabile su: <https://www.huffingtonpost.es/deporte/laliga-rfef-implementan-gesto-incidente-racista-todas-competicionesbr.html>.

<sup>460</sup> *LALIGA VS*, LaLiga, 2025. Consultabile su: <https://www.laliga.com/en-ES/laligavs>.

<sup>461</sup> *Ibidem*.

<sup>462</sup> *Futura Afición*, Fundación LaLiga, 2025. Consultabile su: <https://www.futuraaficion.com>.

<sup>463</sup> FUNDACIÓN LALIGA, *Proyecto educativo de transmisión de valores a través del fútbol*, 2024.

Consultabile su:

[https://files.futuraaficion.com/diptico\\_futura\\_aficion\\_24\\_25\\_v3.pdf](https://files.futuraaficion.com/diptico_futura_aficion_24_25_v3.pdf).

Rispetto.<sup>464</sup> Questo manuale, dal nome “*Buenas Prácticas*” (Buone Pratiche), fornisce linee guida chiare su come comportarsi dentro e fuori dal campo, sottolineando l’importanza di essere ambasciatori di valori positivi e che il comportamento dei giocatori ha un peso decisivo nella formazione delle opinioni e degli atteggiamenti dei tifosi.<sup>465</sup>

Tra le innumerevoli attività sviluppate nell’ambito del progetto LaLiga VS, come abbiamo visto tutte finalizzate al contrasto di diverse forme di odio – razzismo, bullismo, omofobia –, assumono, in questa sede, un particolare rilievo quelle specificatamente dedicate al discorso d’odio, specialmente quello online.

Proprio in questa prospettiva, LaLiga ha avviato una serie di azioni concrete, che mirano a prevenire, individuare e contrastare l’*hate speech* veicolato tramite Internet.

Una delle prime misure adottate è stata l’introduzione di canali ufficiali per la segnalazione degli atti di odio, accessibili a tutti i cittadini.

Nel corso dell’ultimo anno, infatti, LaLiga ha creato una casella di posta elettronica dedicata alla segnalazione di episodi di violenza o discorsi d’odio<sup>466</sup>, sia negli stadi che nell’ambito delle interazioni online. Con questo, le organizzazioni calcistiche spagnole non si limitano a monitorare i fenomeni di odio, ma invitano attivamente i tifosi a denunciare ogni episodio discriminatorio o violento.

A rafforzare questa strategia di prevenzione, LaLiga ha inoltre introdotto supporti fisici di segnalazione direttamente negli stadi, installando codici QR che consentono a chi partecipa alle partite o a manifestazioni sportive di segnalare qualsiasi atto discriminatorio o di odio al quale assistono.<sup>467</sup>

Un ulteriore strumento utilizzato da LaLiga al fine di combattere l’*hate speech* è MOOD - *Monitor para la Observación del Odio en el Deporte*<sup>468</sup>, letteralmente “Monitoraggio per l’Osservazione dell’Odio nello Sport.”

---

<sup>464</sup> LALIGA, *Buenas prácticas: Normativa y principios para las federaciones, ligas y deportistas españoles*, LaLiga, 2023.

<sup>465</sup> *Ibidem*.

<sup>466</sup> Consultabile direttamente su: <https://www.laliga.com/en-ES/laligavs/report-an-act>.

<sup>467</sup> *Más de 700 iniciativas en 8 años respaldan el proyecto LALIGA VS*, LaLiga, 2023. Consultabile su: <https://www.laliga.com/noticias/mas-de-700-iniciativas-en-8-anos-respaldan-el-proyecto-laliga-vs>.

<sup>468</sup> *MOOD – Monitor para la Observación del Odio en el Deporte*, LaLiga, 2023. Consultabile su: <https://www.laliga.com/laligavs/iniciativas/mood-laliga>.

Si tratta di un innovativo sistema di monitoraggio che utilizza un motore semantico con oltre 50.000 regole linguistiche e algoritmi di Intelligenza Artificiale<sup>469</sup> per analizzare, in tempo reale, le conversazioni pubbliche sui social network, al fine di identificare e classificare discorsi d'odio legati al mondo del calcio.

Lo strumento rappresenta una soluzione estremamente all'avanguardia in quanto MOOD genera rapporti settimanali che consentono di monitorare il livello di odio e razzismo che si verifica sui social network intorno a contenuti collegati a LaLiga.<sup>470</sup>

L'efficacia dimostrata da MOOD ha portato all'avvio di una collaborazione strutturata tra LaLiga e le autorità governative, finalizzata ad estendere l'impatto del progetto in questione oltre l'ambito strettamente calcistico e a consolidare così una strategia nazionale contro il discorso d'odio online.

Infatti, nel 2024, LaLiga ha firmato un accordo ufficiale di cooperazione con il Ministero dell'Inclusione, della Sicurezza Sociale e della Migrazione (MISSM), attraverso cui ha messo a disposizione del Governo la tecnologia sviluppata per MOOD.<sup>471</sup>

Attraverso questo accordo, la tecnologia MOOD è stata trasferita all'*Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia* (OBERAXE)<sup>472</sup> – Osservatorio spagnolo del Razzismo e della Xenofobia – rappresentando così una tappa fondamentale nella lotta contro l'odio, non solo nel calcio, ma in tutta la società.

La sinergia creatasi tra LaLiga e le autorità governative attraverso la condivisione di MOOD non è che la conferma e la convalida del ruolo pubblico e amministrativo che LaLiga stessa, e la *Real Federación Española de Fútbol*, assumono nell'ambito della governance sportiva spagnola.

Questa funzione amministrativa, che trova fondamento – come visto precedentemente – nell'ordinamento sportivo spagnolo, si manifesta non soltanto nella gestione quotidiana delle competizioni, ma anche e soprattutto attraverso azioni mirate che vanno oltre il terreno di gioco. Oltre a MOOD, ricordiamo infatti un'ulteriore testimonianza della

---

<sup>469</sup> *Ibidem*.

<sup>470</sup> *Ibidem*.

<sup>471</sup> EFE, *LaLiga cede al Gobierno su tecnología para "limpiar" las redes de odio*, AS.com, 2025. Consultabile su: [https://as.com/futbol/mas\\_futbol/laliga-cede-al-gobierno-su-tecnologia-para-limpiar-las-redes-de-odio-n/](https://as.com/futbol/mas_futbol/laliga-cede-al-gobierno-su-tecnologia-para-limpiar-las-redes-de-odio-n/).

<sup>472</sup> J.M. SÁNCHEZ, *Inclusión y LALIGA firman un acuerdo para combatir el discurso de odio en el deporte*, HuffPost, 2024. Consultabile su: <https://www.huffingtonpost.es/politica/inclusion-laliga-firman-acuerdo-combatir-discurso-odio-deporte.html>.

collaborazione tra le due Istituzioni, ovvero “*Ganar este partido*” (“Vinciamo questa partita”)<sup>473</sup>, una campagna di sensibilizzazione promossa congiuntamente da LaLiga e dal Governo spagnolo, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di combattere il discorso d’odio non solo nello sport, ma in tutti gli ambiti della società.<sup>474</sup>

#### 4.1 Le iniziative dei Club spagnoli

Nel panorama calcistico spagnolo, accanto all’impegno delle istituzioni centrali come la *Real Federación Española de Fútbol* e LaLiga, un ruolo fondamentale è svolto anche dai singoli club.

Questi, infatti, riflettono un forte senso di responsabilità sociale e una chiara volontà, anch’essi, di cooperare con attori istituzionali al fine di combattere fenomeni come l’incitamento all’odio.

Un esempio particolarmente emblematico, in tal senso, è rappresentato dal FC Barcellona, il cui impegno nel contrasto alla discriminazione e nella promozione dei diritti umani si è concretizzato, nel tempo, in collaborazioni istituzionali di rilievo globale, come quella con l’UNESCO.

Il rapporto di collaborazione tra il FC Barcelona e l’UNESCO ha origine nel 2007<sup>475</sup>, durante la prima presidenza di Joan Laporta, con la sottoscrizione di un’alleanza globale finalizzata alla promozione dell’inclusione sociale e alla prevenzione di fenomeni discriminatori e violenti in ambito sportivo.

Tra i risultati rilevanti della collaborazione tra il FC Barcellona e l’UNESCO troviamo il progetto “*Youth Voices Against Racism*” (Giovani Voci Contro il Razzismo), finalizzato alla promozione di buone pratiche nella lotta contro il razzismo e la violenza nello sport, e la realizzazione di un programma accademico post-laurea, avente come oggetto il ruolo dello sport nei processi di coesistenza sociale e di risoluzione dei conflitti.<sup>476</sup>

---

<sup>473</sup> *Fundación LaLiga and the Ministry of Inclusion unite to combat and prevent hate speech in sport*, LaLiga, 2024. Consultabile su: <https://www.laliga.com/en-GB/news/laliga-fundacion-laliga-and-the-ministry-of-inclusion-unite-to-combat-and-prevent-hate-speech-in-sport>.

<sup>474</sup> *Ibidem*.

<sup>475</sup> P. RAŽNATOVIĆ, *Unpacking FC Barcelona Foundation: Examining the Forces Behind FC Barcelona’s Philanthropy* (Master’s thesis). International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam, 2009, p. 9.

<sup>476</sup> *Ibidem*.

Il corso, denominato “*Sport for Social Coexistence and Conflict Resolution*” (Lo sport per la coesistenza sociale e la risoluzione dei conflitti), si articola in due moduli specialistici, rispettivamente intitolati “*Sport and Human Rights*” (Sport e i Diritti Umani) e “*Sport and Development*” (Sport e Sviluppo)<sup>477</sup>, che hanno l’obiettivo di fornire strumenti e competenze teoriche per comprendere e gestire le dimensioni sociali e culturali dello sport.

Nel 2024 la storica collaborazione tra Barcellona FC (questa volta attraverso la Fondazione Barça<sup>478</sup>) e UNESCO si è nuovamente consolidata, istituendo la rete internazionale “*Fit for Life Network Against Racism*” (Rete Fit for Life, contro il razzismo)<sup>479</sup>. L’iniziativa, inserita nell’ambito più ampio del programma *Fit for Life*<sup>480</sup> dell’UNESCO<sup>481</sup>, nasce con l’obiettivo di favorire ambienti sportivi sicuri, inclusivi e privi di discriminazione, attraverso azioni concrete quali campagne educative, programmi di formazione e attività di advocacy.<sup>482</sup>

Un altro esempio rilevante nel panorama calcistico spagnolo in materia di impegno sociale e contrasto alla discriminazione è rappresentato dal Valencia CF.

Nel 2023, a seguito di un grave episodio di razzismo che ha portato all’espulsione a vita dallo stadio *Mestalla* di tre tifosi<sup>483</sup>, il club ha adottato una posizione netta e immediata.

---

<sup>477</sup> *Ibidem*.

<sup>478</sup> Fondazione del Barcellona FC che si occupa di istruzione e protezione, azione comunitaria e salute e benessere emotivo attraverso programmi e metodologie. In tutti i programmi la Fondazione utilizza lo sport come strumento importante per promuovere l’inclusione sociale e presta particolare attenzione alla parità di genere e alla diversità in tutte le sue forme. Per maggiori informazioni: <https://foundation.fcbarcelona.com/en/our-work/what-do-we-do>.

<sup>479</sup> *UNESCO y la Fundación Barça se unen contra el racismo en el mundo del deporte para impulsar acciones conjuntas*, FC Barcelona, 2024. Consultabile su: <https://www.fcbarcelona.es/es/noticias/4182696/unesco-y-la-fundacion-barca-se-unen-contra-el-racismo-en-el-mundo-del-deporte-para-impulsar-acciones-conjuntas>.

<sup>480</sup> “Fit for Life” è il programma di punta dell’UNESCO basato sullo sport, concepito per accelerare la ripresa post-COVID-19, sostenere politiche inclusive e integrate, e promuovere il benessere dei giovani a livello globale. Sostenuto da un patto globale di partner, Fit for Life utilizza interventi sportivi basati sui dati per affrontare crisi interconnesse legate all’inattività fisica, alla salute mentale e alle disuguaglianze. Per maggiori informazioni: <https://www.unesco.org/en/fit4life>.

<sup>481</sup> UNESCO launches the Fit for Life Network Against Racism in a joint event with the Barça Foundation, UNESCO, 2024. Consultabile su: <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-fit-life-network-against-racism-joint-event-barca-foundation>.

<sup>482</sup> *Ibidem*.

<sup>483</sup> *VCF World - El Valencia Cf Pone En Marcha La Campaña De Concienciación Vcf World En Contra Del Racismo Y La Discriminación*, Valencia CF. Consultabile su: <https://www.valenciacf.com/es/club/vcf-world>.

È in questo contesto che nasce l’iniziativa “*VCF World – Zero Discrimination*”, una campagna trasversale promossa dal club e dalla Fondazione VCF<sup>484</sup> con l’obiettivo di sensibilizzare, educare e agire attivamente contro ogni forma di intolleranza.<sup>485</sup>

Oltre a numerose attività, tra cui programmi educativi<sup>486</sup>, campagne di comunicazione e interventi sul territorio, emblematico è lo sviluppo di un decalogo dei valori, affisso in luoghi simbolici come lo stadio e la *Ciudad Deportiva*, in cui si ribadisce il rifiuto della discriminazione in ogni sua forma – sia essa legata a razza, genere, orientamento sessuale, disabilità, religione, classe sociale o ideologia – e si promuove un modello di tifo fondato sul rispetto e sulla passione, non sulla violenza.<sup>487</sup>

Il FC Barcellona e il Valencia CF rappresentano dunque due modi diversi ma complementari di interpretare l’impegno del calcio spagnolo nella promozione dell’inclusione e nel contrasto alla discriminazione.

In entrambi i casi, tali strategie si inseriscono in un contesto regolato da una struttura di governance solida e riconosciuta, ovvero la *Real Federación Española de Fútbol*, che esercita un ruolo di guida e supervisione nelle politiche sociali e comportamentali dei club.

---

<sup>484</sup> La *Fundació VCF* è, soprattutto, un esempio dell’impegno sociale del Valencia CF con i suoi tifosi e con i valenciani. La missione della Fondazione si riflette in tre obiettivi: diffondere lo spirito e il patrimonio del Valencia CF tra i valenciani; aiutare la società valenciana nella cura dei meno fortunati; e promuovere un sentimento di appartenenza e radicamento a Valencia. Per maggiori informazioni: <https://www.valenciacf.com/fundacio-vcf>.

<sup>485</sup> *El Valencia CF intensificará sus acciones y contenidos de VCF WORLD - ZERO DISCRIMINATION con motivo del Día de la Cero Discriminación*, Valencia CF, 2024. Consultabile su: <https://www.valenciacf.com/el-valencia-cf-intensificara-sus-acciones-y-contenidos-de-vcf-world-zero-discrimination-con-motivo-del-dia-de-la-cero-discriminacion>.

<sup>486</sup> *Valencia CF and Fundació VCF's social project, dedicated to combating all forms of discrimination, enters its second season*, Valencia CF, 2024. Consultabile su: <https://www.valenciacf.com/en/17298467597382110>.

<sup>487</sup> *El Valencia Cf Intensificará Sus Acciones Y Contenidos De Vcf World - Zero Discrimination Con Motivo Del Día De La Cero Discriminación*, op. cit.

## Capitolo IV

### Il contrasto all'*hate speech* in Italia: dalla normativa nazionale all'azione della FIGC e dei club

#### 1. Il quadro normativo italiano

Nel contesto giuridico italiano, il fenomeno dell'*hate speech* non è ancora disciplinato da una normativa organica e specifica. Non esiste infatti, come vedremo, un testo unico o una legge *ad hoc* che affronti in modo sistematico tutte le manifestazioni del discorso d'odio<sup>488</sup>, specialmente nei suoi sviluppi più recenti, come quelli legati ai social media o al linguaggio digitale.

In tale contesto, l'ordinamento si affida a strumenti legislativi preesistenti, tra i quali per certo rileva la Legge n. 205 del 25 giugno 1993, meglio conosciuta come Legge Mancino.<sup>489</sup> La Legge Mancino nasce con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la risposta giuridica italiana contro il razzismo e l'intolleranza, innestandosi su un più ampio impianto legislativo antidiscriminatorio di matrice penale che trova le sue origini nella legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>490</sup>, c.d. legge Reale.<sup>491</sup>

Tra le modifiche più rilevanti introdotte dalla Legge Mancino, si evidenzia una modifica del trattamento sanzionatorio<sup>492</sup>, la quale porta alla distinzione delle condotte sulla base della loro gravità: pene più lievi per la diffusione di idee discriminatorie o per l'incitamento alla discriminazione, e sanzioni più severe per atti di violenza o incitamento alla violenza.<sup>493</sup>

---

<sup>488</sup> M. NARDI, *La normativa europea e italiana in materia di Hate Speech*, Large Movements, 2021. Consultabile su: <https://www.normativa.largemovements.it/hate-speech-normativa-online/>.

<sup>489</sup> *Ibidem*.

<sup>490</sup> L. GOISIS, *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, 2019, p. 11.

<sup>491</sup> Recepisce la Convenzione di New York del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Con l' Art. 3 in particolare ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico autonome fattispecie di reato caratterizzate dalla matrice razzista: la propaganda razzista, l'incitamento alla discriminazione razziale e agli atti di violenza nei confronti di persone appartenenti ad un diverso gruppo nazionale, etnico o razziale, il compimento di atti di discriminazione e di violenza nei confronti dei medesimi soggetti e, infine, la costituzione di associazioni ed organizzazioni con scopo di incitamento all'odio o alla discriminazione razziale. Condotte riconducibili rispettivamente alla nozione di hate speech. Da L. GOISIS, *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Capitolo II.

<sup>492</sup> *Ivi*, p. 12.

<sup>493</sup> *Ibidem*.

La Legge del 1993 prevede “per chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” sino a tre anni di reclusione<sup>494</sup> e fino a quattro anni di reclusione per “chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.”<sup>495</sup> Tale legge assume, dunque, una chiara funzione repressiva nei confronti di una serie di condotte che, sebbene riconducibili in senso ampio al fenomeno discriminatorio, si configurano in maniera più specifica come espressione di comportamenti assimilabili alla nozione di *hate speech*, più volte descritta in questa sede. Nell’ambito del rafforzamento del regime sanzionatorio, è bene sottolineare inoltre l’introduzione, all’articolo 3, della c.d. aggravante dell’odio razziale, la quale si applica ai reati commessi con finalità di discriminazione etnica, nazionale, razziale o religiosa<sup>496</sup> e di una serie di pene accessorie<sup>497</sup>, tra cui sanzioni con evidente finalità rieducativa, come “il lavoro a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità”<sup>498</sup>, esplicate ai commi 1-*bis* e 1-*sexies* dell’articolo 1.<sup>499</sup>

Un ulteriore passaggio importante, in termini di sistematizzazione normativa, è avvenuto con il D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha trasposto nel Codice penale alcune delle disposizioni centrali della Legge Mancino. Al Titolo XII, Dei delitti contro la persona, al Capo III, dei Delitti contro la libertà individuale e, più specificatamente nella nuova sezione, dedicata ai Delitti contro l’uguaglianza<sup>500</sup>, troviamo gli Articoli 604-*bis* e 604-*ter*, i quali oggi disciplinano rispettivamente le condotte di propaganda, istigazione e commissione di atti discriminatori o violenti per ragioni razziali, etniche o religiose<sup>501</sup> e introducono aggravanti per quei reati compiuti con tali finalità.<sup>502</sup>

---

<sup>494</sup> GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Serie Generale, n. 148, 26 giugno 1993, Testo coordinato del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante: *Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*. Articolo 1, punto a).

<sup>495</sup> *Ivi*, Articolo 1, punto b).

<sup>496</sup> *Ivi*, Art. 3.

<sup>497</sup> L. GOISIS, *Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale*, op. cit., p.13.

<sup>498</sup> *Ibidem*.

<sup>499</sup> D.L. 26 aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205, op. cit., Articolo 1, 1-*bis* e 1-*sexie*.

<sup>500</sup> L. GOISIS, *Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale*, op. cit., p.14.

<sup>501</sup> Art 604-bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

<sup>502</sup> Art 604-ter c.p. “Circostanze aggravanti”.

Tale evoluzione normativa ha aperto la strada ad interpretazioni sempre più ampie sull'ambito applicativo dell'articolo 604-bis c.p., che oggi risulta particolarmente rilevante anche nel contesto digitale. La giurisprudenza ha infatti chiarito che le condotte discriminatorie o istigatrici all'odio non devono necessariamente avvenire in contesti fisici o tradizionali per assumere rilevanza penale. Più nel dettaglio, con la sentenza n. 4534/2022<sup>503</sup>, la Corte di Cassazione ha affermato che anche i messaggi di odio, veicolati attraverso piattaforme telematiche, possono integrare gli estremi dell'articolo 604-bis, purché provochino un concreto rischio di discriminazione o violenza.<sup>504</sup>

L'utilizzo di strumenti informatici o digitali per diffondere discorsi d'odio non si limita a ricadere nella sfera di rilevanza del suddetto articolo, ma può costituire, di per sé, una circostanza aggravante della condotta. Infatti, considerato il carattere virale e amplificato della comunicazione online – specialmente nei contesti social caratterizzati da innumerevoli interazioni – è evidente come questo accresca il rischio concreto di diffusione dell'odio e della discriminazione presso un numero indefinito di soggetti.<sup>505</sup>

Nel maggio 2016, un passaggio significativo è rappresentato dall'istituzione della “Commissione sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio”, successivamente intitolata, nel luglio dello stesso anno, alla deputata britannica *Jo Cox*, tragicamente uccisa il 16 giugno 2016<sup>506</sup>. La Commissione nasceva con l'obiettivo di contrastare la crescente diffusione dei discorsi e dei comportamenti d'odio, coordinando in particolare il lavoro del network parlamentare europeo “Alleanza contro l'odio”, e promuovendo un coinvolgimento attivo dei parlamenti nazionali su queste tematiche.<sup>507</sup> Con l'istituzione della Commissione *Jo Cox*, la Camera dei Deputati italiana si è distinta come la prima assemblea parlamentare in Europa a dare attuazione concreta alle

---

<sup>503</sup> La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4534/2022, ha chiarito che i messaggi d'odio pubblicati su bacheche digitali o social network possono integrare il reato di istigazione all'odio razziale ai sensi dell'Art. 604-bis c.p. La Corte ha attribuito valore indiziante anche all'uso del “like”, considerandolo una forma attiva di adesione e diffusione di contenuti discriminatori. In ambiente digitale, il pericolo di propagazione di tali messaggi è accentuato dall'effetto virale e dall'interazione tra utenti, specie in comunità ideologicamente orientate.

<sup>504</sup> M. SPATA, *Hate speech, cyberbullismo e i limiti alla libertà di espressione sul web*, Diritto.it, 2024. Consultabile su: [https://www.diritto.it/hate-speech-cyberbullismo-limiti-liberta-espression/#\\_ftn](https://www.diritto.it/hate-speech-cyberbullismo-limiti-liberta-espression/#_ftn).

<sup>505</sup> *Ibidem*.

<sup>506</sup> COMMISSIONE “JO COX” SU FENOMENI DI ODDIO, INTOLLERANZA, XENOFOBIA E RAZZISMO, *La piramide dell'odio in Italia. Relazione finale*, 2017, p. 2.

<sup>507</sup> CAMERA DEI DEPUTATI, COMMISSIONE “JO COX” SULL'INTOLLERANZA, LA XENOFOBIA, IL RAZZISMO E I FENOMENI DI ODDIO, *Relazione finale*, 2017, p. 3.

indicazioni della Commissione Europea<sup>508</sup>, assumendo un ruolo di guida nella lotta ai fenomeni discriminatori e di incitamento all'odio.

L'attività della Commissione si è sviluppata nell'arco di quattordici mesi, durante i quali sono stati acquisiti 187 documenti di varia natura<sup>509</sup>: studi accademici, ricerche, pubblicazioni scientifiche, raccolte di dati e position papers, provenienti da diversi ambiti istituzionali e della società civile. Il lavoro ha portato alla redazione di una relazione finale articolata in più sezioni.

Tra i contenuti più rilevanti vi è una sistematizzazione delle definizioni di discorso e crimini d'odio a livello sovranazionale<sup>510</sup>, la creazione di una “Piramide dell'odio”, un modello interpretativo che evidenzia la progressività dei fenomeni discriminatori<sup>511</sup>, ed infine un'approfondita analisi della situazione italiana relativa alle cause e manifestazioni del linguaggio e delle azioni d'odio, che includono sessismo, omofobia, transfobia, razzismo, xenofobia, antigitanismo, antisemitismo, islamofobia, ostilità verso le persone con disabilità e bullismo.<sup>512</sup>

A partire dall'analisi riportata nella relazione, la Commissione *Jo Cox* ha elaborato 56 raccomandazioni, indirizzate a una pluralità di soggetti istituzionali e sociali, tra cui il Governo, le autorità regolatorie, le istituzioni europee, le organizzazioni sovranazionali, i media e le piattaforme digitali.<sup>513</sup> Tali raccomandazioni rappresentano un *corpus* articolato di proposte concrete per il contrasto all'odio, all'interno del quale mergono alcune misure di particolare rilievo strategico. Tra le più significative – e tuttora attuali – si segnala, per quanto rilevante in questa sede, la proposta di approvazione di importanti provvedimenti legislativi<sup>514</sup> che, pur non avendo trovato attuazione nel 2016, sono stati riproposti negli anni successivi e verranno quindi approfonditi più avanti.

Allo stesso modo trovano rilevanza la raccomandazione volta a introdurre sanzioni penali per le campagne d'odio, in particolare quelle costituite da insulti pubblici, diffamazione

---

<sup>508</sup> *Ibidem*.

<sup>509</sup> COMMISSIONE “JO COX”, *Piramide dell'odio*, op. cit., p. 2.

<sup>510</sup> COMMISSIONE “JO COX”, *Relazione Finale*, op. cit., pp. 9-12.

<sup>511</sup> COMMISSIONE “JO COX”, *Piramide dell'odio*, op. cit., p. 3.

<sup>512</sup> COMMISSIONE “JO COX”, *Relazione Finale*, op. cit., pp. 17-22.

<sup>513</sup> COMMISSIONE “JO COX”, *Piramide dell'odio*, op. cit., p. 9.

<sup>514</sup> *Ibidem*, punti 3) e 4).

o minacce nei confronti di persone o gruppi vulnerabili<sup>515</sup> e quella dedicata alla responsabilità delle piattaforme digitali<sup>516</sup>, con la quale la Commissione *Jo-cox* proponeva un rafforzamento degli obblighi delle piattaforme online nel prevenire e rimuovere i contenuti d'odio, un obiettivo al quale tutt'oggi l'Unione Europea sta lavorando attraverso interventi come quelli indicati nel Capitolo II.

Oltre alla Commissione *Jo Cox*, anni dopo, nel 2022, venne istituita la “Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza”, più comunemente nota come Commissione Segre, dal nome di Liliana Segre, la senatrice a vita che l'ha proposta.<sup>517</sup>

La suddetta Commissione fu istituita a seguito della crescente diffusione dei discorsi d'odio nella società<sup>518</sup>, una tendenza in netto aumento, favorita in larga parte dalle dinamiche virali delle piattaforme digitali<sup>519</sup> e dalla mancanza di un quadro normativo chiaro ed efficace. Tra gli obiettivi principali troviamo, da un lato, analizzare in profondità le cause sociali, culturali e normative del discorso d'odio, con particolare attenzione all'impatto su gruppi vulnerabili e minoranze<sup>520</sup> e, dall'altro, proporre strumenti normativi e educativi<sup>521</sup> per contrastare tali fenomeni in modo sistemico e duraturo.

In relazione al primo punto, in particolare per quanto riguarda l'impatto che il discorso d'odio ha sulle categorie più vulnerabili, nel corso dei lavori è emersa una forte richiesta di un intervento normativo, non solo motivata dalla mancanza, nell'ordinamento italiano, di una disciplina organica<sup>522</sup> ma, e soprattutto, poiché le norme esistenti coprono esclusivamente alcune forme di incitamento all'odio – prevalentemente su base razziale,

---

<sup>515</sup> *Ibidem*, punto 5).

<sup>516</sup> *Ibidem*, punto 7).

<sup>517</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA, *Gli odiatori devono sapere che la democrazia sa difendere i propri valori secondo giustizia*, in *Pubblicazione speciale in occasione della prima seduta della XIX Legislatura*, 2022, p.5. Consultabile su: [https://www.senato.it/sites/default/files/repository/Liliana\\_Segre\\_WEB.pdf](https://www.senato.it/sites/default/files/repository/Liliana_Segre_WEB.pdf).

<sup>518</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA, COMMISSIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA, *Documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione all'evoluzione della normativa europea in materia (Doc. XVII, n. 6), resoconto sommario n. 54*, 2022, p. 3.

<sup>519</sup> F.Q., *Segre presenta i risultati della sua Commissione: 'I crimini d'odio nascono dalle parole'. Ecco il testo integrale del discorso*, *Il Fatto Quotidiano*, 2022. Consultabile su: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/06/23/segre-presenta-i-risultati-della-commissione-i-crimini-dodio-nascono-dalle-parole-ecco-il-testo-integrale-del-discorso/6637861/>.

<sup>520</sup> COMMISSIONE STRAORDINARIA SENATO, *Documento conclusivo*, op. cit., p.13.

<sup>521</sup> *Ivi*, p. 32.

<sup>522</sup> *Ivi*, p. 3.

etnica o religiosa – lasciando scoperte altre categorie vulnerabili, come gli appartenenti alla comunità LGBTQI+, le donne e le persone con disabilità.<sup>523</sup> La Commissione Segre ha dunque sollecitato l’aggiornamento della Legge Mancino<sup>524</sup> – precedentemente visionata – poiché ad oggi ritenuta inadeguata a coprire le forme attuali e più complesse di odio.

La limitata portata applicativa della Legge Mancino era già stata oggetto di riflessione e dibattito pubblico ben prima dell’avvio dei lavori della Commissione Segre.

In questo contesto si colloca il disegno di legge n. 2005, meglio noto come D.D.L. Zan, recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”<sup>525</sup>, approvato all’esame del Senato nel luglio 2020 dopo essere stato approvato dalla Camera nel novembre dell’anno precedente.<sup>526</sup> Tale disegno mirava ad ampliare l’ambito di applicazione delle tutele penali già previste per alcune categorie<sup>527</sup>, includendone esplicitamente altre.

Infatti, la modifica legislativa proposta dal D.D.L Zan si innestava sugli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del Codice penale, con l’obiettivo primario di aggiungere al novero delle discriminazioni già considerate dalla legge<sup>528</sup> – quali razza, etnia e religione – quelle fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.<sup>529</sup>

Nel 2021, a seguito di un acceso dibattito parlamentare e di un ampio confronto pubblico, il disegno di legge n. 2005 venne definitivamente bocciato, lasciando irrisolto il tentativo di ampliare in modo organico l’ambito delle tutele penali contro le discriminazioni e i crimini d’odio. In assenza di questa riforma, il Sistema Giuridico Italiano continua a garantire protezione solo ad alcune minoranze già previste dalla normativa vigente –

---

<sup>523</sup> *Ivi*, pp. 15-16.

<sup>524</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>525</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge n. 2005 – Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità*, XVIII Legislatura, presentato il 5 novembre 2020.

<sup>526</sup> A. GALLUCCIO, *D.d.l. Zan: cosa prevede il testo in discussione al Senato*, Sistema Penale, 2021. Consultabile su: <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/ddl-zan-profilo-penalistici-testo-senato>.

<sup>527</sup> *Ibidem*.

<sup>528</sup> *Ibidem*.

<sup>529</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge n. 2005*, op. cit., Articolo 2, comma 1.

come quelle oggetto di discriminazione etnica o religiosa – escludendone, di fatto, altre ugualmente vulnerabili.

Il testo previsto dall'atto Senato n. 2005 (D.D.L. Zan) è ripreso anche da un'ulteriore proposta di legge (Atto Camera n. 2936) con il titolo "Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete Internet"<sup>530</sup>, presentata nel marzo 2021. Questa rappresenta un tentativo rilevante di affrontare le manifestazioni d'odio nella dimensione digitale, riconoscendo che la rete, pur rappresentando uno strumento straordinario di comunicazione e di partecipazione democratica, costituisce anche un terreno fertile per la diffusione di messaggi lesivi della dignità umana.<sup>531</sup> Il testo del disegno di legge evidenzia come, nelle piattaforme online, le offese non si esauriscono nel momento in cui vengono pronunciate, ma restano visibili, condivisibili, rintracciabili, contribuendo a una reiterata violenza simbolica e psicologica verso le vittime.

Per questo motivo, è rilevante citare il tentativo di coinvolgere attivamente i gestori delle piattaforme digitali, attribuendo loro una quota di responsabilità nella prevenzione e nel contrasto all'odio online<sup>532</sup>. Il testo prevede infatti misure concrete (come sanzioni amministrative pecuniarie)<sup>533</sup> per sollecitare il loro impegno, non solo nella rimozione dei contenuti lesivi, ma anche nella promozione di ambienti digitali più sicuri e inclusivi.<sup>534</sup>

Infine, un ulteriore aspetto di particolare rilievo dell'A.C. 2936 è rappresentato dal Capo IV, che destina le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative alla realizzazione di programmi di educazione digitale nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di informare i più giovani sui rischi legati all'odio online e promuovere un uso consapevole e rispettoso della rete.<sup>535</sup>

---

<sup>530</sup> CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge n. 2936 – Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet*, XVIII Legislatura, presentata il 19 marzo 2021.

<sup>531</sup> *Ivi*, p. 1.

<sup>532</sup> *Ivi*, Capo I, p. 6.

<sup>533</sup> *Ivi*, Capo II, Art. 7, pp. 10-11.

<sup>534</sup> *Ivi*, Capo I, Art. 1, comma 2, p. 6.

<sup>535</sup> *Ivi*, Capo IV, Art. 9, p. 13.

## 1.1 L' AGCOM e la disciplina dei media audiovisivi

Oltre agli strumenti offerti dalla normativa penale e dalle attività svolte dalle commissioni parlamentari, anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)<sup>536</sup> ricopre un ruolo rilevante nel contrasto al discorso d'odio. In particolare, l'Autorità ha avviato un percorso di regolamentazione specifica del fenomeno dell'*hate speech*, concentrandosi maggiormente sui servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Un primo significativo passo compiuto dall'AGCOM si ha nel 2019, con l'adozione della Delibera n. 157/19/CONS<sup>537</sup> con cui l'Autorità propone una definizione chiara ed articolata di "*hate speech*", offrendo così una base concettuale utile ad orientare gli operatori del settore e a delimitare l'ambito di applicazione del regolamento. In tal senso, l'AGCOM definisce così il fenomeno:

*“l'utilizzo strategico di contenuti o espressioni mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche.”*<sup>538</sup>

Considerando il contesto normativo preesistente, l'AGCOM suggerisce, con la Delibera in esame, l'esigenza di fornire un'attuazione concreta al principio generale espresso nell'art. 32, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi.<sup>539</sup>

In risposta a tale necessità, è prevista una regolamentazione con un duplice obiettivo: da un lato garantire agli utenti un sistema mediatico rispettoso del principio di non

---

<sup>536</sup> Organismo indipendente istituito per regolamentare, vigilare e risolvere controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche, audiovisive, editoriali e, più recentemente, delle piattaforme online. Per maggiori informazioni: <https://www.agcom.it/istituzione#:~:text=fondamentali%20degli%20utenti.-,L'Autorità%20per%20le%20Garanzie%20nelle%20Comunicazioni%20è%20un'Autorità,pìù%20recentemente%20delle%20piattaforme%20online.>

<sup>537</sup> AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM), *Delibera n. 157/19/CONS – Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, 15 maggio 2019.

<sup>538</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>539</sup> Prevede che i fornitori di servizi di media garantiscano il rispetto della dignità umana e non promuovano né giustifichino l'odio, la discriminazione o la violenza, in particolare per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità o orientamento sessuale.

discriminazione<sup>540</sup>; dall'altro, promuovere una cultura dell'integrazione che possa operare in chiave "propositiva e proattiva per l'adozione di linguaggi di comunicazione rispettosi della dignità umana."<sup>541</sup>

Infine, è rilevante sottolineare che, pur non disponendo dei poteri repressivi propri dell'autorità giudiziaria, l'AGCOM è comunque titolare di strumenti sanzionatori.

In caso di violazioni delle disposizioni del regolamento, infatti, l'Autorità può intervenire con una comunicazione formale indirizzata al soggetto responsabile, mentre nei casi di condotte sistematiche o particolarmente gravi è prevista l'emissione di una diffida formale, volta a intimare la cessazione dell'attività illecita.<sup>542</sup>

Dopo l'adozione della Delibera n. 157/19/CONS, l'AGCOM ha proseguito il suo impegno nel contrasto all'*hate speech* attraverso ulteriori interventi normativi. Nel 2022 l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica sullo "schema di regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio", conclusa con l'adozione della Delibera n. 292/22/CONS.<sup>543</sup> Quest'ultima costituiva, di fatto, una proposta di regolamento che, attraverso la raccolta di contributi pubblici – da parte di operatori del settore, associazioni e cittadini – ha portato all'elaborazione e all'approvazione della versione definitiva del regolamento, formalizzata con la Delibera n. 37/23/CONS.<sup>544</sup>

Con l'adozione della Delibera n. 37/23/CONS, l'AGCOM da attuazione all'Articolo 30 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208), al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.<sup>545</sup> L'Articolo 30 del *Testo Unico* stabilisce che i fornitori di servizi di media non debbano contenere, nei propri contenuti, istigazioni a commettere reati, apologia di reati, o incitamenti alla violenza o all'odio fondati su

---

<sup>540</sup> AGCOM, *Delibera n. 157/19/CONS*, op. cit., p.7.

<sup>541</sup> *Ivi*, p. 10.

<sup>542</sup> *Ivi*, p. 14.

<sup>543</sup> AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM), *Allegato A alla Delibera n. 292/22/CONS – Schema di regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio*, 29 luglio 2022.

<sup>544</sup> AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM), *Delibera n. 37/23/CONS – Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi)*, 22 febbraio 2023.

<sup>545</sup> AGCOM, *Delibera n. 37/23/CONS*, p. 4.

elementi protetti dall'Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.<sup>546</sup>

Quest'ultima disposizione in particolare, come approfondito al Capitolo II dell'elaborato, vieta qualsiasi istigazione all'odio o alla violenza basata su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, lingua, religione, opinioni politiche, disabilità, età e orientamento sessuale<sup>547</sup>. I suddetti divieti trovano, nella Delibera n. 37/23/CONS, una concreta attuazione, venendo trasformati in obblighi concreti e operativi per i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Infatti, a questi ultimi non è soltanto richiesto di garantire l'accuratezza e la completezza dell'informazione<sup>548</sup> e di prevenire la diffusione di discorsi d'odio, anche attraverso la rimozione dei contenuti illeciti; essi sono altresì soggetti ad un rafforzamento delle funzioni regolatorie e di vigilanza esercitate dall'AGCOM.<sup>549</sup>

L'Autorità non solo emana il regolamento attuativo, ma vigila sulla sua applicazione, attraverso un'attività costante di monitoraggio dei contenuti trasmessi.<sup>550</sup> A ciò si affianca la possibilità per associazioni ed enti, formalmente impegnati nella lotta alla discriminazione o nella tutela dei diritti fondamentali, di segnalare eventuali violazioni<sup>551</sup>, promuovendo così un modello di controllo condiviso e partecipato. In caso di violazione delle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30 del *Testo Unico*, l'AGCOM può, inoltre, irrogare sanzioni comprese tra i 30.000 e i 600.000 euro<sup>552</sup>, in proporzione alla gravità e alla reiterazione della condotta, nonché all'impatto che essa può aver avuto sul pubblico.

Alla luce di ciò, per ciò che concerne il mondo del calcio, l'AGCOM riconosce che non sempre è possibile evitare in tempo reale la diffusione di certi contenuti (cori, striscioni, insulti), ma valuta attentamente come viene gestita la situazione nel breve periodo. Se l'episodio viene ignorato, minimizzato o trattato con leggerezza, l'emittente è dunque passibile di sanzione. Al contrario, se il telecronista o la redazione intervengono

---

<sup>546</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>547</sup> *Ivi*, p. 1.

<sup>548</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>549</sup> *Ivi*, p.4.

<sup>550</sup> *Ivi*, pp. 11-12.

<sup>551</sup> *Ivi*, p. 12.

<sup>552</sup> *Ivi*, p. 4.

prontamente, segnalando l'accaduto e condannandolo in modo chiaro, si rispetta quanto richiesto dalla normativa in termini di "completezza dell'informazione".

## 2. La risposta regolamentare della FIGC

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) nasce a Torino il 26 marzo 1898 inizialmente con il nome di Federazione Italiana del Football (FIF)<sup>553</sup>, poi sostituito, dieci anni dopo, con quello attuale. Ad oggi la FIGC conta più di 1 milione di tesserati<sup>554</sup> e più di 60.000 squadre<sup>555</sup>, un numero che ha subito una continua crescita dopo la pandemia, testimoniando come il calcio rappresenti il principale movimento sportivo italiano, nonché un significativo valore aggiunto per il Sistema Paese.<sup>556</sup>

Tra le finalità istituzionali che la FIGC espone nella pagina dedicata alla sua descrizione ufficiale, emerge tanto la "promozione del gioco del calcio in ogni fascia d'età e contesto sociale"<sup>557</sup>, quanto – con particolare rilievo – l'impegno a "promuovere l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, razzismo, xenofobia e violenza".<sup>558</sup>

La FIGC tratta la questione della discriminazione anche nel proprio Statuto, facendolo sin dalle prime disposizioni. In particolare, con l'articolo 2, comma 5, "promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza"<sup>559</sup>. Si tratta di un principio di grande rilievo che, tuttavia, viene espresso in termini notevolmente generali. In quest'ottica risulta significativo quanto espresso dall'articolo 16, secondo cui "i soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI".<sup>560</sup>

---

<sup>553</sup> *La storia della Federazione: sintesi*, FIGC. Consultabile su: <https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/la-storia-della-federazione-sintesi/>.

<sup>554</sup> FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, *ReportCalcio 2024*, 2024.

<sup>555</sup> *Ivi*, p. 24.

<sup>556</sup> *Ibidem*.

<sup>557</sup> *La Federazione Italiana Giuoco Calcio*, FIGC. Consultabile su: <https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/la-federazione/>

<sup>558</sup> *Ibidem*.

<sup>559</sup> FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, *Statuto Federale*, 2024, Articolo 2, comma 5, p. 3.

<sup>560</sup> *Ivi*, 16, comma 5, p. 13.

Le disposizioni del Codice di comportamento sportivo del CONI sono, di fatto, “immediatamente vigenti nell’ordinamento federale”<sup>561</sup>, vincolando così gli stessi tesserati FIGC al rispetto delle norme e dei principi ivi contenuti.

Procedendo con l’analisi dello Statuto FIGC in termini di misure a contrasto della discriminazione e del discorso d’odio, è di ulteriore interesse l’articolo 33, comma 4, in cui è messa in evidenza una concezione della giustizia sportiva non solo di natura repressiva, bensì orientata ad agire in senso propositivo e educativo. Infatti, l’articolo in questione prevede che “le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi di giustizia sportiva possano essere impiegate – d’intesa tra FIGC e le Leghe – anche per premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del *fair-play*”.<sup>562</sup> Tale previsione assume una notevole valenza etica in quanto, attraverso questa, si incentivano le buone pratiche, mediante criteri di merito stabili e trasparenti.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio è affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e, in quanto tale, garantisce che atleti e tecnici aderiscano ai Principi Fondamentali stabiliti da quest’ultimo<sup>563</sup>, nei quali rientra il Codice di Comportamento Sportivo<sup>564</sup>, già richiamato in precedenza. In relazione al contrasto dei discorsi d’odio, risulta dunque necessario esaminare il contenuto di tale Codice e individuare le disposizioni cui sono tenuti a conformarsi anche i tesserati FIGC. Alcuni articoli del Codice si rivelano particolarmente significativi nella prevenzione e nel contrasto ai discorsi d’odio, e contribuiscono a costruire un quadro normativo volto non solo a sanzionare i comportamenti lesivi, ma anche a promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione.

Il primo riferimento diretto al contrasto dell’*hate speech* si ha nell’articolo 5, dedicato al “Principio di non violenza”<sup>565</sup>. Questo stabilisce che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta, comportamento o dichiarazione che possa determinare o incitare alla violenza, o che ne

---

<sup>561</sup> *Ibidem*.

<sup>562</sup> *Ivi*, Articolo 33, comma 4, p. 29.

<sup>563</sup> *La Federazione Italiana Giuoco Calcio*, FIGC.it, op. cit.

<sup>564</sup> COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI), *Codice di Comportamento Sportivo*, 2012, Articolo 1, p. 2.

<sup>565</sup> CONI, *Codice di Comportamento Sportivo*, op. cit., Articolo 5, p. 3.

costituisca, in qualsiasi forma, apologia.<sup>566</sup> Questo passaggio è rilevante poiché riconosce che la violenza verbale, come l'istigazione all'odio, rappresenta una violazione tanto grave quanto quella fisica.

Il principio di non violenza si estende anche alla dimensione morale, vietando ogni comportamento che possa ledere l'integrità fisica o psicologica degli avversari e, al contempo, promuovendo iniziative volte a educare il pubblico al rispetto degli atleti, delle squadre e dei rispettivi sostenitori.<sup>567</sup> In questa prospettiva, la responsabilità del tesserato non si esaurisce nel comportamento tenuto sul campo, ma implica anche un impegno attivo nella promozione di un clima sportivo positivo.

In stretta connessione con quanto sopra, l'articolo 6 del Codice introduce il "Principio di non discriminazione"<sup>568</sup>, affermando che "i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche."<sup>569</sup> Questo si configura come una dichiarazione di principio fondamentale in quanto esplicita, in modo chiaro e inequivocabile, le categorie di soggetti e le motivazioni che, come abbiamo visto più e più volte, sono frequentemente oggetto del discorso d'odio; l'articolo 6, dunque, non lascia spazio ad interpretazioni ed introduce un vincolo comportamentale preciso per tutti i tesserati FIGC.

Un ulteriore aspetto rilevante, inerente al contrasto all'*hate speech*, ci viene fornito dall'articolo 7, il quale vieta dichiarazioni lesive della reputazione. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti ad "astenersi da giudizi o rilievi che possano compromettere la dignità, l'immagine o la reputazione di altri individui o organismi operanti nel mondo sportivo."<sup>570</sup> È interessante notare che, sebbene non si riferisca direttamente all'azione discriminatoria che è alla base del discorso d'odio, l'articolo 7 si propone, invece, di prevenirne le conseguenze, quali – come approfondito nel Capitolo I – il danno all'integrità morale e alla dignità della persona.

---

<sup>566</sup> *Ibidem*, Articolo 5, prima parte.

<sup>567</sup> *Ibidem*, Articolo 5, seconda parte.

<sup>568</sup> *Ibidem*, Articolo 6.

<sup>569</sup> *Ibidem*.

<sup>570</sup> CONI, *Codice di Comportamento Sportivo*, op. cit., Articolo 7, p. 3.

In questo contesto, la vigilanza della corretta applicazione del Codice di comportamento sportivo è affidata al Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI.<sup>571</sup> Come previsto dal Codice stesso, infatti, il Garante ha il compito di adottare istruzioni operative, vigilare sulla corretta attuazione del Codice e segnalare agli organi competenti degli Enti di appartenenza eventuali violazioni<sup>572</sup>, affinché si proceda con i necessari provvedimenti disciplinari.

Inoltre, l'articolo 12 del medesimo Codice sancisce il "Dovere di collaborazione"<sup>573</sup> da parte di tesserati, affiliati e altri soggetti dell'ordinamento sportivo, i quali "sono tenuti collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi [...] nonché a comunicare ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice"<sup>574</sup>.

Come il CONI, anche la FIGC ha istituito un proprio organismo di vigilanza, ovvero la Commissione Responsabile delle Politiche di *Safeguarding*<sup>575</sup>. Questa, formalmente istituita nello scorso novembre<sup>576</sup>, nasce con "l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione tra i tesserati della Federazione Italiana Giuoco Calcio."<sup>577</sup> Infatti, tra i suoi compiti principali, la Commissione ha il dovere di promuovere e mettere in atto iniziative idonee a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza o discriminazione, provvedendo, ove necessario, alla segnalazione delle condotte rilevanti agli organi competenti<sup>578</sup> e, in un'ottica di trasparenza, è tenuta a redigere una relazione semestrale sulle politiche di *safeguarding* adottate dalla Federazione, da trasmettere all'Osservatorio Permanente del CONI.<sup>579</sup>

---

<sup>571</sup> *Ivi*, p. 1.

<sup>572</sup> *Ibidem*.

<sup>573</sup> *Ivi*, Articolo 12, p. 5.

<sup>574</sup> *Ibidem*.

<sup>575</sup> "*Safeguarding*" significa "salvaguardia" o "tutela" e in ambito sportivo si riferisce all'insieme di misure e procedure volte a garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti, con particolare attenzione ai minori e agli adulti vulnerabili.

<sup>576</sup> *Insedata la Commissione Responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIGC*, FIGC, 2024. Consultabile su: <https://www.figc.it/it/federazione/news/insediata-la-commissione-responsabile-delle-politiche-di-safeguarding-della-figc/>.

<sup>577</sup> *Commissione Responsabile delle Politiche di Safeguarding*, FIGC. Consultabile su: <https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/commissioni-figc/commissione-federale-responsabile-delle-politiche-di-safeguarding/la-commissione/>.

<sup>578</sup> *Ibidem*.

<sup>579</sup> *Ibidem*.

In aggiunta, per facilitare la segnalazione di comportamenti inappropriati, la FIGC ha reso disponibile una piattaforma web accessibile a tutti i tesserati e alle persone coinvolte nel mondo del calcio.<sup>580</sup> Questo strumento, pur non essendo di immediata visibilità, è accessibile attraverso la pagina ufficiale dedicata alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di *Safeguarding*<sup>581</sup> e rappresenta, a pieno titolo, un canale ufficiale per denunciare episodi di abuso, violenza o discriminazione.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili a condotte discriminatorie, tra cui il discorso d'odio, occorre fare riferimento al Codice di Giustizia Sportiva della FIGC<sup>582</sup> che all'articolo 28, rubricato "Comportamenti discriminatori"<sup>583</sup>, disciplina le conseguenze di tali violazioni. L'articolo prevede sanzioni specifiche per calciatori, dirigenti, tesserati, soci e non soci. Per i calciatori, la violazione del comma 1<sup>584</sup> è punita con la squalifica per almeno dieci giornate o, nei casi più gravi, con squalifica a tempo determinato; nel settore professionistico, è altresì prevista un'ammenda da euro 10.000,00 a euro 20.000,00.<sup>585</sup>

Per i dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci, la medesima violazione comporta un'inibizione o squalifica non inferiore a quattro mesi, estendibile ad altre misure nei casi di particolare gravità; anche in tal caso, nel professionismo, è prevista un'ammenda da euro 15.000,00 a euro 30.000,00.<sup>586</sup>

Il medesimo articolo, inoltre, non si limita a disciplinare le condotte dei soli soggetti tesserati, ma estende la propria portata anche ai comportamenti tenuti dai sostenitori.

---

<sup>580</sup> C. SPANÒ, *La Commissione Responsabile delle Politiche Safeguarding FIGC*, Audit People, 2025. Consultabile su: <https://auditpeople.it/la-commissione-safeguarding-della-figc/#:~:text=LA%20COMMISSIONE%20DELLA%20FIGC,Safeguarding%20presso%20tutte%20le%20affiliate.>

<sup>581</sup> Consultabile direttamente su: <https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/commissioni-figc/commissione-federale-responsabile-delle-politiche-di-safeguarding/la-commissione/>.

<sup>582</sup> Disciplina l'organizzazione e il funzionamento della giustizia sportiva in ambito calcistico, regolando i procedimenti e le sanzioni per le violazioni delle norme federali. Stabilisce le responsabilità e i comportamenti sanzionabili dei tesserati, delle società e dei loro sostenitori, garantendo il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e integrità sportiva.

<sup>583</sup> FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, *Codice di Giustizia Sportiva*, 2019, Articolo 18, pp. 29-30. Consultabile su: [https://www.figc.it/media/95475/codice-di-justizia-sportiva-figc\\_.pdf](https://www.figc.it/media/95475/codice-di-justizia-sportiva-figc_.pdf).

<sup>584</sup> "Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori."

<sup>585</sup> FIGC, *Codice di Giustizia Sportiva*, op. cit., Articolo 28, comma 2, p. 29.

<sup>586</sup> *Ibidem*, Articolo 28, comma 3, p. 29.

In particolare, l'articolo 28 attribuisce alle società la responsabilità oggettiva per atti discriminatori tenuti dai propri tifosi.<sup>587</sup> Tali condotte comprendono l'introduzione o l'esibizione di scritte, simboli o emblemi discriminatori, nonché cori, grida o manifestazioni che, per diffusione e percezione, configurino espressioni discriminatorie.<sup>588</sup> Le sanzioni variano in base alla recidiva e possono includere, oltre all'ammenda, l'obbligo di disputare gare con settori chiusi al pubblico, la squalifica del campo, la perdita della gara e la penalizzazione in classifica.<sup>589</sup>

### 3. Le iniziative FIGC

Tra le molteplici attività svolte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, oltre alla regolamentazione tecnica e organizzativa del gioco riveste un ruolo sempre più centrale l'impegno in ambito sociale, attraverso campagne di sensibilizzazione e iniziative volte a promuovere valori di inclusione.

Tra le campagne meritevoli di menzione troviamo #UnitiDagliStessiColori, realizzata dalla FIGC in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Consiglio dei Ministri (UNAR) nel 2022.<sup>590</sup>

Questa nasce a seguito dell'approvazione del Piano Antidiscriminazione FIGC<sup>591</sup> e si configura come un'azione strutturata che, per la prima volta, vede tutto il mondo del calcio italiano unito in un fronte comune contro la discriminazione<sup>592</sup>: le Leghe, le Componenti Tecniche, l'Associazione Italiana Arbitri, i Settori e le Divisioni.<sup>593</sup>

---

<sup>587</sup> *Ibidem*, Art. 28, comma 4, p. 29.

<sup>588</sup> *Ibidem*.

<sup>589</sup> *Ibidem*.

<sup>590</sup> UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI (UNAR), #UNITIDAGLISTESSICOLORI: *l'UNAR al fianco della FIGC per la campagna antidiscriminazione*, Unar, 2022. Consultabile su: <https://www.unar.it/portale/web/guest/w/-unitidaglistessicolori-l-unar-al-fianco-della-figc-per-la-campagna-antidiscriminazione>.

<sup>591</sup> FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, *Strategia di Sostenibilità FIGC 2030*, p. 36.

<sup>592</sup> UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI (UNAR), #UNITIDAGLISTESSICOLORI, *op. cit.*

<sup>593</sup> Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti; Assocalciatori e Associazione Italiana Allenatori di Calcio; Settore Giovanile e Scolastico e Settore Tecnico; Divisione Calcio Femminile e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Nel biennio 2022–2023, la campagna è stata promossa attraverso i canali social, nonché durante le partite delle Nazionali (A Maschile, Under 21 e A Femminile)<sup>594</sup> e ha visto la partecipazione di 11 testimonial, rappresentanti del calcio maschile e femminile, uniti nel denunciare l'irrazionalità della discriminazione e nel ribadire che ogni tipo di pelle ha la stessa origine.<sup>595</sup>

Oltre a quella con l'UNAR, è degna di nota un'ulteriore collaborazione istituzionale che vede la Federazione impegnata, in maniera diretta, nel contrasto al fenomeno del discorso d'odio. Si tratta della partecipazione al progetto “*Combating Hate Speech in Sport*”<sup>596</sup>, promosso dal Consiglio d'Europa e cofinanziato dall'Unione Europea, con il supporto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avviato anch'esso nel 2022, il progetto ha l'obiettivo di analizzare e prevenire il discorso d'odio nello sport, attraverso lo sviluppo di strategie nazionali, la diffusione di buone pratiche e la promozione di ambienti inclusivi e rispettosi.<sup>597</sup>

La FIGC, insieme a partner come la Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori, ha preso parte a tavoli di lavoro e momenti di confronto<sup>598</sup>, segno di un approccio favorevole alla collaborazione istituzionale al fine di un impatto più profondo e duraturo.

Nondimeno, nel più ampio ambito della lotta all'*hate speech* – tema centrale del presente elaborato – oltre alla partecipazione al progetto europeo *Combating Hate Speech in Sport*, si collocano ulteriori iniziative e campagne che testimoniano il costante impegno della FIGC nel contrastare ogni forma di odio e violenza, soprattutto nei contesti digitali.

Una prima e significativa presa di coscienza si è avuta nel 2021, quando la Federazione ha aderito alla campagna di *blackout social* lanciata dalla Premier League e successivamente promossa da UEFA e FIFA.<sup>599</sup> La campagna prevedeva l'interruzione di

---

<sup>594</sup> UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI (UNAR), #UNITIDAGLISTESSICOLORI, op. cit., p. 36.

<sup>595</sup> *Ibidem*.

<sup>596</sup> CONSIGLIO D'EUROPA, *Combating Hate Speech in Sport – About the project*, Council of Europe, Consultabile su: <https://pjp-eu.coe.int/en/web/combating-hate-speech-in-sport/about-the-project>.

<sup>597</sup> *A Roma l'incontro tra i protagonisti del progetto "Combating Hate Speech in Sport" per contrastare l'incitamento all'odio nello sport*, FIGC, 2023. Consultabile su: <https://www.figc.it/it/federazione/news/a-roma-lincontro-tra-i-protagonisti-del-progetto-combating-hate-speech-in-sport-per-contrastare-lincitamento-allodio-nello-sport/>.

<sup>598</sup> *Ibidem*.

<sup>599</sup> *Calcio e razzismo: "Basta odio web", anche Figc e Uefa aderiscono al black out social*, la Repubblica, 2021. Consultabile su:

ogni attività sui *social media* per un periodo di tempo prestabilito, al fine di denunciare pubblicamente l'assenza di tutele efficaci contro gli abusi online a sfondo razziale, sessista e discriminatorio<sup>600</sup> rivolti agli atleti, agli operatori del mondo calcistico e agli arbitri, anch'essi coinvolti nell'iniziativa.<sup>601</sup>

Oltre a compiere rilevanti gesti simbolici, la Federcalcio italiana ha sostenuto e promosso la campagna UEFA "*Real Scars*", lanciata nel 2022 con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico e i media sugli effetti duraturi che gli abusi online possono avere sulle persone coinvolte.<sup>602</sup> La campagna – il cui nome fa riferimento alle "Cicatrici Reali" lasciate dalle parole – è stata supportata attraverso la diffusione di contenuti audiovisivi e testimonianze dirette di giocatori, allenatori, arbitri, leader e calciatori professionisti<sup>603</sup>, tra cui anche l'azzurro Jorginho, volto degli spot UEFA dedicati al tema degli abusi online.<sup>604</sup>

Questi materiali sono stati inseriti nel calendario ufficiale delle competizioni UEFA e trasmessi prima dell'inizio delle gare<sup>605</sup>, portando così il messaggio contro l'odio e gli abusi nei momenti di massima visibilità mediatica e offrendo una potente occasione di riflessione ad un pubblico vasto e trasversale.

---

[https://www.repubblica.it/sport/calcio/2021/04/29/news/calcio\\_e\\_razzismo\\_anche\\_figc\\_e\\_uefa\\_aderiscono\\_al\\_black\\_out\\_social-298672815/](https://www.repubblica.it/sport/calcio/2021/04/29/news/calcio_e_razzismo_anche_figc_e_uefa_aderiscono_al_black_out_social-298672815/).

<sup>600</sup> *Calcio, social spenti per tre giorni. Uefa e Figc dicono sì. Ceferin: «Abusi inaccettabili»*, il Messaggero, 2021. Consultabile su:

[https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/social\\_calcio\\_spenti\\_black\\_out\\_odio\\_web\\_uefa\\_boicottaggio\\_ceferin\\_news\\_oggi\\_29\\_aprile\\_2021-5929978.html?refresh\\_ce](https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/social_calcio_spenti_black_out_odio_web_uefa_boicottaggio_ceferin_news_oggi_29_aprile_2021-5929978.html?refresh_ce).

<sup>601</sup> *FIGC e AIA aderiscono alla campagna contro gli abusi online*, AIASCHIO, Consultabile su: <https://www.aiaschio.it/figc-e-aia-aderiscono-alla-campagna-contro-gli-abusi-online/>.

<sup>602</sup> *La FIGC sostiene la campagna UEFA 'Real Scars' contro gli abusi online nel calcio*, FIGC, 2023. Consultabile su: [https://www.figc.it/it/federazione/news/la-figc-sostiene-la-campagna-uefa-real-scars-contro-gli-abusi-online-nel-calcio/#:~:text=La%20FIGC%20sostiene%20Real%20Scars%20\(Cicatrici\)%2C%20la,tutte%20le%20gare%20delle%20competizioni%20UEFA%20in](https://www.figc.it/it/federazione/news/la-figc-sostiene-la-campagna-uefa-real-scars-contro-gli-abusi-online-nel-calcio/#:~:text=La%20FIGC%20sostiene%20Real%20Scars%20(Cicatrici)%2C%20la,tutte%20le%20gare%20delle%20competizioni%20UEFA%20in).

<sup>603</sup> *Sostenibilità – Uguaglianza e Inclusione*, FIGC. Consultabile su: <https://figc.it/it/federazione/sostenibilita/uguaglianza-ed-inclusione/>.

<sup>604</sup> *Anche Jorginho tra i protagonisti della serie di documentari UEFA contro gli abusi online nel calcio*, FIGC, 2022. Consultabile su: <https://www.figc.it/it/federazione/news/anche-jorginho-tra-i-protagonisti-della-serie-di-documentari-uefa-contro-gli-abusi-online-nel-calcio/>.

<sup>605</sup> Visualizzabili su: [https://youtu.be/6c5dmRD9mAI?si=sBx\\_n0JnikDWOBzq](https://youtu.be/6c5dmRD9mAI?si=sBx_n0JnikDWOBzq).

#### 4. Le iniziative dei Club italiani

Dall'esame delle principali attività comunicative e progettuali intraprese dai club emerge, in maniera piuttosto evidente, come, negli anni, la maggior parte degli interventi si sia concentrato prevalentemente sulla lotta al razzismo.

Due esempi significativi di questa tendenza sono rappresentati dalle iniziative promosse dalla Juventus nel 2014 e dalla S.S. Lazio nel 2016.

Nel caso della Juventus, la campagna “*Never Again*”<sup>606</sup>, lanciata in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale, rappresentava “un obiettivo chiaro e prioritario per il Club”<sup>607</sup>, volto a sensibilizzare contro ogni forma di razzismo. Oltre ad un piano comunicativo, la campagna ha portato all'installazione, presso l'Allianz Stadium<sup>608</sup>, di un sistema di 86 telecamere multifocali Panomera, che consentono di individuare i soggetti che si rendono responsabili di comportamenti discriminatori.<sup>609</sup>

Per quanto riguarda la SS Lazio, merita particolare attenzione un'iniziativa di contrasto al razzismo promossa non direttamente dalla società, bensì da un gruppo di tifosi. Nel marzo 2016, in risposta ad episodi di cori razzisti verificatisi durante una partita di Europa League, alcuni dei sostenitori biancocelesti hanno organizzato un flash mob simbolico nei pressi del Colosseo, con l'intento di prendere pubblicamente le distanze da ogni forma di discriminazione.<sup>610</sup> Attraverso lo slogan “*We Love S.S. Lazio 1900 – We Fight Racism*”, i partecipanti hanno espresso una netta presa di distanza da ogni forma di razzismo, sottolineando che l'amore per la propria squadra non può e non deve mai giustificare atteggiamenti discriminatori.<sup>611</sup>

Nonostante la discriminazione razziale sia ancora la più diffusa negli impianti sportivi e negli ambienti digitali, venendo spesso – e in modo allarmante – considerata “come parte

---

<sup>606</sup> *Never Again*, Juventus FC. Consultabile su: <https://www.juventus.com/it/sostenibilita/never-again>.

<sup>607</sup> *Ibidem*.

<sup>608</sup> Stadio di proprietà della Juventus FC.

<sup>609</sup> *Never Again*, Juventus FC, 2024. Consultabile su: <https://www.juventus.com/it/news/articoli/never-again>.

<sup>610</sup> *I tifosi della Lazio non ci stanno: flash mob contro il razzismo*, Corriere dello Sport, 2016. Consultabile su: [https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/lazio/2016/03/17-9548368/i\\_tifosi\\_della\\_lazio\\_non\\_ci\\_stanno\\_flash\\_mobe\\_contro\\_il\\_razzismo](https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/lazio/2016/03/17-9548368/i_tifosi_della_lazio_non_ci_stanno_flash_mobe_contro_il_razzismo).

<sup>611</sup> *Ibidem*.

normale del tifo”<sup>612</sup>, è necessario rivolgere particolare attenzione anche al contrasto dell’*hate speech* nella sua complessità e pluralità di manifestazioni.

Se da un lato sono stati compiuti passi importanti sul fronte della sensibilizzazione rispetto al razzismo, dall’altro risulta ancora limitata la presenza di interventi specifici rivolti ad altre forme di odio, quali l’omofobia, il sessismo, la xenofobia o, più in generale, le manifestazioni di violenza motivate da ragioni personali, ideologiche o legate all’aspetto fisico.

In questa direzione, la FIGC ha intrapreso un percorso significativo attraverso la “Strategia di Sostenibilità” del calcio italiano, un progetto ispirato all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che delinea 66 obiettivi strategici chiari, misurabili e monitorabili da raggiungere entro il 2030<sup>613</sup>, i quali non solo comprendono la lotta al razzismo, ma promuovono l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, razzismo, xenofobia e violenza.<sup>614</sup> La strategia, rivolta a tutte le componenti del calcio nazionale, mira a coinvolgere attivamente ogni club affinché sviluppi un proprio piano di sostenibilità in linea con le indicazioni federali.

A testimonianza dell’effettiva evoluzione del panorama calcistico in tale direzione, è opportuno richiamare, a titolo esemplificativo, le esperienze del Bologna FC e dell’AS Roma.

Il primo Club dedica una sezione specifica del proprio sito ufficiale alla sostenibilità, nella quale sono illustrati i principi ispiratori della sua azione sociale. Tra i punti chiave, si evidenzia in particolare il riferimento al regolamento dello stadio Renato Dall’Ara<sup>615</sup>, che stabilisce un divieto esplicito di comportamenti discriminatori – generali e non solo di natura razziale – con l’obiettivo di consolidare l’immagine e lo spirito inclusivo della società.<sup>616</sup>

---

<sup>612</sup> *Torna sui campi della Serie A ENLIVE la campagna "Keep racism out" Se discrimini. Se sei razzista. Sei out*, Unar, 2025. Consultabile su: <https://unar.it/portale/web/guest/w/torna-sui-campi-della-serie-a-enlive-la-campagna-keep-racism-out>.

<sup>613</sup> La “Strategia di Sostenibilità” del calcio italiano: 66 obiettivi su diritti umani e tutela ambientale, FIGC, 2023. Consultabile su: <https://www.figc.it/it/federazione/news/la-figc-presenta-la-strategia-di-sostenibilita-del-calcio-italiano-66-obiettivi-da-raggiungere-entro-il-2030-su-diritti-umani-e-tutela-ambientale/>.

<sup>614</sup> FIGC, *Strategia di Sostenibilità 2030*, op. cit., p. 20.

<sup>615</sup> Stadio del Bologna FC.

<sup>616</sup> *WeAreOne – Insieme per la sostenibilità*, Bologna FC. Consultabile su: <https://www.bolognafc.it/weareone-2020-solidarieta-2-2/>.

Allo stesso modo, l'AS Roma dedica ampio spazio, all'interno del proprio sito, alla sostenibilità sociale, presentando progetti e iniziative rivolti alla comunità. Tra questi, si segnala il programma educativo "A scuola di tifo"<sup>617</sup>, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie, volto a trasmettere i valori del rispetto, della lealtà sportiva e del rifiuto di ogni forma di violenza.

Analogamente a quanto avvenuto in ambito di sostenibilità, il panorama calcistico italiano sta progressivamente adattando le proprie strategie sulla base di nuove dinamiche sociali. In tale contesto, stanno acquisendo crescente rilevanza iniziative e campagne specificamente orientate al contrasto di uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni: il discorso d'odio.

In questo scenario, dal 2024 la Juventus porta avanti la campagna "*Never Again*" – precedentemente menzionata – introducendo strumenti specifici per il monitoraggio e la moderazione dei contenuti offensivi online, con l'obiettivo di identificare e rimuovere tempestivamente i messaggi d'odio pubblicati sulle proprie piattaforme ufficiali.<sup>618</sup>

Tuttavia, nonostante la crescente attenzione sul tema, va ricordato che, ad oggi, è l'AC Milan la prima e l'unica società di Serie A ad aver intrapreso un percorso strutturato e formalizzato contro l'*hate speech*, assumendo un ruolo di vero e proprio apripista in materia. Nel 2021, infatti, il Club ha aderito al manifesto "Parole O\_Stili", divenendo il primo club calcistico italiano a sottoscrivere un impegno pubblico per una comunicazione responsabile nello sport.<sup>619</sup> Tale adesione non si è limitata a una dichiarazione di intenti, ma si è tradotta in un programma concreto, condiviso con il progetto educativo Parole O\_Stili, volto a promuovere un uso consapevole e rispettoso del linguaggio, sia online sia offline, nei contesti sportivi.<sup>620</sup>

---

<sup>617</sup> Sostenibilità sociale, AS Roma. Consultabile su: <https://www.asroma.com/it/sustainability/sostenibilita-sociale>.

<sup>618</sup> *Never Again*, op. cit.

<sup>619</sup> *Il Milan firma il Manifesto contro l'hate speech: è il primo club di serie A*, Dire, 2021. Consultabile su: <https://www.dire.it/13-04-2021/621685-il-milan-firma-il-manifesto-contro-lhate-speech-e-il-primo-club-di-serie-a/>.

<sup>620</sup> AC Milan e Parole O\_Stili insieme per una comunicazione responsabile nello sport, Ac Milan, 2021. Consultabile su: <https://www.acmilan.com/it/news/articoli/club/2021-04-13/ac-milan-e-parole-o-stili-insieme-per-una-comunicazione-responsabile-nello-sport>.

## Conclusioni

Nel corso del seguente studio è emerso come il fenomeno dell'*hate speech* nel calcio non abbia un impatto solo sui calciatori, bensì penetri ogni livello dell'ecosistema calcistico: ne sono vittime arbitri, allenatori, giornalisti sportivi, dirigenti, calciatrici e, più in generale, chiunque sia esposto pubblicamente in questo ambito. Tale fenomeno si sviluppa lungo un *continuum* storico e culturale: dal tifo politicizzato del Novecento, susseguito dalle dinamiche di discriminazione razziale e territoriale – emerse, in particolare, con l'avvento dei gruppi *ultras* – fino all'attuale realtà digitale, dove i social media amplificano la portata dell'odio, rendendolo persistente e anonimo.

L'analisi comparata ha evidenziato quanto, in Italia, l'apparato normativo e regolamentare non sia ancora pienamente conforme ai modelli europei più avanzati. Ed invero, mentre le istituzioni sovranazionali – in particolare il Consiglio d'Europa con la Raccomandazione CM/Rec(2022)16 – hanno adottato un concetto ampio e inclusivo di *hate speech*, che include discriminazioni basate su orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, età, status personale e condizioni sociali, in Italia vige una normativa frammentaria e parziale. La Legge Mancino e, più nel dettaglio, gli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del Codice penale, disciplinano fattispecie di discorso d'odio fondate su motivi razziali, etniche o religiose, formando un vuoto normativo in relazione alle molteplici forme di discriminazione che oggi rappresentano manifestazioni altrettanto rilevanti e attuali dell'odio. In tal senso, la non approvazione del D.D.L. Zan ha impedito al legislatore italiano di allinearsi agli standard internazionali ormai consolidati.

Questa lacuna normativa si riflette anche sul piano sportivo. La FIGC, pur dichiarando nei propri atti ufficiali l'impegno contro ogni forma di discriminazione, non ha ancora sviluppato una strategia strutturata e coerente per la prevenzione e il contrasto dell'*hate speech*. A differenza della Germania, dove la DFB collabora strettamente con organi giudiziari e investigativi per contrastare l'odio online, o della Spagna, dove la RFEF svolge vere e proprie funzioni pubbliche con poteri disciplinari equiparabili a quelli statali, la Federazione italiana si muove con lentezza e inconsistenza. Anche i programmi educativi e i progetti rivolti ai giovani risultano limitati e poco incisivi rispetto a quanto avviene in Francia o in Inghilterra, dove le rispettive federazioni di calcio – la FFF e la

FA – hanno introdotto strumenti didattici e iniziative capillari di formazione, supporto e sensibilizzazione.

Il divario è ancor più evidente fra i club calcistici. Mentre realtà come Chelsea, Borussia Dortmund o Valencia considerano il contrasto all'*hate speech*, in ogni sua forma, parte della propria identità sociale (avviando progetti scolastici, campagne mediatiche e collaborazioni con enti pubblici e associazioni), in Italia prevale un approccio focalizzato quasi esclusivamente sul razzismo. Solo l'AC Milan ha avviato un programma strutturato aderendo al manifesto "Parole O\_Stili" e promuovendo un uso responsabile del linguaggio.

In tale contesto, un segnale incoraggiante emerge dalla piattaforma online istituita dalla Commissione *Safeguarding* della FIGC per la segnalazione di abusi, che costituisce un primo passo verso una cultura della denuncia e della responsabilità. Tuttavia, rispetto agli strumenti avanzati come il sistema MOOD de LaLiga spagnola, basato sull'intelligenza artificiale, o il *Social Media Protection Service* (SMPS) della FIFA – esteso inoltre a tutte le Federazioni Membri – l'Italia è ancora lontana dall'implementare tecnologie e protocolli realmente efficaci per arginare l'odio, soprattutto nella dimensione digitale.

Eppure, gli strumenti non mancano. Il CONI, attraverso il proprio Codice di Comportamento Sportivo, ha riconosciuto la violenza verbale come forma di lesione dell'integrità morale, vietando espressamente ogni forma di discriminazione e minaccia alla reputazione. Questi principi delineano un quadro normativo chiaro, che la FIGC dovrebbe non solo condividere, ma applicare concretamente all'interno delle proprie politiche, rendendolo operativo nei regolamenti, nella disciplina e nella gestione dei rapporti tra tesserati e pubblico.

In definitiva, in un Paese segnato da storiche fratture culturali e territoriali, che trovano nel calcio una delle loro espressioni più visibili, il rispetto dovrebbe rappresentare il punto di partenza per costruire un ambiente sportivo più sano e inclusivo. Il calcio italiano ha la possibilità – e la responsabilità – di trasformarsi in un modello culturale che non tollera l'odio, ma che educa al confronto civile, alla convivenza e al rispetto della dignità umana.

## Bibliografia

AMNESTY INTERNATIONAL – SEZIONE ITALIANA, *Hate speech: conoscerlo e contrastarlo. Guida breve per combattere i discorsi d'odio online*, Amnesty International Italia, 2020. pp. 7-8.

ANRÒ I., *Online hate speech: la prospettiva dell'Unione Europea tra regolamentazione della Condotta dei prestatori di servizi intermediari e ricorso al diritto penale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1, 2023, pp. 14-39.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM), *Delibera n. 157/19/CONS – Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, 15 maggio 2019.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM), *Delibera n. 37/23/CONS – Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi)*, 22 febbraio 2023.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM), *Allegato A alla Delibera n. 292/22/CONS – Schema di regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio*, 29 luglio 2022.

BALESTRI C. E VIGANÒ G., *Gli ultrà: origini, storia e sviluppi recenti di un mondo ribelle*, in *Quaderni di Sociologia*, n. 34, 2004, pp. 37–49.

BENESCH S., *Dangerous speech*, in *Challenges and perspectives of hate speech research*, in *Digital Communication Research*, vol. 12, 2023.

BENESCH S., *Dangerous Speech: A Practical Guide*, Dangerous Speech Project, 2013.

BOBBA G., MANCOSU M., SEDDONE A., VEGETTI F., *Barometro dell'odio nello sport. L'hate speech online nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter*, Centro CODER, Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, 2019.

BORTONE R., CERQUOZZI F., *L'hate speech al tempo di Internet*, in *Aggiornamenti Sociali*, dicembre 2017, pp. 818-827.

BROWN A., *Hate Speech Law: A Philosophical Examination*, Routledge, 2015.

BUNDESAMT FÜR JUSTIZ (BFJ), *Guidelines on setting regulatory fines within the scope of the Network Enforcement Act (NetzDG)*, 2018.

CAMERA DEI DEPUTATI, COMMISSIONE “JO COX” SULL’INTOLLERANZA, LA XENOFOBIA, IL RAZZISMO E I FENOMENI DI ODIIO, *Relazione finale*, 2017.

CAMERA DEI DEPUTATI, *Proposta di legge n. 2936 – Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet*, XVIII Legislatura, presentata il 19 marzo 2021.

CANTE D., *Propaganda e sport negli anni Trenta*, in *Italia contemporanea*, n. 204, 1996, pp. 521-544.

CASAROSA F., *Libertà di espressione e contrasto ai discorsi d'odio*, in *Handbook sulle tecniche di interazione giudiziale nell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, Centre for Judicial Cooperation, 2020.

CERQUOZZI F., *Dall'odio all'hate speech. Conoscere l'odio e le sue trasformazioni per poi contrastarlo*, in *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, n. 1, 2018.

CICCARELLI R., *Il calcio come veicolo di identità e di divisione*, in *Quaderni della Società Italiana di Storia dello Sport*, n. 1, 2012, pp. 94-101.

CLAUSSEN J.H., *Fighting Hate Speech and Fake News. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the Context of European Legislation*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. 3, 2019, pp. 110-136.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI), *Codice di Comportamento Sportivo*, 2012.

COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO E L'INTOLLERANZA (ECRI), *Raccomandazione di politica generale n. 15 relativa alla lotta contro il discorso dell'odio, adottata l'8 dicembre 2015*, pubblicata il 21 marzo 2016, Consiglio d'Europa, Strasburgo.

COMMISSIONE EUROPEA, *Il codice di condotta dell'UE per contrastare le forme illegali di incitamento all'odio online*, 2020.

COMMISSIONE EUROPEA, *Il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online* +, European Commission, 2025.

COMMISSIONE "JO COX" SU FENOMENI DI ODIIO, INTOLLERANZA, XENOFOBIA E RAZZISMO, *La piramide dell'odio in Italia. Relazione finale*, 2017.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*, in GUUE L 328 del 6.12.2008, p. 55–58.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Progresso nella lotta al discorso d'odio online attraverso il Codice di condotta UE*, 2019.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Erbakan c. Turchia, ric. n. 59405/00, sentenza del 6 luglio 2006*.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Féret c. Belgio, ric. n. 15615/07, sentenza del 16 luglio 2009*.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Ivanov c. Russia, ric. n. 35222/04, sentenza del 20 febbraio 2007*.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Peringek c. Svizzera [GC], 2015, § 113; Zdanoka c. Lettonia [GC], 2006*.

UNITED NATIONS OFFICE ON GENOCIDE PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, *Eradicate Hate Sports Summit hosted by Liverpool Football Club*, 2023.

DE SIMONE F., 'Fake news', 'post truth', 'hate speech': nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale, in *Archivio Penale*, n. 1, 2018, pp. 1–43.

DEUTSCHER FUßBALL-BUND (DFB) E DEUTSCHE FUßBALL LIGA (DFL), *Satzung Geschäftsordnung Dfb/Dfl Grundlagen- Vertrag*, 2023.

DIPARTIMENTO PER LO SPORT – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Divieto di Accedere alle manifestazioni SPORtive – D.A.SPO*, Governo Italiano.

ELGUJJA A.A., & ARIMORO A.E., *Quando il dissenso dei tifosi di calcio sui social media si trasforma in odio: appello per misure più severe*, in *University of Maidguri Journal of Public Law*, Vol. 6, 2019.

FALLETTA P., *Lezioni di diritto pubblico del digitale*, Cedam, 2024.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, *Codice di Giustizia Sportiva*, 2019.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, *ReportCalcio 2024*, 2024.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, *Statuto Federale*, 2024.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, *Strategia di Sostenibilità FIGC 2030*, 2023.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, *Annexe 2 – Règlement disciplinaire et barème disciplinaire*, 2024.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, *Statuts de la FFF – Saison 2024-2025*, 2024.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Code of Ethics*, 2023.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Disciplinary Code*, 2023.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Social Media Protection Service – FIFA World Cup Qatar 2022™ Tournament Analysis*, 2022.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Statutes*, 2021.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), *FIFA Threat Matrix Report: EURO 2020 Final + AFCON 2022 Final Study*, 2022.

FRECCERO R., *Il CALCIO - una via educativa italiana alla cultura dello sport*, Libreria Universitaria Levrotto & Bella, 2010.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, *Serie Generale*, n. 148, 26 giugno 1993, *Testo coordinato del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante: 'Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa'*.

GOISIS L., *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Napoli, 2019.

GRUPPO DI LAVORO ODIO ONLINE, *Rapporto Finale*, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, 2021.

INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB), *Laws of the Game*, 2024/25.

MACERATINI A., *HATE SPEECH: l'odio nella Rete*, in *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, n. 2, 2023, pp. 42-55.

MARI G., *Mondiali senza gloria. La vittoria del 1934, comprata da Mussolini, e quella fascistissima del 1938*, People, 2022.

MILAZZO F., *I barbari della domenica. Tifo ultrà e violenza negli stadi in Italia (1979–1989)*, in *Rivista di Studi Contemporanei*, n. 110, 2021, pp. 208–225.

MINISTERO DE CULTURA Y DEPORTE, *RFEF Código Disciplinario*, 2022.

MINISTERO DE CULTURA Y DEPORTE, *RFEF Estatutos*, 2022.

NAZIONI UNITE, *Strategia e piano d'azione delle Nazioni Unite contro il discorso d'odio*, giugno 2019.

OTTOMANO G., *Quando Franco commissariò il Barcellona*, in *Pianeta Sport*, n. 4, 2011.

PAGANO E., *Calcio e moschetto. La costruzione dello sport nazionale sotto il fascismo*, in *Novecento.org*, n. 4, 2015.

PINO G., *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Politica del Diritto*, n. 2, 2008, pp. 287-305.

CONSIGLIO D'EUROPA, *Raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, del 20 maggio 2022 sulla lotta contro i discorsi d'odio*.

RAŽNATOVIĆ P., *Unpacking FC Barcelona Foundation: Examining the Forces Behind FC Barcelona's Philanthropy (Master's thesis)*. International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam, 2009.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (RFEF), *Circular N° 125 – Racistas, fuera del fútbol*, 2022/2023.

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)*, in GUUE L 277, 27.10.2022.

SEDDONE A., BOBBA G., MANCOSU M., VEGETTI F., *Barometro dell'odio nello sport. L'hate speech nelle conversazioni sportive su Facebook e Twitter (X), 2ª edizione*, ottobre 2023.

SENATO DELLA REPUBBLICA, COMMISSIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA, *Documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione all'evoluzione della normativa europea in materia (Doc. XVII, n. 6), resoconto sommario n. 54*, 2022.

SENATO DELLA REPUBBLICA, *Disegno di legge n. 2005 – Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, XVIII Legislatura*, presentato il 5 novembre 2020.

SENATO DELLA REPUBBLICA, *Gli odiatori devono sapere che la democrazia sa difendere i propri valori secondo giustizia*, in *Pubblicazione speciale in occasione della prima seduta della XIX Legislatura*, 2022.

SERAPIGLIA D., *Spagna '82. Calcio, arte e cultura popolare di una comunità immaginata tra franchismo e democrazia*, in *Spagna contemporanea*, n. 58, 2020, pp. 127–147.

SIBILIO D., *La violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Il DASPO e gli altri strumenti di prevenzione e repressione*, tesi di dottorato in Diritto penale (IUS/17), Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, XXXIII ciclo, A.A. 2019/2020.

THE FOOTBALL ASSOCIATION (FA), *Articles of Association 2021/2022*, 2021.

THE FOOTBALL ASSOCIATION, (FA) *The FA Handbook 2024/2025*, 2024.

UNAR, UISP APS E LUNARIA APS, *Le discriminazioni nel mondo dello sport: Rapporto pilota*, 2022.

UNION OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA), *Disciplinary Regulations*, 2024.

UNION OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA), *UEFA Football Sustainability Strategy 2030 – Strength through Unity*, 2021.

WALDRON J., *Dignity and Defamation: The Visibility of Hate*, in *Harvard Law Review*, vol. 123, n. 7, maggio 2010, pp. 1596–1637.

ZUFALL F., HAMACHER M., KLOPPENBORG K. E ZESCH T., *A Legal Approach to Hate Speech - Operationalizing the EU's Legal Framework against the Expression of Hatred as an NLP Task*, in *Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop*, 2022, pp. 53-64.

## Sitografia

*A Roma l'incontro tra i protagonisti del progetto "Combating Hate Speech in Sport" per contrastare l'incitamento all'odio nello sport*, FIGC, 2023. <https://www.figc.it/it/federazione/news/a-roma-lincontro-tra-i-protagonisti-del-progetto-combating-hate-speech-in-sport-per-contrastare-lincitamento-allodio-nello-sport/>.

*AC Milan e Parole O\_Stili insieme per una comunicazione responsabile nello sport*, Ac Milan. <https://www.acmilan.com/it/news/articoli/club/2021-04-13/ac-milan-e-parole-o-stili-insieme-per-una-comunicazione-responsabile-nello-sport>.

*Against racism and anti-Semitism, #Signalez*, en.psg.fr. <https://en.psg.fr/teams/club/content/against-racism-and-anti-semitism-signalez-ligue-1-psg-paris-saint-germain>.

*Analyse zur Initiative 'Strich durch Vorurteile' der DFL Stiftung*, DFL.de, 2018. <https://www.dfl.de/de/aktuelles/analyse-zur-initiative-strich-durch-vorurteile-der-dfl-stiftung/>.

*Anche Jorginho tra i protagonisti della serie di documentari UEFA contro gli abusi online nel calcio*, FIGC, 2022. <https://www.figc.it/it/federazione/news/anche-jorginho-tra-i-protagonisti-della-serie-di-documentari-uefa-contro-gli-abusi-online-nel-calcio/>.

AUDISIO E., *Furbi, razzisti e saccenti, il calcio secondo Gullit: "È abitato da dinosauri"*, La Repubblica, 2017. [https://www.repubblica.it/sport/calcio/2017/01/20/news/furbi\\_razzisti\\_e\\_saccenti\\_il\\_calcio\\_secondo\\_gullit\\_e\\_abitato\\_da\\_dinosauri\\_-156472339/](https://www.repubblica.it/sport/calcio/2017/01/20/news/furbi_razzisti_e_saccenti_il_calcio_secondo_gullit_e_abitato_da_dinosauri_-156472339/).

BARONCINI G., *Insulti sessisti alla ragazza arbitro: "Vai a pettinare le bambole"*, il Giornale, 2020. <https://www.ilgiornale.it/news/cronache/insulti-sessisti-ragazza-arbitro-vai-pettinare-bambole-1818506.html>.

BOUCHACOURT J., *La FFF lance la campagne 'Stop aux violences et aux discriminations'*, *footamateur.ouest-france.fr*, 2025. <https://footamateur.ouest-france.fr/la-fff-lance-la-campagne-stop-aux-violences-et-aux-discriminations/>.

*Bundesverdienstkreuz für Joachim Ecker*, kreis-dueren.de, 2021. [https://www.kreis-dueren.de/presse/2021/bundesverdienstkreuz-jo-ecker\\_2021-08-12.php#:~:text=Seit%2013%20Jahren%20engagiert%20Joachim,Gewalt!%22%20zur%20Verfügung%20gestellt](https://www.kreis-dueren.de/presse/2021/bundesverdienstkreuz-jo-ecker_2021-08-12.php#:~:text=Seit%2013%20Jahren%20engagiert%20Joachim,Gewalt!%22%20zur%20Verfügung%20gestellt).

*BVB take stand against racism, hate and intolerance*, bvb.de, 2025. <https://www.bvb.de/de/en/news/news-overview/news.html/2025/3/30/BVB-take-stand-against-racism-hate-and-intolerance.html>.

*Calcio, social spenti per tre giorni. Uefa e Figc dicono sì. Ceferin: "Abusi inaccettabili"*, il Messaggero, 2021.

[https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/social\\_calcio\\_spenti\\_black\\_out\\_odio\\_web\\_uefa\\_boicottaggio\\_ceferin\\_news\\_oggi\\_29\\_aprile\\_2021-5929978.html?refresh\\_ce](https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/social_calcio_spenti_black_out_odio_web_uefa_boicottaggio_ceferin_news_oggi_29_aprile_2021-5929978.html?refresh_ce).

CALEMME M., *Scandalo razzista contro Kean*, AS.com, 2025. <https://as.com/futbol/internacional/escandalo-racista-contra-kean-n/>.

CERRI F., *Calcio: l'IFAB aggiorna le Regole del Gioco*, La Gazzetta dello Sport, 2024. <https://regoledelgioco.gazzetta.it/2024/03/08/calcio-lifab-aggiorna-le-regole-del-gioco/>.

CHAPLIN M., *EURO Respect campaign launched*, UEFA.com, 2012. <https://www.uefa.com/uefaeuro/history/news/0254-0d7de525d633-bc8a31d550d8-1000--euro-respect-campaign-launched/>.

*Che cosa fa la UEFA*, UEFA.com, 2019. <https://it.uefa.com/news-media/news/024d-0f8e6724ec2e-53d1d28fe90b-1000--che-cosa-fa-la-uefa/>.

*Che cos'è l'hate speech e com'è regolamentato*, Openpolis, 2022. <https://www.openpolis.it/parole/che-cose-lhate-speech-e-come-regolamentato/>.

*Chelsea Say No To Hate*, Premier League, 2021. <https://www.premierleague.com/news/2164158>.

COMMISSIONE EUROPEA, *Piano d'azione per la democrazia europea: per democrazie dell'UE più forti*, European Commission, 2020. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_20\\_2250](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2250).

*Commissione Responsabile delle Politiche di Safeguarding*, FIGC. <https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/commissioni-figc/commissione-federale-responsabile-delle-politiche-di-safeguarding/la-commissione/>.

CONSIGLIO D'EUROPA, *Combating Hate Speech in Sport – About the project*, Council of Europe. <https://pjp-eu.coe.int/en/web/combating-hate-speech-in-sport/about-the-project>

CORDOLCINI A., *La verità di Starostin*, Indiscreto, Sport & Libertà, 2010. <https://www.indiscreto.info/la-verita-di-starostin/>.

CUCCOLI R., *Hate speech in sport proliferates on social media*, Sport and Citizenship, 2023. <https://www.sportetcitoyennete.com/en/articles-en/hate-speech-in-sport-proliferates-on-social-media?>

*Da Razzismo nel calcio, insulti a Vinicius: il Real Madrid denuncia l'arbitro Martinez Munuera per negligenza*, Sport Mediaset, 2024. [https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/calcioestero/razzismo-nel-calcio-insulti-a-vinicius-il-real-madrid-denuncia-l-arbitro-martinez-munuera-per-negligenza\\_79343660-202402k.shtml](https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/calcioestero/razzismo-nel-calcio-insulti-a-vinicius-il-real-madrid-denuncia-l-arbitro-martinez-munuera-per-negligenza_79343660-202402k.shtml).

DATASPORT, *Champions League: minacce di morte all'arbitro Oliver e sua moglie*, Il Sole 24 Ore, 2018. [https://www.ilsole24ore.com/art/champions-league-minacce-morte-arbitro-oliver-e-sua-moglie-AEva7sYE?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/champions-league-minacce-morte-arbitro-oliver-e-sua-moglie-AEva7sYE?refresh_ce=1).

*DFB und Generalstaatsanwaltschaft gehen gegen Hate Speech vor*, 2023, DFB.de. <https://www.dfb.de/news/detail/dfb-und-generalstaatsanwaltschaft-gehen-gegen-hate-speech-vor-257742>.

DI MASO V., *Il Real Madrid e il regime di Francisco Franco*, Per sempre calcio, 2020. <https://www.persemprecalcio.it/2020/12/27/il-real-madrid-e-il-regime-di-francisco-franco/>.

DI TANO F., *"The harm in hate speech" di Jeremy Waldron (2012)*, Francesco Di Tano Avvocato, 2013. <https://www.francescoditano.it/the-harm-hate-speech-di-jeremy-waldron-2012/>.

DUNN P., *Il contrasto europeo all'hate speech online: quali prospettive future?*, MediaLaws, 2021. [https://www.medialaws.eu/il-contrasto-europeo-allhate-speech-online-quali-prospettive-future/#\\_ftn3](https://www.medialaws.eu/il-contrasto-europeo-allhate-speech-online-quali-prospettive-future/#_ftn3).

EFE, *LaLiga cede al Gobierno su tecnología para "limpiar" las redes de odio*, AS.com, 2025. [https://as.com/futbol/mas\\_futbol/laliga-cede-al-gobierno-su-tecnologia-para-limpiar-las-redes-de-odio-n/](https://as.com/futbol/mas_futbol/laliga-cede-al-gobierno-su-tecnologia-para-limpiar-las-redes-de-odio-n/).

*El Valencia CF intensificará sus acciones y contenidos de VCF WORLD - ZERO DISCRIMINATION con motivo del Día de la Cero Discriminación*, Valencia CF. <https://www.valenciacf.com/el-valencia-cf-intensificara-sus-acciones-y-contenidos-de-vcf-world-zero-discrimination-con-motivo-del-dia-de-la-cero-discriminacion>

*Enough is Enough campaign launches to tackle hate across grassroots football*, englandfootball.com, 2023. <https://www.englandfootball.com/articles/2023/Nov/09/Enough-is-Enough-launches>.

*Eto'o sanzione di 6 mesi dalla FIFA per violazione del codice disciplinare*, il Napolista, 2024. <https://www.ilnapolista.it/2024/10/etoo-sanzione-di-6-mesi-dalla-fifa-per-violazione-del-codice-disciplinare/>.

*Euro 2020, insulti razzisti ai calciatori: arrestati tifosi in Inghilterra*, SkyTG24, 2021. <https://tg24.sky.it/mondo/2021/07/16/europei-2021-insulti-razzisti-arresti-inghilterra>.

F.Q., *Cori omofobi dei tifosi del Psg contro Rabiot e il Marsiglia: la Ligue One apre un'inchiesta*, Il Fatto Quotidiano, 2024. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/10/20/cori-omofobi-tifosi-psg-contro-rabiot-marsiglia-ligue-one-inchiesta/7737392/>.

F.Q., *Segre presenta i risultati della sua Commissione: 'I crimini d'odio nascono dalle parole'. Ecco il testo integrale del discorso*, Il Fatto Quotidiano, 2022. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/06/23/segre-presenta-i-risultati-della>

commissione-i-crimini-dodio-nascono-dalle-parole-ecco-il-testo-integrale-del-discorso/6637861/.

*FA to fund police unit to combat online abuse of England players, says CEO*, reuters.com, 2024. <https://www.reuters.com/sports/soccer/fa-fund-police-unit-combat-online-abuse-england-players-says-ceo-2024-06-13/>.

*Federcalcio Tedesca*, UEFA.com, 2018. <https://it.uefa.com/news-media/news/025b-0ee544818779-979cdf0cb054-1000--federcalcio-tesdesca/>.

*FIFA and FIFPRO join forces to combat social media hate speech*, FIFPRO, 2022. <https://fifpro.org/en/supporting-players/safe-working-environments/racism-and-discrimination/fifa-and-fifpro-join-forces-to-combat-social-media-hate-speech>.

*FIFA and FIFPRO reaffirm commitment to tackling online abuse*, INSIDE FIFA, 2023. <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/media-releases/fifa-and-fifpro-reaffirm-commitment-to-tackling-online-abuse>.

*FIFA and FIFPRO Release Report on the Social Media Protection Service at the FIFA Women's World Cup 2023™*, INSIDE FIFA, 2023. <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/media-releases/fifa-and-fifpro-release-report-on-the-social-media-protection-service-at-the>.

*FIFA reinforces commitment to fight online abuse*, INSIDE FIFA, 2024. <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/media-releases/fifa-reinforces-commitment-to-fight-online-abuse>.

*Fifa, ai voti la nuova norma contro il razzismo: stop alle partite e sconfitta a tavolino per i club*, EUROSPORT 2024. [https://www.eurosport.it/calcio/fifa-ai-voti-la-nuova-norma-contro-il-razzismo-stop-alle-partite-e-sconfitta-a-tavolino-per-i-club\\_sto10148084/story.shtml](https://www.eurosport.it/calcio/fifa-ai-voti-la-nuova-norma-contro-il-razzismo-stop-alle-partite-e-sconfitta-a-tavolino-per-i-club_sto10148084/story.shtml).

*Fifa, stretta sul razzismo: sanzioni più severe, possibile sconfitta a tavolino*, SkySport, 2024. <https://sport.sky.it/calcio/2024/05/17/razzismo-israele-palestina-congresso-fifa-bangkok-decisioni>.

*FIGC e AIA aderiscono alla campagna contro gli abusi online*, AIASCHIO. <https://www.aiaschio.it/figc-e-aia-aderiscono-alla-campagna-contro-gli-abusi-online/>.

*FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, Parigi 1904: la nascita della FIFA*. <https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/la-storia-della-federazione-approfondimenti/parigi-1904-la-nascita-della-fifa/>.

FOTI M., *Regolamentazione digitale: il Digital Services Act e le piattaforme online*, Altalex, 2024. <https://www.altalex.com/documents/news/2024/07/11/regolamentazione-digitale-digital-services-act-piattaforme-online>.

*Fundación LaLiga and the Ministry of Inclusion unite to combat and prevent hate speech in sport*, LaLiga, 2024. <https://www.laliga.com/en-GB/news/laliga-fundacion-laliga-and-the-ministry-of-inclusion-unite-to-combat-and-prevent-hate-speech-in-sport>.

FURLAN F., *Insulti all'arbitro donna, "olimpionico Scarpa lancia la carta del "fairplay"*, La Repubblica, 2019. [https://www.repubblica.it/cronaca/2019/05/28/news/arbitro\\_donna\\_insulti-227402837/](https://www.repubblica.it/cronaca/2019/05/28/news/arbitro_donna_insulti-227402837/)

*Futura Afición*, Fundación LaLiga, 2025. <https://www.futuraaficion.com>.

GALLUCCIO A., *D.d.l. Zan: cosa prevede il testo in discussione al Senato*, Sistema Penale, 2021. <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/ddl-zan-profilo-penalistici-testo-senato>.

*Get involved: #BorussiaVerbindet*, verantwortung.bvb.de. <https://verantwortung.bvb.de/2023/en/get-involved-borussiaverbindet/>.

GIAMBARTOLOMEI A. *Guida al razzismo nel calcio italiano*, lavialibera, 2023. [https://lavalibera.it/it-schede-278-calcio\\_campionato\\_seriea\\_razzismo](https://lavalibera.it/it-schede-278-calcio_campionato_seriea_razzismo).

GIRALDO J., *Il portiere del Rayo che ha subito il razzismo più selvaggio: "Raccogli il cotone!"*, SPORT, 2025. <https://www.sport.es/es/noticias/barca/portero-rayo-sufrio-racismo-salvaje-114378452>.

GOVERNO ITALIANO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo*. [https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso\\_europeo/sistema\\_cedu\\_2.html#:~:text=La%20Corte%20europea%20dei%20diritti%20dell'uomo%20con%20sede%20a,dei%20suoi%20Protocolli%20\(art](https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/sistema_cedu_2.html#:~:text=La%20Corte%20europea%20dei%20diritti%20dell'uomo%20con%20sede%20a,dei%20suoi%20Protocolli%20(art).

HACKBARTH T., *Starke Kampagne: 4 Schrauben für Zivilcourage*, FUSSBALL.DE, 2017. <https://www.fussball.de/newsdetail/tolle-kampagne-4-schrauben-fuer-zivilcourage-/article-id/177063#!/>.

*I tifosi della Lazio non ci stanno: flash mob contro il razzismo*, Corriere dello Sport, 2016. [https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/lazio/2016/03/17-9548368/i\\_tifosi\\_della\\_lazio\\_non\\_ci\\_stanno\\_flash\\_mobe\\_contro\\_il\\_razzismo](https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/lazio/2016/03/17-9548368/i_tifosi_della_lazio_non_ci_stanno_flash_mobe_contro_il_razzismo).

*Il Milan firma il Manifesto contro l'hate speech: è il primo club di serie A*, Dire, 2021. <https://www.dire.it/13-04-2021/621685-il-milan-firma-il-manifesto-contro-lhate-speech-e-il-primo-club-di-serie-a/>.

*Il rigore sbagliato da Baggio ai Mondiali USA 1994 nella finale contro il Brasile*, CorriereTv, 2024. <https://video.corriere.it/sport/il-rigore-sbagliato-da-baggio-ai-mondiali-usa-1994-nella-finale-contro-il-brasile/a746f5b2-cb45-455a-8dda-1923e0eeexlk>.

*Información Institucional - Naturaleza y régimen jurídico de la LALIGA*, LaLiga. <https://www.laliga.com/transparencia/informacion-institucional>.

*Insedata la Commissione Responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIGC*, FIGC, 2024. <https://www.figc.it/it/federazione/news/insediata-la-commissione-responsabile-delle-politiche-di-safeguarding-della-figc/>.

*J'alerte*, fff.fr, 2023. <https://www.fff.fr/760-j-alerte.html>.

JOHN BETTS PRIMARY SCHOOL, *No to Hate Workshop*, johnbetts.lbhf.sch.uk, 2025. <https://www.johnbetts.lbhf.sch.uk/no-to-hate-workshop/>.

*Juventus, Buffon: "Un arbitro così ha un bidone di spazzatura al posto del cuore"*, Sky Sport, 2018. <https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2018/04/11/buffon-espulso-spara-a-zero-contro-arbitro-real-juve>.

*Kick It Out and The FA launch grassroots action plan to tackle discrimination and misconduct*, thefa.com, 2023. <https://www.thefa.com/news/2023/nov/17/grassroots-action-plan>.

*La Federazione Italiana Giuoco Calcio*, FIGC. <https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/la-federazione/>.

*La FIGC sostiene la campagna UEFA 'Real Scars' contro gli abusi online nel calcio*, FIGC. [https://www.figc.it/it/federazione/news/la-figc-sostiene-la-campagna-uefa-real-scars-contro-gli-abusi-online-nel-calcio/#:~:text=La%20FIGC%20sostiene%20'Real%20Scars'%20\(Cicatrici\)%2C%20la,tutte%20le%20gare%20delle%20competizioni%20UEFA%20in](https://www.figc.it/it/federazione/news/la-figc-sostiene-la-campagna-uefa-real-scars-contro-gli-abusi-online-nel-calcio/#:~:text=La%20FIGC%20sostiene%20'Real%20Scars'%20(Cicatrici)%2C%20la,tutte%20le%20gare%20delle%20competizioni%20UEFA%20in).

*La nascita della UEFA*, UEFA.com, 2024. <https://it.uefa.com/news-media/news/0253-0d7f9becf928-0f5bf954c4c5-1000--la-nascita-della-uefa/>.

*La nostra storia*, UEFA.com, 2024. <https://it.uefa.com/news-media/news/028c-1ab8b2c483cc-9423856b14ce-1000--la-nostra-storia/>.

*La RFEF lanza una campaña de concienciación contra el racismo y establece diferentes acciones en los partidos de su competencia*, RFEF, 2023. <https://rfe.es/es/noticias/la-rfef-lanza-una-campana-de-concienciacion-contra-el-racismo-y-establece-diferentes>

*La storia della Federazione: sintesi*, FIGC. <https://www.figc.it/it/federazione/la-federazione/la-storia-della-federazione-sintesi/>.

*La "Strategia di Sostenibilità" del calcio italiano: 66 obiettivi su diritti umani e tutela ambientale*, FIGC, 2023. <https://www.figc.it/it/federazione/news/la-figc-presenta-la-strategia-di-sostenibilita-del-calcio-italiano-66-obiettivi-da-raggiungere-entro-il-2030-su-diritti-umani-e-tutela-ambientale/>.

*LALIGA VS*, LaLiga, 2025. <https://www.laliga.com/en-ES/laligavs>

*LaLiga, Buenas prácticas: Normativa y principios para las federaciones, ligas y deportistas españoles*, LaLiga, 2023.

<https://assets.laliga.com/assets/2023/09/22/originals/3901288833c8eea30360c721a973692f.pdf>.

*LFC to host UN and Eradicate Hate Global Sports Working Group Summit*, Liverpool FC, 2023. <https://www.liverpoolfc.com/news/lfc-host-un-and-eradicate-hate-global-sports-working-group-summit>.

*Liverpool-Chelsea, che primato: finale diretta da un arbitro donna*, La Gazzetta dello Sport, 2024. <https://www.gazzetta.it/Calcio/Estero/02-08-2019/supercoppa-europea-frappart-nicolosi-liverpool-chelsea-che-primato-finale-diretta-un-arbitro-donna-3401359055782.shtml>.

*Love Football, Protect the Game*, efl.com, 2025. <https://www.efl.com/supporters/love-football-protect-the-game/>.

*Love Football. Protect the Game: Encouraging matchday safety for all*, thefa.com, 2024. <https://www.efl.com/supporters/love-football-protect-the-game/>.

*L'Hate Speech e la violenza verbale online*, #Dirittodell'Informatica.it, 2019. <https://www.dirittodellinformatica.it/ict/web/lhate-speech-e-la-violenza-verbale-online.html/>.

MACALUSO M., *La FIFA ha inasprito le misure contro il razzismo nel nuovo Codice Disciplinare*, NSS Sports, 2019. <https://www.nss-sports.com/it/lifestyle/19118/fifa-codice-disciplinare-2019>.

MAISANI R., *Boca Juniors e River Plate: storia di una rivalità lunga più di un secolo*, GOAL, 2018. <https://www.goal.com/it/notizie/boca-juniors-e-river-plate-storia-di-una-rivalita-lunga-piu-di-un-secolo/t0jqnynd3i6k1d6ki3rrq6jr7>.

MARCELO A., *Dove è nato il calcio: le origini*, Football Explorer, 2024. <https://footballexplorer.it/2024/11/dove-e-nato-il-calcio-le-origini/>.

MASTERS J., SHUBERT A. AND SCHWARTZ M., *How Borussia Dortmund is leading football's fight against the far-right in Germany*, CNN Sports, 2019. <https://edition.cnn.com/2019/03/19/football/germany-anti-semitism-borussia-dortmund-spt-intl/index.html>.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Guida sull'articolo 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*. [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida\\_cedu\\_articolo17.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida_cedu_articolo17.pdf).

*Misión, visión y valores*, rfef.es. <https://rfef.es/es/federacion/presentacion/mision-vision-y-valores>.

NARDI M., *La normativa europea e italiana in materia di Hate Speech*, Large Movements, 2021. <https://www.normativa.largemovements.it/hate-speech-normativa-online/>.

*Never Again*, Juventus FC, 2024. <https://www.juventus.com/it/news/articoli/never-again>

*No Discrimination integrated for first time as FIFA Football for Schools launches in Morocco*, INSIDE FIFA, 2025. <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/news/no-discrimination-first-time-fifa-football-for-schools>.

*No Discrimination*, INSIDE FIFA. <https://inside.fifa.com/campaigns/no-discrimination/campaign-resources>.

*No To Hate*, chelseafc.com, 2025. <https://www.chelseafc.com/en/no-to-hate>

*Nuovo Codice Disciplinare FIFA: giro di vite nella lotta al razzismo, Cronache di ordinario razzismo*, 2019. <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/nuovo-codice-disciplinare-fifa-giro-di-vite-nella-lotta-al-razzismo/>.

*Paris Saint-Germain continues its fight against racism, anti-Semitism and anti-LGBTQ, en.psg.fr Against racism and anti-Semitism, #Signalez*, en.psg.fr, 2019. <https://en.psg.fr/teams/first-team/content/paris-saint-germain-continues-its-fight-against-racism-anti-semitism-and-anti-lgbtq>.

PELLICONE L., *Real – Barca, Mas que Futbol: Storia, Calcio, Politica e Identità del Clasico*, Gioco Pulito, 2020. <https://giocopulito.it/real-barca-mas-que-futbol-storia-calcio-politica-identita-del-clasico/>.

PRIVATO S., *Lo sport ai tempi del nazismo*, Pearson. <https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/cultura-storica/novecento-mondo-attuale/sport-nazismo.html>.

*PSG win over Marseille marred by homophobic, racist chants. It's an ongoing problem in French soccer*, apnews.com, 2025. <https://apnews.com/article/soccer-france-racism-anti-gay-psg-c9e7afaae435923f7cc35fe9c7aa1077>.

*Quali sono gli insegnamenti dello sport*, Movimento per l'Etica, la Cultura e lo Sport, 2020. <https://eticanellosport.com/perche-lo-sport-educa-alla-vita/>.

Redazione goal italia, *La missione dell'arbitro Frappart: "Io, modello per molte donne"*, GOAL, 2020. <https://www.goal.com/it/notizie/arbitro-frappart-io-modello-per-molte-donne/1xzjv69i4h3ig121cn56n1315w>.

REDAZIONE HUFFPOST / EUROPA PRESS, *LaLiga y la RFEF implementan el gesto de incidente racista en todas sus competiciones*, HuffPost, 2024. <https://www.huffingtonpost.es/deporte/laliga-rfef-implementan-gesto-incidente-racista-todas-competicionesbr.html>.

REDAZIONE L FOOTBALL, *La calciatrice Gabriella Howell denuncia i commenti sessisti che riceve sui social*, L Football, 2022. <https://www.lfootball.it/2022/04/gabriella-howell-calciatrice-commenti-sessisti-social>.

REDI O., *Fifa, maxi squalifica per Eto'o. Per sei mesi non potrà vedere il Camerun allo stadio*, La Gazzetta dello Sport, 2024. <https://www.gazzetta.it/Calcio/nazionali/01-10-2024/eto-o-squalificato-dalla-fifa-condotta-offensiva-e-violazione-del-fair-play.shtml#>.

*Reign of terror*; Sowetan live, 2008. <https://www.sowetanlive.co.za/news/2008-06-09-reign-of-terror/>.

RINALDI L., *La storia di Julius Hirsch, il bomber tedesco assassinato ad Auschwitz*, il Catenaccio, 2022. <https://il-catenaccio.it/amarcord/julius-hirsch-bomber-tedesco-assassinato-auschwitz.html>.

*Roma, Mourinho senza freni con l'arbitro Taylor: Sei una fottuta disgrazia*, TuttoSport.com, 2023. [https://www.tuttosport.com/news/calcio/europa-league/2023/06/01-108471181/roma\\_mourinho\\_senza\\_freni\\_con\\_l\\_arbitro\\_taylor\\_sei\\_una\\_fottuta\\_disgrazia](https://www.tuttosport.com/news/calcio/europa-league/2023/06/01-108471181/roma_mourinho_senza_freni_con_l_arbitro_taylor_sei_una_fottuta_disgrazia).

SERENI A., *Gli errori dell'arbitro Taylor in Siviglia-Roma, gli episodi contestati*, Corriere.it, 2023. [https://www.corriere.it/sport/calcio/europa-league/cards/gli-errori-dell-arbitro-taylor-siviglia-roma-episodi-contestati/rabbia-roma-la-direzione-taylor\\_principale.shtml](https://www.corriere.it/sport/calcio/europa-league/cards/gli-errori-dell-arbitro-taylor-siviglia-roma-episodi-contestati/rabbia-roma-la-direzione-taylor_principale.shtml).

SERPE G., *Genoa, Doria e Samp: la storia del calcio a Genova*, Guida di Genova. <https://www.guidadigenova.it/storia-calcio-genova/>.

SERPE, G. *Nasce il "Genoa Cricket and Athletic Club": gli esordi del football a Genova, da Sampierdarena a Ponte Carrega*, Guida di Genova. <https://www.guidadigenova.it/storia-calcio-genova/genoa-spensley-pionieri-primocampionato-italiano/>.

*Shock in Francia, cori omofobi in PSG-Marsiglia: un video rivela tutto*, Corriere dello Sport, 2023. [https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-estero/ligue-1/2023/09/25-113801223/shock\\_in\\_francia\\_cori\\_omofobi\\_in\\_psg-marsiglia\\_un\\_video\\_rivela\\_tutto](https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-estero/ligue-1/2023/09/25-113801223/shock_in_francia_cori_omofobi_in_psg-marsiglia_un_video_rivela_tutto).

*So Foot – Trois mois après son dérapage homophobe, Kévin N'Doram a dirigé l'entraînement d'une équipe LGBT*, panampridefc.fr, 2023.

*Sostenibilità sociale*, AS Roma. <https://www.asroma.com/it/sustainability/sostenibilita-sociale>

SPANÒ C., *La Commissione Responsabile delle Politiche Safeguarding FIGC*, Audit People, 2025. <https://auditpeople.it/la-commissione-safeguarding-della-figc/#:~:text=LA%20COMMISSIONE%20DELLA%20FIGC,Safeguarding%20presso%20tutte%20le%20affiliate>.

SPATA M., *Hate speech, cyberbullismo e i limiti alla libertà di espressione sul web*, Diritto.it, 2024. [https://www.diritto.it/hate-speech-cyberbullismo-limiti-liberta-espressione/#\\_ftn](https://www.diritto.it/hate-speech-cyberbullismo-limiti-liberta-espressione/#_ftn).

*Stop aux violences et aux discriminations*, fff.fr, 2025. <https://www.fff.fr/779-stop-aux-violences-et-aux-discriminations.html>.

*Stop aux violences et aux discriminations*, footbretagne.fff.fr, 2025. <https://footbretagne.fff.fr/simple/stop-aux-violences-et-aux-discriminations/>.

*Stop aux violences et aux discriminations*, usam.footeo.com, 2025. <https://usam.footeo.com/actualite/2025/02/19/stop-aux-violences-et-aux-discriminations.html>.

*Storia degli Ultras in Italia*, TUTTOCURVE. <https://www.tuttocurve.com/storia-ultras-italia>.

STORIEFUORIGIOCO, *Spartak Mosca: la squadra della classe operaia nata dal patto dei quattro fratelli Starostin*, Football Mystery, 2013. <http://storiefuorigioco.altervista.org/spartak-mosca-la-squadra-della-classe-operaia-nata-dal-patto-dei-quattro-fratelli-starostin/>.

*Strich durch Vorurteile geht in die nächste Runde*, DFL-Stiftung.de, 2018. <https://www.dfl-stiftung.de/strich-durch-vorurteile-geht-in-die-naechste-runde/>.

*Strich durch Vorurteile: DFL Stiftung setzt sich mit Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein*, DFL.de, 2018. <https://www.dfl.de/de/aktuelles/strich-durch-vorurteile-dfl-stiftung-setzt-sich-mit-spieltag-der-bundesliga-und-2-bundesliga-fuer-gesellschaftlichen-zusammenhalt-ein/>.

SÁNCHEZ J.M., *Inclusión y LALIGA firman un acuerdo para combatir el discurso de odio en el deporte*, HuffPost, 2024. <https://www.huffingtonpost.es/politica/inclusion-laliga-firman-acuerdo-combatir-discurso-odio-deporte.html>.

*Tackling online abuse at UEFA EURO 2024: First insights from group stage*, UEFA.com, 2024. <https://www.uefa.com/news-media/news/028f-1b431b7d7f64-78c7bb36f713-1000--tackling-online-abuse-at-uefa-euro-2024-first-insights-f/>.

*The Laws of the Game, 1863*, National Football Museum. <https://nationalfootballmuseum.com/items/the-laws-of-the-game-1863/>.

*Torna sui campi della Serie A ENILIVE la campagna "Keep racism out" Se discrimini. Se sei razzista. Sei out*, Unar, 2025. <https://unar.it/portale/web/guest/w/torna-sui-campi-della-serie-a-enilive-la-campagna-keep-racism-out>.

*Uefa multa il Real Madrid e minaccia chiusura parziale Bernabeu*, Sport Mediaset, 2025. [https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/uefa-multa-il-real-madrid-e-minaccia-chiusura-parziale-bernabeu\\_94425814-202502k.shtml](https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/uefa-multa-il-real-madrid-e-minaccia-chiusura-parziale-bernabeu_94425814-202502k.shtml).

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), #UNITIDAGLISTESSICOLORI: l'UNAR al fianco della FIGC per la campagna antidiscriminazione, Unar, 2022. <https://www.unar.it/portale/web/guest/w/-unitidaglistessicolori-l-unar-al-fianco-della-figc-per-la->

UNESCO launches the Fit for Life Network Against Racism in a joint event with the Barça Foundation, UNESCO, 2024. <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-fit-life-network-against-racism-joint-event-barca-foundation>.

UNESCO y la Fundación Barça se unen contra el racismo en el mundo del deporte para impulsar acciones conjuntas, FC Barcelona, 2024. <https://www.fcbarcelona.es/es/noticias/4182696/unesco-y-la-fundacion-barca-se-unen-contra-el-racismo-en-el-mundo-del-deporte-para-impulsar-acciones-conjuntas>.

UNIVERSITÀ CUSANO LIVORNO, Statuto FIFA: che cos'è e in cosa consiste, <https://livorno.unicusano.it/studiare-a-livorno/statuto-fifa/>.

Valencia CF and Fundació VCF's social project, dedicated to combating all forms of discrimination, enters its second season, Valencia CF. <https://www.valenciacf.com/en/17298467597382110>.

VCF World - El Valencia Cf Pone En Marcha La Campaña De Concienciación Vcf World En Contra Del Racismo Y La Discriminación, Valencia CF. <https://www.valenciacf.com/es/club/vcf-world>.

WATERS A., Hate speech: una nuova Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'hate speech, Cronache di ordinario razzismo, 2022, disponibile su: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/hate-speech-una-nuova-raccomandazione-del-comitato-dei-ministri-del-consiglio-deuropa-sullhate-speech/>.

WeAreOne – Insieme per la sostenibilità, Bologna FC. <https://www.bolognafc.it/weareone-2020-solidarieta-2-2/>.

Wer hetzt, verliert! BVB bekämpft Hass und Diskriminierung im Internet, bvb.de, 2024. <https://www.bvb.de/de/de/aktuelles/news/news.html/News/Uebersicht/Wer-hetzt-verliert!-BVB-bekaempft-Hass-und-Diskriminierung-im-Internet.html>.

What is Red Together?, Liverpool FC. <https://www.liverpoolfc.com/redtogether/what-is-red-together>.

What you need to know about hate speech, UNESCO, 2024. <https://www.unesco.org/en/countering-hate-speech/need-know>.

ZARA F., Minacce, scritte antisemite, intrighi: storia del bomber preso e scartato in 15 giorni, La Gazzetta dello Sport, 2025.

Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen, sta-koeln.nrw.de, [https://www.sta-koeln.nrw.de/aufgaben/geschaefte-stak\\_1\\_zac/index.php](https://www.sta-koeln.nrw.de/aufgaben/geschaefte-stak_1_zac/index.php).